

1^a SERIE SPECIALE

DIREZIONE EDITORIALE
SETTORE SVILUPPO E RAPPORTI
CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo 1 (70%)

Anno 134° — Numero 20

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 12 maggio 1993

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85381

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 209. Sentenza 22 aprile-3 maggio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Liquidazione delle indennità premio di servizio - Diploma di tecnico in logopedia - Periodi di studio corrispondenti alla durata legale del corso - Riscatto - Mancata previsione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (sentenze nn. 133 e 280 del 1991, 426/1990, 1016/1988 e 178/1993) - Previsione, per l'ammissione ai corsi, del possesso di titolo di studio di scuola media superiore come per l'ammissione ai corsi di laurea - Condizione che il titolo sia richiesto per occupare un posto nella carriera corrispondente - Illegittimità costituzionale.

(R.D.-L. 3 marzo 1938, n. 680, art. 69, primo comma, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41)

Pag. 11

N. 210. Sentenza 22 aprile-3 maggio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia residenziale pubblica - Regione Puglia - Provvedimento di decadenza dall'assegnazione di alloggio, adottato dal sindaco - Ricorso al pretore - Sospensione dell'esecuzione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 615 e 203 del 1987 e 128/1963) - Preclusione alle regioni della possibilità di emanare leggi in materie soggette a riserva di legge statale - Indebita innovazione della fonte normativa - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Puglia 20 dicembre 1984, n. 54, art. 19, settimo, ottavo e nono comma)

» 13

N. 211. Sentenza 22 aprile-3 maggio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati militari - Diserzione - Effetti penali militari della condanna - Benefici in favore dei combattenti - Inapplicabilità - Riabilitazione militare e relativo procedimento - Raddoppio di giudizi - Erroneità delle premesse interpretative del giudice rimettente - Discrezionalità legislativa - Non fondatezza - Inammissibilità.

(D.lgs. 4 marzo 1948, n. 137, art. 11; c.p.m.p., artt. 72 e 412).

(Cost., artt. 3 e 25, secondo comma)

» 14

N. 212. Sentenza 22 aprile-3 maggio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Tutela penale - Impresa familiare - Partecipanti - Obblighi di prevenzione - Esclusione - Conseguente irresponsabilità del titolare dell'azienda - Richiesta di sentenza additiva - Influenza di una decisione sul procedimento *a quo* - Irrilevanza della questione Inammissibilità.

(D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 3, secondo comma).

(Cost., art. 3)

» 18

N. 213. Sentenza 22 aprile-3 maggio 1993.

Giudizio per conflitto di attribuzioni tra Stato e regione.

Elezioni - Regione - Regione Veneto - Consiglio regionale - Convalida e decadenza dalla carica dei componenti il consiglio - Commissione statale di controllo sull'amministrazione regionale - Decisione - Annullamento della deliberazione del consiglio regionale del Veneto n. 45 del 1° ottobre 1992 - Tassatività delle categorie degli atti soggette a controllo - Lesione delle competenze attribuite alla regione per l'esercizio del controllo al di fuori dei limiti dell'art. 125 della Costituzione - Non spettanza allo Stato - Annullamento della decisione della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Veneto n. 12419 dell'11 novembre 1992

Pag. 20

N. 214. Sentenza 23 aprile-5 maggio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Giudice di appello - Pronuncia di annullamento per incompetenza per materia - Restituzione degli atti al giudice dibattimentale di primo grado competente anziché al p.m. presso quest'ultimo Richiamo alla sentenza n. 76/1993 della Corte dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma, del c.p.p. - Lesione del diritto di difesa - Preclusione all'imputato della possibilità eventuale di richiedere il giudizio abbreviato a fronte di un'accusa modificata - Illegittimità costituzionale.

(C.P.P., art. 24, primo comma)

» 24

N. 215. Sentenza 23 aprile-5 maggio 1993.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma.

Istruzione pubblica - Provincia autonoma di Bolzano - Scuole di lingua tedesca - Modulistica e registri - Approvazione ed utilizzo - Presunta contrapposizione di una «scuola tedesca» a una «scuola italiana» - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 473 e 245 del 1992, 104/1989, 747, 731 e 559 del 1988, 152/1986) - Questione sollevata in termini tali da non assumere rilievo costituzionale sotto il profilo della «invasività» delle attribuzioni riservate allo Stato - Inammissibilità.

(Decreto del presidente della giunta provinciale 11 giugno 1992, n. 957/3)

» 26

N. 216. Sentenza 23 aprile-5 maggio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Navigazione - Regione Umbria - Navigazione sul lago Trasimeno - Limitazioni tecniche in riferimento alla tipologia delle motorizzazioni delle imbarcazioni Richiamo alla giurisprudenza della Corte (cfr. sentenza n. 283/1992 - Norma derivante da una valutazione discrezionale e d'ordine tecnico del legislatore - Inammissibilità.

(Legge regione Umbria 19 luglio 1988, n. 23, art. 5, primo comma).

(Cost., art. 3)

» 29

N. 217. Sentenza 23 aprile-5 maggio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati militari - Assenza dal servizio - Volontaria costituzione - Competenza del tribunale militare del luogo - Insussistenza della irrazionalità sopravvenuta della disciplina della competenza poiché rimasta identica dopo le modificazioni normative - Ipotesi di competenza territoriale alternativa - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (cfr. sentenze nn. 269/1992 e 158/1982) - Non fondatezza.

(C.P.M.P., art. 274, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 25 e 97)

Pag. 32

N. 218. Sentenza 23 aprile-5 maggio 1993.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma.

Comuni e province - Provincia autonoma di Bolzano - Poteri di «vigilanza» e «tutela» - Revoca di un assessore - Rispetto dell'esigenza di tutela di un interesse generale quale quello della difesa dell'ordine pubblico - Inidoneità dell'atto impugnato ad invadere le competenze provinciali - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (cfr. sentenze nn. 771 e 775 del 1988 e 473/1992) - Spettanza allo Stato invitare il sindaco di Selva di Val Gardena a far adottare il provvedimento di cui alla nota n. 26372 del 1° ottobre 1992 - Inammissibilità residuale

36

N. 219. Sentenza 23 aprile-5 maggio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Polizia di Stato - Inquadramenti - Ex marescialli della terza e quarta qualifica del ruolo degli ispettori - Accesso alla qualifica di commissario - Esclusione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (cfr. sentenze nn. 662/1987 e 158/1985) - Discrezionalità legislativa nella scelta dei sistemi e delle procedure di progressione in carriera dei dipendenti pubblici - Ragionevolezza di una disciplina transitoria differenziata - Non fondatezza.

(Legge 1° aprile 1981, n. 121, art. 36, decima direttiva, n. 30; d.P.R. 24 aprile 1982, n. 336, art. 52).

(Cost., artt. 3, 4 e 97)

» 41

N. 220. Ordinanza 23 aprile-5 maggio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato - Eccesso di delega - Ingiuria e diffamazione - Sentenze dibattimentali - Appello della parte lesa costituitasi parte civile - Titolarità dell'azione penale - Difetto di motivazione - Mancata delimitazione del *thema decidendum* - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., artt. 425 e 577).

(Cost., artt. 3, 76, 77 e 112)

» 46

n. 221. Ordinanza 23 aprile-5 maggio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Giudice del dibattimento - Dichiarazione di incompetenza - Trasmissione degli atti al giudice competenze Richiamo alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma, del c.p.p. (cfr. sentenza n. 76/1993) - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 23, primo comma)

Pag. 48

n. 222. Ordinanza 23 aprile-5 maggio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Ente Ferrovie dello Stato - Sede legale - Dipendenti appartenenti a compartimenti non rientranti nella circoscrizione - Pretore di Roma - Competenza per le controversie - Identica questione già dichiarata manifestamente infondata (cfr. ordinanza n. 492/1992) - Manifesta infondatezza.

(Legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 23; c.p.c., art. 413).

(Cost., art. 97)

49

n. 223. Sentenza 23 aprile-7 maggio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Acque pubbliche e private - Tribunali delle acque pubbliche - Notificazione delle sentenze alla parte rimasta contumace - Notificazione a mezzo inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* anziché secondo la disciplina del c.p.c. - Modalità prevista solo eccezionalmente in casi particolari quando sia impossibile o sommamente difficoltoso provvedere nelle forme ordinarie - Necessità di tutelare l'esigenza dell'effettiva conoscibilità dell'atto suscettibile di gravame - Illegittimità costituzionale.

(R.D. 11 dicembre 1933, n. 1175, art. 183, ultimo comma)

50

n. 224. Sentenza 23 aprile-7 maggio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Avvocato e procuratore - Iscrizione all'albo previo superamento dell'esame di procuratore legale - Limitazione a quello circondariale nell'ambito del distretto della corte d'appello presso cui è stato sostenuto l'esame - Limite non giustificato in riferimento all'abilitazione all'esercizio della professione e contrario al diritto di libera scelta della circoscrizione nella quale l'interessato può iscriversi per esercitare la professione - Illegittimità costituzionale.

(Legge 24 luglio 1985, n. 406, art. 3, secondo comma; r.d.-l. 27 novembre 1933, n. 578, art. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36)

» 54

№ 225. Sentenza 23 aprile-7 maggio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - G.I.P. - Imputato - Visione degli atti depositati in cancelleria - Termine di quindici giorni - Brevità - Emissione del decreto di condanna - Imputato residente o domiciliato all'estero - Mancata previsione dell'invito a nominare difensore nel territorio dello Stato - Nomina di difensore d'ufficio prima della notifica del decreto penale di condanna - Pratica impossibilità di proporre personalmente opposizione - Specialità della disciplina dettata dall'art. 169 del c.p.p. ai fini delle notificazioni, indipendentemente dal rito mediante il quale si procede - Richiamo alla giurisprudenza della Cassazione - Assicurazione in ogni caso del diritto di difesa dell'imputato - Non fondatezza.

(C.P.P., artt. 169, primo comma, 459, 460 e 461).

(Cost., art. 24, secondo comma)

Pag. 56

№ 226. Sentenza 23 aprile-7 maggio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni - Rapporto con la dinamica salariale - Disposizione di aumenti proporzionali ai periodi di riferimento con esclusione della riliquidazione - Difetto di motivazione - Richiesta di pronuncia additiva - Richiamo alle sentenze nn. 42/1993, 92/1991 e 337/1992 della Corte - Monito al legislatore, con riferimento alla costante giurisprudenza costituzionale (cfr. sentenze nn. 173/1986 e 119/1992), circa la proporzionalità e l'adeguatezza dei trattamenti, nel pieno rispetto della propria discrezionalità inammissibilità.

(Legge 28 dicembre 1988, n. 544, art. 5; d.l. 22 dicembre 1990, n. 409, art. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1991, n. 59).

(Cost., artt. 3, 36, 38 e 54)

60

№ 227. Sentenza 23 aprile-7 maggio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Enti pubblici - Dipendenti degli enti locali - Centralinisti telefonici non vedenti - Indennità premio di servizio - Beneficio di quattro mesi di anzianità contributiva per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private - Esclusione della possibilità di riscatto oneroso - Discrezionalità legislativa - Razionalità e non arbitrarietà - Esclusione dell'ammissibilità di raffronti tra sistemi previdenziali diversi come quello statale - Non fondatezza.

[Legge 29 marzo 1985, n. 113, art. 9, secondo comma; legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 4 (*recte*: 12)].

(Cost., artt. 3 e 38)

» 65



№ 228. Sentenza 23 aprile-7 maggio 1993.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma.

Sanità pubblica - Provincia autonoma di Bolzano - Unità sanitaria locale n. 2 di Merano - Verifica amministrativo-contabile - Competenza primaria in tema di ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri - Violazione - Introduzione di un controllo aggiuntivo statale - Non spettanza al Ministro del tesoro del potere ispettivo e di verifica sulla unità sanitaria locale n. 2 di Merano - Annullamento della lettera-avviso del Ministro del tesoro del 22 agosto 1992, prot. n. S.I./5497

» 68

N. 229. Ordinanza 23 aprile-7 maggio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Comuni e province - Esecuzione forzata - Mancata previsione presso soggetti diversi dal tesoriere del comune, della provincia o delle comunità montane e comunque diversi dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato - Impugnazione di norma parte di un decreto- legge decaduto per mancata conversione nei termini - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 20 gennaio 1992, n. 11, art. 14).

(Cost., artt. 3, 24, 28 e 113)

Pag. 71

N. 230. Ordinanza 21 aprile-7 maggio 1993.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Regione - Regione Emilia-Romagna - Istituti di previdenza - Organi - Personale della regione - Dimissioni - Accoglimento della domanda - Manifestazione formale, criteri e procedimento - Circolare del Ministro del tesoro 23 dicembre 1992, n. 13 - Presunta lesione della sfera di attribuzioni in materia - Intervenuta rideterminazione del Ministro del tesoro - Riserva della Corte di pronuncia sull'ulteriore corso del processo - Non luogo a provvedere sulla domanda della regione circa la sospensione dell'esecuzione della circolare del Ministero del tesoro 23 dicembre 1992, n. 13/Istituti di previdenza

» 73

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 213. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio dell'8 giugno 1992.

Istruzione pubblica - Personale docente di istituti di istruzione secondaria con l'incarico di preside - Esclusione della corresponsione a detto personale del trattamento economico spettante ai presidi di ruolo - Disparità di trattamento di soggetti nella stessa situazione con incidenza sui principi della retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto nonché di imparzialità e buon andamento della p.a. Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 57/1989.

(R.D. 30 aprile 1924, n. 965, art. 22; legge 11 luglio 1980, n. 312, art. 54; legge 14 agosto 1971, n. 821).

(Cost., artt. 3, 36 e 97)

Pag. 75

N. 214. Ordinanza del Consiglio di Stato del 9 aprile 1992.

Impiego pubblico - Dipendenti dell'Ente autonomo Teatro S. Carlo di Napoli - Collocamento a riposo al compimento del sessantesimo anno di età - Esclusione dell'applicazione a detto personale delle disposizioni di cui al d.-l. n. 791/1981 (convertito in legge n. 54/1982) che consentono agli iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle gestioni sostitutive ed esonerative di essa, i quali non abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima, di optare per la prosecuzione dell'attività lavorativa - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sul diritto al lavoro e sulla garanzia previdenziale.

(Legge 13 luglio 1984, n. 312, art. 6, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 4 e 38, secondo comma)

» 77

- N. 215. Ordinanza del giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale militare di Roma del 26 febbraio 1993.

Processo penale - Tribunale militare - Udienza preliminare - Richiesta di applicazione della pena - Rigetto per ritenuta inadeguatezza - Successiva istanza per il rito abbreviato - Consenso del p.m. - Lamentata omessa previsione di incompatibilità per il giudice che ha formulato il rigetto, effettuando una valutazione di merito - Disparità di trattamento rispetto all'analoga situazione avanti al giudice del dibattimento - Compressione del diritto di difesa - Richiamo alla sentenza n. 186/1992.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24)

Pag 84

- N. 216. Ordinanza del giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale militare di Roma del 26 febbraio 1993.

Processo penale - Tribunale militare - Udienza preliminare - Richiesta di applicazione della pena - Rigetto per ritenuta inadeguatezza - Successiva istanza per il rito abbreviato - Consenso del p.m. - Lamentata omessa previsione di incompatibilità per il giudice che ha formulato il rigetto, effettuando una valutazione di merito - Disparità di trattamento rispetto all'analoga situazione avanti al giudice del dibattimento - Compressione del diritto di difesa - Richiamo alla sentenza n. 186/1992.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 86

- N. 217. Ordinanza del giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale militare di Roma del 26 febbraio 1993.

Processo penale - Tribunale militare - Udienza preliminare - Richiesta di applicazione della pena - Rigetto per ritenuta inadeguatezza - Successiva istanza per il rito abbreviato - Consenso del p.m. - Lamentata omessa previsione di incompatibilità per il giudice che ha formulato il rigetto, effettuando una valutazione di merito - Disparità di trattamento rispetto all'analoga situazione avanti al giudice del dibattimento - Compressione del diritto di difesa - Richiamo alla sentenza n. 186/1992.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 87

- N. 218. Ordinanza del giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale militare di Roma del 26 febbraio 1993.

Processo penale - Tribunale militare - Udienza preliminare - Richiesta di applicazione della pena - Rigetto per ritenuta inadeguatezza - Successiva istanza per il rito abbreviato - Consenso del p.m. - Lamentata omessa previsione di incompatibilità per il giudice che ha formulato il rigetto, effettuando una valutazione di merito - Disparità di trattamento rispetto all'analoga situazione avanti al giudice del dibattimento - Compressione del diritto di difesa - Richiamo alla sentenza n. 186/1992.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 87

N. 219. Ordinanza della Corte di cassazione del 19 gennaio 1993.

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Indennità premio di fine servizio corrisposta dall'I.N.A.D.E.L. - Imponibile da assoggettare all'imposta - Mancata previsione, per le indennità erogate nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1974 e il 1° gennaio 1980, della detrazione da detto imponibile di una somma pari alla percentuale dell'indennità premio di servizio corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, fra il contributo posto a carico dell'iscritto e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio - Disparità di trattamento di situazioni identiche in base al solo elemento temporale con incidenza sul principio della capacità contributiva - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 178/1986, 877/1988 e 417/1992.

(Legge 26 settembre 1985, n. 482, artt. 2 e 4, primo e quarto comma).

(Cost., artt. 3 e 53)

Pag. 88

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 209

*Sentenza 22 aprile-3 maggio 1993***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Previdenza e assistenza - Liquidazione delle indennità premio di servizio - Diploma di tecnico in logopedia - Periodi di studio corrispondenti alla durata legale del corso - Riscatto - Mancata previsione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (sentenze nn. 133 e 280 del 1991, 426/1990, 1016/1988 e 178/1993) - Previsione, per l'ammissione ai corsi, del possesso di titolo di studio di scuola media superiore come per l'ammissione ai corsi di laurea - Condizione che il titolo sia richiesto per occupare un posto nella carriera corrispondente - Illegittimità costituzionale.

(R.D.-L. 3 marzo 1938, n. 680, art. 69, primo comma, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69 del regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, in relazione all'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1992 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Corticelli Patrizia e l'INADEL, iscritta al n. 710 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione di Corticelli Patrizia;

Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1993 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

Udito l'avv. Franco Agostini per Corticelli Patrizia;

Ritenuto in fatto

I. — Con ordinanza emessa il 23 giugno 1992, n. 710, il Pretore di Bologna, nel procedimento civile vertente tra INADEL e Patrizia Corticelli, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41, in relazione all'art. 12 legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi di studio corrispondenti alla durata legale del corso per il conseguimento del diploma di tecnico in logopedia, e ciò ai fini della liquidazione dell'indennità premio di servizio.

2. — La medesima questione era stata già sollevata dallo stesso Pretore con ordinanza 17 giugno 1991, in ordine alla quale la Corte costituzionale, con ordinanza 9 marzo 1992 n. 101, aveva disposto la restituzione degli atti, non avendo il giudice *a quo* considerato lo *jus superveniens* della legge 8 agosto 1991, n. 274, la quale all'art. 8 ammette a riscatto il periodo corrispondente alla durata legale dei corsi di studio delle scuole universitarie dirette a fini speciali.

In relazione a tale rilievo, la successiva ordinanza del Pretore, premesso che la nuova norma ricordata dalla Corte costituzionale, avendo efficacia solo dal momento della sua entrata in vigore, non esclude la rilevanza della questione di legittimità costituzionale già sollevata, la riproponeva a questa Corte.

3. — Si sono costituite in questa sede le parti private ed hanno presentato memoria, chiedendo che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma denunciata.

Considerato in diritto

1. — Viene proposta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, del regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali) convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale degli studi per il conseguimento del diploma di logopedia, rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali, quando il titolo sia richiesto quale condizione necessaria per occupare un posto in carriera.

2. — Già questa Corte ha ritenuto in numerose occasioni (sentenze nn. 133 e 280 del 1991, n. 426 del 1990, n. 1016 del 1988 e più recentemente n. 178 del 1993) costituzionalmente illegittimo l'art. 69 citato nella parte in cui non prevede il riscatto della durata dei corsi di perfezionamento o a fini speciali richiesti quale condizione necessaria per l'ammissione in servizio o per la progressione in carriera. Non sembra qui il caso di ripetere le stesse osservazioni fatte nelle citate pronunce, alle quali si fa riferimento.

3. — Sulla base dei principi contenuti nelle precedenti pronunce, deve dichiararsi la illegittimità della norma riguardo alla specifica categoria dei corsi al «fine speciale» del diploma di logopedia, richiesto per occupare quei posti di lavoro, e va precisato quanto dispone il citato art. 6 del d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, e cioè che per l'ammissione a detti corsi si richiede il possesso di titolo di studio di scuola media superiore, previsto per l'ammissione ai corsi di laurea.

Non spetta a questa Corte, ma sarà compito del giudice *a quo* esaminare le conseguenze della presente pronuncia in relazione alla data della domanda di riscatto, tenendo anche presenti i tempi di riferimento per il calcolo dei contributi rapportati al livello delle retribuzioni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, primo comma, del regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali) convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale degli studi per il conseguimento del diploma di logopedia, rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali, quando il titolo sia richiesto quale condizione necessaria per occupare un posto in carriera.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 210

Sentenza 22 aprile-3 maggio 1993**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Edilizia residenziale pubblica - Regione Puglia - Provvedimento di decadenza dall'assegnazione di alloggio, adottato dal sindaco - Ricorso al pretore - Sospensione dell'esecuzione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 615 e 203 del 1987 e 128/1963) - Preclusione alle regioni della possibilità di emanare leggi in materie soggette a riserva di legge statale - Indebita innovazione della fonte normativa - Illegittimità costituzionale.****(Legge regione Puglia 20 dicembre 1984, n. 54, art. 19, settimo, ottavo e nono comma).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco GRECO;*Giudici:* prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 7, 8 e 9, della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), promosso con ordinanza emessa il 21 agosto 1992 dal Pretore di Brindisi nel procedimento civile vertente tra Ruggiero Ugo ed il Comune di Brindisi, iscritta al n. 706 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1992:

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1993 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello:

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza del 21 agosto 1992 il Pretore di Brindisi ha sollevato, in riferimento agli artt. 108 e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 7, 8 e 9, della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1984 n. 54 (Norme per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), che, disponendo in materia di decadenza dall'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica, prevede il ricorso al pretore avverso i relativi provvedimenti amministrativi. Le norme impugnate, ad avviso del giudice *a quo*, avrebbero regolato una materia non compresa tra quelle attribuite alla competenza regionale e riservata invece alla legge statale, così violando i parametri costituzionali invocati.

Non si sono costituite in giudizio le parti, nè ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

Il giudice *a quo* dubita della legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 7, 8 e 9 della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1984 n. 54, che dispone il ricorso al Pretore avverso il provvedimento di decadenza dall'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica adottato dal Sindaco in determinati casi e prevede la facoltà del Pretore adito di sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato; l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate deriverebbe dalla violazione degli artt. 108 e 117 della Costituzione.

Le questioni sono fondate.

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale le norme che, come quelle impugnate, prevedono rimedi giurisdizionali o dispongono in ordine a poteri o facoltà dell'autorità giudiziaria, in quanto aventi natura strettamente processuale sono riservate dall'art. 108 della Costituzione alla esclusiva competenza del legislatore statale ed esulano pertanto dalle materie che l'art. 117 della Costituzione affida alla competenza delle Regioni (v. *ex plurimis* sentenze nn. 113 del 1993, 505 e 489 del 1991, 594 del 1990, 727 del 1988, 81 del 1976).

La violazione dei suddetti parametri costituzionali non potrebbe nemmeno essere esclusa sulla base del rilievo che le norme regionali impugnate hanno riprodotto la normativa statale contenuta nell'art. 11, commi 13, 14 e 15 del d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035 (la cui applicabilità, nella specie, spetta al giudice *a quo* di verificare), essendo in ogni caso preclusa alle regioni la possibilità di emanare leggi in materie soggette a riserva di legge statale, perchè ciò comporterebbe un'indebita novazione della fonte con la forza e le conseguenze che ne derivano (sentenze nn. 615 e 203 del 1987, 128 del 1963).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 19, commi 7, 8 e 9, della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1993.

Il Presidente: GRECO

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0483

N. 211

Sentenza 22 aprile-3 maggio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati militari - Diserzione - Effetti penali militari della condanna - Benefici in favore dei combattenti - Inapplicabilità - Riabilitazione militare e relativo procedimento - Raddoppio di giudizi - Erroneità delle premesse interpretative del giudice rimettente - Discrezionalità legislativa - Non fondatezza - Inammissibilità.

(D.lgs. 4 marzo 1948, n. 137, art. 11; c.p.m.p., artt. 72 e 412).

(Cost., artt. 3 e 25, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 (Norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale) e del combinato disposto dell'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 con gli artt. 72 e 412 del codice penale militare di pace, promossi con n. 2 ordinanze emesse l'8 giugno 1992 dal Tribunale militare di sorveglianza di Roma sulle istanze proposte da Giotti Giovanni e Salvadori Oliviero, iscritte ai nn. 529 e 530 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto in fatto

1. — Adito da Giovanni Giotti per la riabilitazione militare dalla condanna per diserzione riportata nel 1947, il Tribunale militare di sorveglianza di Roma, con ordinanza emessa l'8 giugno 1992, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale: dell'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, nella parte in cui determinerebbe un effetto penale militare della condanna per il reato di diserzione, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione; del combinato disposto dello stesso art. 11 del decreto legislativo n. 137 del 1948 e degli artt. 72 e 412 del codice penale militare di pace (regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303), recanti la disciplina dell'istituto della riabilitazione militare e del relativo procedimento, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Perché si estinguano «le pene militari accessorie e gli altri effetti penali militari» di una condanna per reato militare, è necessario che, una volta che sia intervenuta la riabilitazione comune, in un nuovo e distinto procedimento il Tribunale militare di sorveglianza — in luogo del soppresso Tribunale supremo militare — dichiari l'estensione degli effetti estintivi anche a quelle specifiche ulteriori conseguenze della condanna, disponendo così la «riabilitazione militare». L'autorità rimettente premette che, secondo la giurisprudenza della Cassazione, «gli altri effetti penali militari» di cui all'art. 72 del c.p.m.p. sono riconducibili, per la generalità dei reati militari, alla perdita delle distinzioni onorifiche di guerra e, «relativamente ai reati di diserzione commessi da soggetti aventi diritto ai benefici combattentistici», alla «perdita di tale diritto ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 137 del 1948» («i benefici in favore dei combattenti non sono applicabili ai disertori»), e che, ai fini della ammissibilità della riabilitazione militare, occorre valutare caso per caso se, dopo la riabilitazione comune, residui in capo al condannato taluna delle dette conseguenze sfavorevoli, nella specie consistente nella perdita dei benefici combattentistici attestata dal foglio matricolare agli atti.

Ora, posto che gli effetti penali della condanna devono discendere da una fattispecie normativa compresa fra le fonti del diritto penale, dovendo obbedire agli stessi principi che disciplinano la materia penale, l'art. 11, lett. a), del decreto legislativo n. 137 del 1948, ad avviso del giudice *a quo*, viola il principio di legalità posto dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione: da una parte, infatti, la norma è retroattiva, perché le condanne per diserzione da cui fa discendere l'effetto sfavorevole non possono che riferirsi a fatti, come quello in esame, commessi prima del 1948; dall'altra, essa è priva del requisito della sufficiente determinatezza, in quanto gli effetti prodotti sono indicati «sinteticamente ma enigmaticamente», nell'intero testo del decreto, con la formula «benefici in favore dei combattenti», con la conseguenza che «la fattispecie in questione condiziona una serie aperta di effetti, potenzialmente di qualsivoglia natura, sottratta al dominio della tipicità» (viene indicata fra essi la maggiorazione della pensione sociale riconosciuta dall'art. 6 della legge n. 140 del 1985 agli «ex combattenti» di cui alla legge n. 336 del 1970 e «successive modificazioni e integrazioni»).

Una seconda censura l'autorità rimettente rivolge al combinato disposto dello stesso art. 11 del decreto legislativo n. 137 del 1948 e degli artt. 72 e 412 del c.p.m.p. nella interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione, lamentando la violazione dell'art. 3 della Costituzione: la qualifica di effetto penale «militare» attribuito alla previsione del detto art. 11 determina per il condannato per diserzione la necessità di attivare un procedimento ulteriore rispetto alla riabilitazione comune.

Da quella particolare condanna discende quindi, oltre che un effetto penale specifico, un'ulteriore gravosa conseguenza processuale, attesa la impermeabilità di quell'effetto alla riottenuta riabilitazione comune.

Tale duplicità procedimentale — che non riposa sulla previsione di differenti parametri formali, essendo regolati i due giudizi dal medesimo procedimento, ed avendo ad oggetto i medesimi elementi indicati dall'art. 179 del codice penale — si spiega solo alla luce di una concezione dell'ordinamento militare come separato e distinto da quello statale, e realizza per il condannato per diserzione una ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento.

2. È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, eccependo in primo luogo l'inammissibilità della questione. L'art. 11 del decreto legislativo n. 137 del 1948 non rilevarebbe nel giudizio *a quo*, che non ha ad oggetto la legittimità della esclusione dei disertori da benefici, nella specie peraltro imprecisati, mancando nell'ordinanza ogni riferimento a specifiche domande del ricorrente.

Le questioni sollevate, ad avviso dell'Avvocatura, sono poi infondate, perché l'art. 11 denuncia non disciplina una fattispecie penale, ma piuttosto collega a determinate situazioni alcune esclusioni da benefici di vario tipo, effetti quindi non rimuovibili con la riabilitazione militare. Quanto alla lamentata indeterminazione della fattispecie, la sentenza n. 234 del 1989 ha chiarito che le esclusioni previste dall'art. 11 si applicano ad ogni tipo di beneficio stabilito da leggi anteriori o non al 1952.

Infine, la questione sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione — cui in ogni caso è estraneo l'art. 11 del decreto legislativo n. 137 del 1948 — è manifestamente infondata: se condivisa, porrebbe infatti in radicale discussione lo stesso campo di applicazione del codice penale militare di pace ed i principi che lo sorreggono.

3. — Nel corso di un analogo procedimento per la riabilitazione militare promosso da Oliviero Salvadori, la medesima autorità ha sollevato, con distinta ordinanza (n. 530 del 1992) emessa l'8 giugno 1992, identica questione.

Anche in tale giudizio ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, riportandosi alle difese svolte nel giudizio rubricato al n. 529 del 1992.

Considerato in diritto

1. — Le due ordinanze (R.O. nn. 529 e 530 del 1992) del Tribunale militare di sorveglianza di Roma, emesse entrambe l'8 giugno 1992, sollevano identiche questioni. I relativi giudizi vanno pertanto riuniti e decisi con un'unica sentenza.

2. La prima questione investe l'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 (Norme per la concessione di benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale). La norma, nel disporre la non applicabilità ai disertori dei «benefici in favore dei combattenti», determinando così un effetto penale militare della condanna per detto reato, violerebbe il principio di legalità posto dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione: *a)* in quanto norma retroattiva, perché le condanne per diserzione da cui l'effetto discende non possono che riferirsi, come nei giudizi *a quibus*, a fatti commessi prima della sua entrata in vigore; *b)* in quanto gli effetti sono indicati in modo generico, con la conseguenza che la fattispecie, in forza del richiamo agli «ex combattenti» contenuto in leggi successive, investe una serie aperta di effetti, sottratta al dominio della tipicità.

3. La questione è infondata.

Il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, come modificato dalla legge n. 93 del 1952, costituisce la fonte normativa cui occorre riferirsi per la qualifica di «combattente» e per l'individuazione dei requisiti — comprese le cause di esclusione — che definiscono l'ambito soggettivo di applicazione dei benefici combattentistici. Tanto i requisiti che le cause di esclusione fissate dal decreto hanno portata generale perché determinano, circoscrivendola, la categoria dei combattenti ai fini dell'individuazione dei destinatari dei benefici (già previsti all'epoca dell'entrata in vigore della normativa: art. 1, primo comma) nonché di quelli riconosciuti da leggi successive (sentenza n. 234 del 1989).

L'autorità rimettente muove dalla premessa che l'esclusione — *recte*: la non applicabilità — dai benefici dei combattenti disertori, disposta dall'art. 11 del detto decreto, costituisca, messa in relazione con disposizioni successive che attribuiscono singoli benefici alla categoria, un effetto penale militare della condanna per il reato di diserzione.

La premessa è inesatta. Alla inapplicabilità, disposta dalla norma del 1948, di benefici specifici attribuiti da leggi successive agli *ex* combattenti, categoria che per definizione non comprende i disertori, fa invero difetto il carattere della afflittività. Dal disposto dell'art. 11 del decreto, come interpretato dal giudice *a quo*, non può farsi discendere una limitazione della sfera giuridica, prima integra, dei soggetti destinatari.

Proprio l'esclusione della maggiorazione della pensione sociale riconosciuta agli *ex* combattenti dall'art. 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, che l'autorità rimettente addita come conseguenza pregiudizievole derivante dalla norma censurata, dimostra la fragilità dell'assunto, basato su un'inversione logica. Questa Corte, premesso che in materia di concessione di benefici a particolari categorie di cittadini il legislatore ha un ampio potere discrezionale, ha affermato infatti (nella sentenza n. 234 del 1989 già citata) che quello previsto dall'art. 6 della legge n. 140 del 1985 ha «funzione di gratificazione di un merito che non senza ragione si ritiene non possa essere rivendicato» da chi — nella specie si trattava dell'ipotesi, pure prevista dall'art. 11, primo comma, del decreto legislativo n. 137 del 1948, degli ufficiali che avevano in seguito aderito alla R.s.i. —, pur rientrando astrattamente nel novero degli *ex* combattenti, per espressa esclusione non ne rivestiva la qualifica.

Posto che l'attribuzione del beneficio ha funzione di gratificare un merito, il suo mancato riconoscimento non può dunque assumere una valenza anche in senso lato sanzionatoria.

4. — Viene altresì impugnato il combinato disposto dell'art. 11 del decreto legislativo n. 137 del 1948, e degli artt. 72 e 412 del c.p.m.p., che recano la disciplina, rispettivamente, dell'istituto della riabilitazione militare e del relativo procedimento. Tale normativa, imponendo al condannato per diserzione che abbia già ottenuto la riabilitazione comune di instaurare un giudizio ulteriore, diretto alla riabilitazione militare, qualora intenda rimuovere i residui effetti penali *militari* della condanna, darebbe luogo ad un gravoso ed ingiustificato raddoppio di giudizi, regolati dalla medesima procedura ed aventi ad oggetto i medesimi elementi, realizzando una disparità di trattamento a danno di tali condannati, in violazione dell'art. 3 della Costituzione.

La questione è inammissibile.

5. — La riabilitazione militare, a norma dell'art. 72 del c.p.m.p., ha la funzione specifica di estinguere le pene militari accessorie e gli altri effetti penali militari. Essa costituisce un'eccezione («salvo che la legge disponga altrimenti») alla regola, fissata dall'art. 178 del codice penale, che attribuisce alla riabilitazione comune la funzione di estinguere «le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna». Anche a voler trascurare che le condizioni cui è subordinata la riabilitazione militare sono di ordine squisitamente militare, essendo il giudizio diretto alla reintegrazione dell'onore militare, alla stregua dei valori propri di quel consorzio ed ai peculiari riflessi della condanna sullo *status* militare, per definire la questione è decisiva una considerazione di carattere preliminare.

Sia la valutazione della proporzionalità della pena rispetto al fatto contemplato come illecito, sia la previsione di cause di estinzione del reato in relazione al disvalore ad esso assegnato, sono affidate all'apprezzamento discrezionale del legislatore, sindacabile solo quando integri arbitrio perchè irrazionale o non giustificato. Al legislatore è dunque attribuita anche la scelta della forma di riabilitazione per la rimozione degli effetti pregiudizievoli ulteriori rispetto alla sanzione principale della condanna. Questa Corte, con la sentenza n. 289 del 1992, ha affermato che la riabilitazione come istituto in sè considerato è espressione di un principio generale e di un'esigenza, ancorchè non rispondenti ad alcuna norma costituzionale, di vasta applicabilità. In ciascuna delle forme di riabilitazione previste dall'ordinamento vigente «si riscontra un nucleo normativo comune, tanto con riferimento ai presupposti per l'applicazione [...], quanto con riferimento agli effetti». Tuttavia, ciascuna delle forme di riabilitazione indicate costituisce un modello a sè.

La scelta di un modello o di un altro ovvero, in radice, la scelta del meccanismo per la rimozione degli effetti ulteriori, non è costituzionalmente obbligata e spetta al legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità politica, valutare quale istituto sia più coerente con le sanzioni prescelte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 (Norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale), sollevata dal Tribunale militare di sorveglianza di Roma con le ordinanze in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, in relazione agli artt. 72 e 412 del codice penale militare di pace, sollevata dal Tribunale militare di sorveglianza di Roma con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1993.

Il Presidente e redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 212

Sentenza 22 aprile-3 maggio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Lavoro - Tutela penale - Impresa familiare - Partecipanti - Obblighi di prevenzione - Esclusione - Conseguente irresponsabilità del titolare dell'azienda - Richiesta di sentenza additiva - Influenza di una decisione sul procedimento *a quo* - Irrilevanza della questione - Inammissibilità.****(D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 3, secondo comma).****(Cost., art. 3).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;**Giudici:** dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), promosso con ordinanza emessa l'8 aprile 1992 dal Pretore di Udine, sezione distaccata di Cervignano del Friuli, nel procedimento penale a carico di Apuzzo Salvatore, iscritta al n. 334 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1992:

Visto l'atto di costituzione di Apuzzo Salvatore;

Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1993 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Udito l'avv. Roberto Nania per Apuzzo Salvatore;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento penale per violazione delle norme antinfortunistiche e per lesioni personali colpose, promosso a carico del titolare di un pubblico esercizio la cui moglie aveva subito un infortunio durante alcuni lavori di pulizia, il Pretore di Udine (sezione di Cervignano del Friuli) ha sollevato, con ordinanza emessa l'8 aprile 1992, questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 3, secondo comma, del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, nella parte in cui non comprende anche i partecipanti all'impresa familiare tra i soggetti — equiparati ai lavoratori subordinati — con riguardo ai quali va osservata la normativa di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Gli obblighi relativi, infatti, e la conseguente responsabilità penale sussistono nell'area di applicabilità del citato d.P.R. n. 547 del 1955 — osserva il Pretore nel motivare la rilevanza — sì che l'invocata decisione additiva consentirebbe di contestare all'imputato i reati in argomento.

A parere del giudice *a quo*, la norma impugnata, nell'escludere per i partecipanti all'impresa familiare gli obblighi di prevenzione, irrazionalmente priverebbe questi ultimi di tutela, discriminandoli anche rispetto ad altri soggetti, come i soci-lavoratori.

L'assenza di obblighi e quindi di responsabilità del titolare dell'azienda con riguardo ai familiari sarebbe inoltre in contraddizione con il riconoscimento dell'istituto dell'impresa familiare contenuto nel codice civile, ed accentuerebbe la «soggezione economica e sociale» dei partecipanti nei rapporti con il capofamiglia-imprenditore.

Tale ordine di idee risulterebbe altresì sotteso alla sentenza n. 476 del 1987, con la quale questa Corte ha dichiarato illegittima l'esclusione dell'obbligo assicurativo per infortuni e malattie professionali dei familiari che prestino opera lavorativa o a questa assimilata quali partecipanti all'impresa familiare.

2. — Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita la parte privata contestando preliminarmente la rilevanza della questione in quanto, ex art. 25 della Costituzione, non sarebbe configurabile la perseguibilità per un reato non attualmente previsto. Nell'imminenza dell'udienza la parte privata ha depositato memorie, ulteriormente insistendo sulle ragioni di inammissibilità connesse alla creazione di una nuova fattispecie penale incriminatrice. Tale conseguenza, in palese contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, non si potrebbe poi in alcun modo far derivare dalla sentenza n. 476 del 1987, concernente il ben diverso tema dell'estensione ai partecipanti all'impresa familiare dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

Sul punto la parte richiama anche gli artt. 5, 6 e 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, interpretata da questa Corte con sentenza n. 202 del 1991 «nel senso che, per la rilevanza delle trasgressioni dei doveri generali sanciti da una disposizione di legge, occorre la conoscibilità di essa al momento del fatto».

Nel merito la parte ha infine sottolineato, a sostegno dell'infondatezza, la particolarità dell'impresa familiare in cui sarebbero implicati i valori solidaristici caratteristici della famiglia.

Considerato in diritto

1. — Il giudice *a quo* dubita della legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, nella parte in cui esclude i partecipanti all'impresa familiare dal novero dei soggetti in favore dei quali — in quanto equiparati ai lavoratori subordinati — deve essere applicata la normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, con la conseguente estensione della relativa tutela penale specifica per le ipotesi di violazioni delle prescrizioni antinfortunistiche e delle comuni sanzioni in caso di danni alle persone.

In particolare il Pretore rimettente ravvisa un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai soci di società e di enti in genere cooperativi che la norma viceversa contempla tra i beneficiari delle misure imposte dal citato d.P.R. ai datori di lavoro.

2. — La questione è inammissibile.

A questa Corte è richiesta una decisione di tipo additivo che inserisca nel testo legislativo in argomento una nuova ipotesi, secondo cui i titolari dell'impresa sarebbero tenuti a porre in essere gli strumenti di prevenzione previsti dalla normativa per la sicurezza dei lavoratori, tra i quali dovrebbero rientrare così anche i partecipanti all'impresa familiare medesima.

Ma il modulo estensivo suggerito dal Pretore di Cervignano del Friuli che vorrebbe l'inclusione dei familiari tra i soggetti protetti, comporta, inevitabilmente, anche la creazione di una fattispecie penale nuova, consistente nell'applicazione delle sanzioni descritte dal titolo XI del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 anche ai titolari d'impresa familiare. Inoltre, l'attrazione di quest'ultimo istituto nell'area del rapporto di lavoro anche a fini di tutela antinfortunistica, implicherebbe la configurabilità di reati colposi contro la vita e l'incolumità delle persone, ove l'inosservanza delle misure di prevenzione abbia prodotto tali conseguenze lesive.

È chiaro come l'intero disegno della prevenzione non avrebbe senso ove si volesse scriminare il profilo sanzionatorio, logicamente correlato a garantire l'osservanza del precetto.

Ma l'imputato di cui al giudizio *a quo* mai potrebbe rispondere per fatti che non costituivano reato al momento in cui furono commessi, onde appare chiara l'assoluta ininfluenza dell'invocata sentenza sul procedimento penale in corso dinanzi al Pretore.

La garanzia posta dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione, esclude infatti che la Corte possa far sorgere una nuova fattispecie penale «così determinando conseguenze sfavorevoli per l'imputato» (cfr. sentenze n. 148 del 1983 e n. 108 del 1981).

3. — Alla suddetta ragione d'inammissibilità per irrilevanza si aggiunge, con analoga conseguenza, quell'ulteriore implicazione del principio di legalità che impone una stretta riserva di legge in favore dello Stato in materia penale.

Tale appartenenza esclusiva della potestà punitiva si appalesa tanto più evidente in rapporto alla peculiarità dell'impresa familiare cui è stata estesa l'assicurazione contro gli infortuni (così appagando una diffusa esigenza di tutela del lavoro: cfr. sentenza n. 476 del 1987), ma che resta comunque permeata di legami affettivi, onde appare quanto meno problematico l'innesto di obblighi e doveri sanzionati attraverso ipotesi di reato procedibili d'ufficio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Udine, sezione distaccata di Cervignano del Friuli, con ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1993.

Il Presidente e redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0485

N. 213

Sentenza 22 aprile-3 maggio 1993

Giudizio per conflitto di attribuzioni tra Stato e regione.

Elezioni - Regione - Regione Veneto - Consiglio regionale - Convalida e decadenza dalla carica dei componenti il consiglio - Commissione statale di controllo sull'amministrazione regionale - Decisione - Annullamento della deliberazione del consiglio regionale del Veneto n. 45 del 1° ottobre 1992 - Tassatività delle categorie degli atti soggette a controllo - Lesione delle competenze attribuite alla regione per l'esercizio del controllo al di fuori dei limiti dell'art. 125 della Costituzione Non spettanza allo Stato Annullamento della decisione della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Veneto n. 12419 dell'11 novembre 1992.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Veneto notificato il 31 dicembre 1992, depositato in Cancelleria il 14 gennaio 1993, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della deliberazione della Commissione statale di controllo sull'amministrazione regionale n. 12419 dell'11 novembre 1992, con la quale è stata annullata la deliberazione del Consiglio regionale del Veneto n. 453 del 1° ottobre 1992, riguardante la posizione del consigliere regionale Giulio Veronese, ed iscritto al n. 2 del registro conflitti 1993;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 30 marzo 1993 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Uditi gli avvocati Francesco Amato e Mario Bertolissi per la Regione Veneto e l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 31 dicembre 1992, la Regione Veneto ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in ordine alla decisione della Commissione di controllo sull'amministrazione regionale n. 12419 dell'11 novembre 1992, con la quale è stata annullata la deliberazione del Consiglio regionale del Veneto n. 453 del 1° ottobre 1992.

La ricorrente premette che con l'anzidetta deliberazione il Consiglio regionale aveva «ritenuto che... non deve essere pronunciata la decadenza nei confronti del consigliere Giulio Veronese, ai sensi della legge 18 gennaio 1992, n. 16».

Tale deliberazione era stata inviata, secondo una prassi consolidata, alla Commissione di controllo di legittimità sugli atti regionali per una verifica della regolarità formale della stessa. Senonché, la Commissione di controllo, anziché limitarsi a una verifica così circoscritta, ha ritenuto di dover sindacare l'atto nel merito, sovrapponendo alla decisione sostanziale del Consiglio regionale una propria decisione fondata su una differente interpretazione della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

Ciò posto, la ricorrente deduce che la suddetta decisione della Commissione statale di controllo sia invasiva delle proprie attribuzioni in materia di convalida delle elezioni e decadenza dalla carica dei componenti il Consiglio regionale.

Rileva al riguardo che, a norma dell'art. 17 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, «al Consiglio regionale è riservata la convalida delle elezioni dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno». Questa disposizione è da considerarsi attuativa, per un verso, dell'art. 121 e, per altro verso, dell'art. 125, primo comma, della Costituzione. Infatti, da essa si evince chiaramente che l'ordinamento giuridico attribuisce in via esclusiva al Consiglio regionale il potere di controllare e accertare la sussistenza dei requisiti necessari per assumere e conservare la carica di consigliere regionale.

Ciò non esclude che questi atti di verifica dell'organo elettivo possano essere soggetti a un controllo amministrativo di legittimità, ma è chiaro che questo controllo non può andare oltre la verifica della regolarità meramente formale dell'atto controllato. In caso contrario, vi sarebbe un insanabile contrasto tra l'attribuzione in via esclusiva all'organo elettivo del potere di verifica delle condizioni suddette e l'attribuzione della potestà di annullamento, in sede di controllo esterno, per insussistenza dei requisiti di legge.

Né — prosegue la ricorrente — può trarsi alcun argomento in contrario dal fatto che la legge prevede, per la sola convalida dei consiglieri comunali e provinciali, un potere sostitutivo dell'autorità tutoria nel caso di omessa delibera di convalida dei rispettivi consigli nella seduta immediatamente successiva alle elezioni.

Infatti, il potere sostitutivo dell'autorità tutoria, in quanto limitativo dell'autonomia dell'ente territoriale, non può essere ammesso che nei ristrettissimi limiti della previsione legislativa, e, d'altro canto, la legge, prevedendo questo potere sostitutivo per la sola omissione della deliberazione di convalida degli eletti — e non anche, ad esempio, per l'omessa dichiarazione di decadenza (v. art. 9-bis del D.P.R. n. 570 del 1960) —, lascia chiaramente intendere che tale potere non sussiste là dove non si tratti di impedire la paralisi dei consigli stessi o l'invalidità di tutta la loro attività. Infine, non va dimenticato che una analoga disposizione non esiste per i consigli regionali, il che dimostra non solo la maggiore latitudine dell'autonomia regionale rispetto a quella comunale e provinciale, ma dimostra anche che l'ingerenza dell'autorità tutoria in materia di controllo della validità dell'elezione dei componenti degli organi elettivi e del loro diritto a permanere in carica non può essere in alcun modo elevata a regola del sistema.

Inoltre, osserva ancora la Regione, la legge, dopo aver demandato all'organo elettivo di appartenenza il controllo sulla presenza dei requisiti per assumere e conservare la carica di consigliere regionale, riconosce alla sola autorità giudiziaria, adita dai legittimati, il potere di accertare la sussistenza o meno dei requisiti di legge in ordine alla stessa carica. E la circostanza che tra i legittimati vi è — ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 — anche il Commissario del Governo dimostra, inequivocabilmente, che il controllo demandato agli organi governativi è, a tutto concedere, limitato alla verifica della regolarità formale degli adempimenti posti in essere dal Consiglio e preordinati all'eventuale esercizio dell'azione davanti all'autorità giudiziaria: è del tutto evidente, infatti, che l'attribuzione della legittimazione all'esercizio di tale azione al Commissario del Governo (che presiede la Commissione statale di controllo) sarebbe del tutto priva di razionalità se l'organo governativo di controllo potesse egli stesso sostituire la decisione del Consiglio regionale con una propria di accertamento dei requisiti per l'assunzione e la conservazione della carica.

Il fatto, poi, prosegue la ricorrente, che in dottrina e nella giurisprudenza di questa Corte si riconosca la non assimilabilità della posizione costituzionale del Consiglio regionale al Parlamento, in quanto quest'ultima è espressione di sovranità, mentre i Consigli godono soltanto di una autonomia politica, non contraddice la tesi sostenuta, in quanto autonomia politica significa esclusione di ingerenze di organi esterni nella relativa sfera (di autonomia), tanto più quando il dettato legislativo prefigura, a chiare lettere, tempi e modi di esercizio di un riscontro che non deve essere lesivo di simili prerogative.

2. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, deducendo la inammissibilità e l'infondatezza del conflitto e riservando ad una successiva memoria l'illustrazione delle ragioni di tali conclusioni.

3. — Con memoria depositata nei termini, l'Avvocatura dello Stato chiede che il ricorso della Regione Veneto sia dichiarato non fondato.

Osserva al riguardo che sarebbe vano ricercare nella Costituzione disposizioni o principi attributivi alle Regioni della esclusiva competenza in materia di verifica della sussistenza dei requisiti necessari per assumere — e meno che meno per conservare — le cariche elettive.

Delle competenze attribuite al consiglio regionale dall'art. 121, le potestà amministrative, ivi compresa quella regolamentare, non sfuggono al controllo di legittimità dell'art. 125 della Costituzione: non esiste per i consigli regionali quella potestà esclusiva in tema di «verifica dei poteri» che la Costituzione attribuisce al Parlamento (art. 66).

Vero è che storicamente la dottrina prima e questa Corte poi hanno riconosciuto una competenza esclusiva in materia di autorganizzazione interna dei consigli regionali — e cioè autonomia contabile, organizzativa e funzionale —, ma nell'ambito di questa competenza esclusiva nessuno mai ha ritenuto potesse ricomprendersi la convalida degli eletti o la verifica del mantenimento della capacità a rivestire la carica elettiva. Il sistema della verifica dei poteri dei consigli regionali, anzi, lungi dal consentire l'assimilazione al Parlamento, avvicina le assemblee regionali ai consigli comunali e provinciali, in quanto la verifica fatta dall'assemblea non esclude il ricorso al giudice e non riguarda la regolarità del procedimento elettorale.

Le esposte considerazioni, prosegue l'Avvocatura, trovano, del resto, piena conferma dall'esame della legge n. 16 del 1992. Secondo l'art. 1, invero, per i consiglieri regionali (provinciali, comunali, etc.), il verificarsi dopo la elezione delle ipotesi elencate al primo comma, dà luogo alla «immediata» sospensione dalla carica — comma 4-*bis* — (la sospensione, cioè, è automatica: cfr. Corte cost. sent. n. 407 del 1992). La pronuncia — ancorché meramente dichiarativa — di tale effetto però, che ove dovesse essere riservata alla competenza esclusiva dell'assemblea regionale, in sede di verifica di poteri, dovrebbe essere deliberata dall'assemblea medesima, è riservata dalla legge, invece, al Presidente del Consiglio dei ministri (comma 4-*ter*). E ciò non è una anomalia del sistema, anzi è una ulteriore conferma della completa equiparazione in questa materia dei consigli regionali a quelli degli altri enti locali rispetto ai quali non è nemmeno immaginabile una competenza esclusiva a livello costituzionale. Evidentemente il legislatore ha ritenuto di riservare allo Stato ogni iniziativa relativa alla formalizzazione della sospensione, verificatasi automaticamente, ad evitare che alla situazione di diritto non venisse immediatamente adeguata la situazione di fatto per comportamenti dilatori delle assemblee locali di appartenenza.

Quanto alla pronuncia della decadenza, osserva infine l'Avvocatura, pur potendosi addirittura ipotizzare che appartenga anch'essa alla competenza del Presidente del Consiglio dei ministri e non al Consiglio regionale (perché se la sospensione è di sua competenza, a maggior ragione dovrebbe esserlo la decadenza), in ogni caso appare evidente, sulla scorta di quanto si è detto, che essa non appartiene alla competenza esclusiva dell'assemblea regionale, per cui le relative delibere non possono non essere sottoposte alla verifica di legittimità della Commissione statale di controllo ai sensi dell'art. 125 della Costituzione, così come le delibere dei consigli provinciali e comunali in materia (che in nulla differiscono dalle prime, come espressione dell'esercizio di un potere di analoga estensione e natura) vengono sottoposte ad un controllo di legittimità esterno all'organo collegiale, cioè al controllo del CO.RE.CO.

4. — Ha depositato memoria anche la Regione Veneto, insistendo per l'accoglimento del ricorso e richiamando, in particolare, l'art. 1 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40 (attuativo della delega di cui all'art. 2, comma 1, lett. h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), il quale, nell'elencare gli atti amministrativi regionali soggetti al controllo statale, non include il giudizio di convalida delle elezioni e di decadenza dalla carica di componenti il Consiglio regionale.

Considerato in diritto

1. — Mediante il ricorso per conflitto d'attribuzione all'esame di questa Corte, la Regione Veneto lamenta un'invasione da parte dello Stato delle attribuzioni proprie del Consiglio regionale in materia di convalida delle elezioni e decadenza dalla carica dei componenti il Consiglio. L'atto impugnato è costituito dalla decisione della Commissione statale di controllo sull'amministrazione regionale n. 12419 dell'11 novembre 1992, con la quale è stata annullata la deliberazione del Consiglio regionale del Veneto n. 453 del 1° ottobre 1992. Con tale deliberazione il Consiglio aveva preso atto che «il consigliere regionale Giulio Veronese non si trova nelle condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 15 della legge 19 marzo 1990 n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992 n. 16».

Secondo la Regione ricorrente la predetta deliberazione consiliare non doveva essere sottoposta al controllo della Commissione statale, essendo ciò escluso dall'art. 17 della legge 17 febbraio 1968 n. 108; conseguentemente l'atto statale impugnato avrebbe violato gli artt. 121 e 125 della Costituzione, ponendo in essere una lesione di competenze riservate alla Regione dai predetti parametri costituzionali.

Poiché l'art. 125 della Costituzione dispone che il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, il *thema decidendum* si circoscrive alla verifica se sia fondato o meno l'assunto della ricorrente in ordine alla esclusione dal controllo, ai sensi dell'invocata legge n. 108 del 1968, della indicata deliberazione del Consiglio regionale.

2. — Non può essere presa in esame l'eccezione di inammissibilità genericamente sollevata dall'Avvocatura dello Stato nell'atto di costituzione: di essa infatti non vi è più alcun cenno nella successiva memoria e resta pertanto carente di qualsiasi motivazione.

3. — Nel merito le censure della Regione sono fondate ed il ricorso va accolto. La disciplina dei controlli sugli atti amministrativi della Regione prevista dall'art. 125 della Costituzione è rimasta regolata dalla legge 10 febbraio 1953, n. 62 fino all'emanazione del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, che ha ridefinito le categorie degli atti soggetti a controllo attraverso un elenco tassativo: di conseguenza gli atti non compresi in detto elenco vengono ad essere sottratti al controllo stesso. Fra questi ultimi si trovano le deliberazioni relative alla convalida e alla decadenza di consiglieri regionali; ma l'argomento in tal senso addotto dalla Regione non può essere determinante, dato il carattere chiaramente innovativo del decreto legislativo citato, che, secondo la direttiva contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. h), della legge di delega n. 421 del 1992, doveva operare «la revisione dei controlli amministrativi dello Stato sulle regioni concentrandoli sugli atti fondamentali della gestione...». La disciplina dell'art. 45 della richiamata legge n. 62 del 1953, vigente al tempo in cui fu adottata la deliberazione consiliare e l'atto di annullamento della medesima che è oggetto del conflitto, prevedeva il controllo di legittimità (e, per le deliberazioni enumerate nel successivo art. 46, anche di merito) per tutte le deliberazioni degli organi regionali, «eccettuate quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge».

Alla stregua di detta disciplina di carattere generale, dovrebbe dunque ritenersi — come sostiene l'Avvocatura dello Stato — la competenza della Commissione di controllo ad annullare, per vizio di legittimità, la deliberazione del Consiglio regionale anche nella materia in esame.

In realtà, fino dalla legge elettorale emanata per la prima costituzione delle regioni a statuto ordinario, e cioè la legge 17 febbraio 1968 n. 108, la materia anzidetta è stata regolamentata specificamente dagli artt. 17, 18 e 19 della legge medesima (Titolo IV: Convalida degli eletti e contenzioso). Tali norme riservano al Consiglio regionale la convalida della elezione dei propri componenti nonché la dichiarazione di decadenza nei casi di ineleggibilità o incompatibilità sopravvenute; esse prevedono che le deliberazioni relative devono essere depositate nella segreteria del Consiglio il giorno successivo, immediatamente pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione e notificate entro cinque giorni agli interessati. Detti termini risultano poi confermati (in tema di decadenza) dall'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154, la quale ha, fra l'altro, abrogato l'art. 18 sopra citato.

Siffatte disposizioni sono chiaramente inconciliabili con la procedura contenuta nell'art. 45 della legge n. 62 del 1953; procedura che prevede l'esecutività delle deliberazioni dopo venti giorni dal loro ricevimento da parte della Commissione di controllo, salvo annullamento; si deve quindi riconoscere — come sostiene la Regione ricorrente — che le deliberazioni sopra ricordate sono sottratte al controllo di legittimità della Commissione.

4. — Questa interpretazione non soltanto scaturisce dall'applicazione dei normali canoni ermeneutici alle due discipline messe a confronto, ma è altresì confortata da considerazioni di ordine logico e sistematico.

Infatti, sebbene l'autonomia del Consiglio regionale, quale massimo organo della Regione, sia di tutt'altra natura rispetto all'autonomia prevista dall'art. 66 della Costituzione per le due Camere, — ed è perciò che le controversie in ordine alle elezioni dei Consiglieri regionali sono di competenza della giurisdizione ordinaria o amministrativa —, è pur vero che nella fase concernente la convalida, annullamento o decadenza di consiglieri per questioni di eleggibilità, riservata dalla legge al Consiglio, mal si inserirebbe un controllo di carattere amministrativo, essendo preminente l'esigenza di garantire, senza ritardi o interventi di altre autorità, l'adito alla tutela giurisdizionale, adito cui per giunta è espressamente legittimato il Commissario del Governo nella regione.

Si deve quindi concludere che la decisione di annullamento adottata dalla Commissione di controllo sull'amministrazione regionale in ordine ad un atto del Consiglio regionale ad essa sottratto dalla legge n. 108 del 1968, più volte citata, ha posto in essere una lesione delle competenze costituzionalmente attribuite alla Regione, essendo stato esercitato il controllo al di fuori dei limiti previsti dall'art. 125 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso alla Commissione di controllo sull'amministrazione della Regione Veneto, annullare la deliberazione n. 453 del 1° ottobre 1992 del Consiglio regionale in materia di decadenza dalla carica di consigliere regionale;

Annulla di conseguenza la decisione n. 12419 dell'11 novembre 1992 della Commissione anzidetta.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0486

N. 214

Sentenza 23 aprile-5 maggio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Giudice di appello - Pronuncia di annullamento per incompetenza per materia - Restituzione degli atti al giudice dibattimentale di primo grado competente anziché al p.m. presso quest'ultimo - Richiamo alla sentenza n. 76/1993 della Corte dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma, del c.p.p. - Lesione del diritto di difesa - Preclusione all'imputato della possibilità eventuale di richiedere il giudizio abbreviato a fronte di un'accusa modificata - Illegittimità costituzionale.

(C.P.P., art. 24, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 6 luglio 1992 dal Tribunale di Verbania nel procedimento penale a carico di Mendola Matteo, iscritta al n. 680 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1992:

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1993 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto in fatto

Mendola Matteo, chiamato a rispondere dei reati di furto aggravato continuato, tentata rapina impropria e tentativo di furto aggravato, condannato dal Pretore di Verbania - Sezione distaccata di Arona, interponeva appello avverso la sentenza di primo grado. La Corte d'appello di Torino, rilevata con riguardo all'accusa di tentata rapina l'incompetenza per materia del primo giudice, annullava la sentenza e ordinava la trasmissione degli atti al tribunale di Verbania, competente per materia:

Quest'ultimo, con l'ordinanza in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 24, primo comma, codice di procedura penale, per violazione degli articoli 3, 24 e 25 della Costituzione.

Ad avviso del giudice remittente, dovendosi interpretare la locuzione «giudice competente» come equivalente a giudice del dibattimento competente, si arriverebbe, in base al principio di non regredibilità del processo alla fase delle indagini preliminari *perpetuatio iudicii*, alla privazione di una intera fase processuale, quella prevista e disciplinata dagli articoli 416 e ss. codice di procedura penale. Una fase capace di portare alla definizione del processo senza passare attraverso il dibattimento sia con una sentenza di non luogo a procedere, per tutte le ipotesi previste dall'articolo 425 codice di procedura penale, sia con una sentenza conclusiva del giudizio abbreviato ovvero applicativa della pena su richiesta dell'imputato:

Tale omissione si risolverebbe nella violazione del principio di precostituzione del giudice naturale (art. 25 della Costituzione), in considerazione delle possibilità di eludere una specifica fase del processo penale solo per effetto di un errore procedurale (incompetenza per materia). Essa verrebbe inoltre a violare i principi dettati negli articoli 3 e 24 della Costituzione e, cioè, quello della parità di trattamento dei cittadini innanzi alla legge e quello riguardante l'inviolabilità del diritto di difesa. Sarebbe comunque possibile salvaguardare il principio della *perpetuatio iudicii* e armonizzarlo con i rilevati principi costituzionali, considerando il decreto di citazione a giudizio emesso dal pubblico ministero presso la Pretura come motore dell'impulso a procedere per il giudice delle indagini preliminari. Quest'ultimo, pertanto, potrebbe fissare l'udienza preliminare sulla base del decreto di citazione emesso dal pubblico ministero presso la Pretura:

Considerato in diritto

1. — Viene all'esame della Corte, in riferimento agli articoli 3, 24 e 25 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 24, primo comma, codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che il giudice di appello, quando pronuncia sentenza di annullamento per incompetenza per materia, ordini la restituzione degli atti al giudice (del dibattimento) di primo grado competente.

2. — Il remittente prospetta la possibilità di eliminare l'affermato contrasto con i parametri costituzionali invocati attraverso una operazione interpretativa, per vero macchinosa, che porti a considerare il decreto di citazione a giudizio, emesso dal pubblico ministero presso la Pretura, come capace di stimolare un organo giudiziario apparentemente non destinatario dell'atto, il giudice delle indagini preliminari, che dovrebbe sulla base del decreto del pubblico ministero fissare l'udienza preliminare.

Tale possibilità interpretativa non convince. L'emissione del decreto di citazione a giudizio, determina la devoluzione al pretore, quale giudice del dibattimento, di un ben determinato *thema decidendum*, e non si vede come potrebbe fungere da impulso verso un organo giudiziario da esso distinto, e funzionalmente separato.

3. — Esclusa tale via interpretativa, la questione deve ritenersi fondata.

Questa Corte, con la recente sentenza n. 76/1993, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma, codice di procedura penale nella parte in cui dispone che il giudice del dibattimento ordini la trasmissione degli atti al giudice competente, anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo, quando dichiara con sentenza la propria incompetenza per materia.

Anche l'art. 24, codice di procedura penale, dettato in materia di appello, e regolante l'annullamento della sentenza di primo grado a seguito di errore sulla competenza per materia, implica un identico *iter* processuale imperniato sull'ordine di trasmissione degli atti direttamente al giudice competente.

Per queste norme valgono le argomentazioni a base della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma, codice di procedura penale, esposte nella già citata sentenza n. 76/1993. Tale meccanismo risulta in particolare lesivo del diritto di difesa, perché a fronte di un'accusa modificata preclude all'imputato «la possibilità di richiedere rispetto ad essa l'instaurazione di un rito che comporta benefici (soprattutto in termini sanzionatori) qual è il giudizio abbreviato. Un rito, che, certo, l'imputato non aveva ritenuto di attivare o che gli era stato impedito di ottenere dal mancato consenso del pubblico ministero ovvero dal rigetto del giudice per le indagini preliminari, ma ciò sulla base di un errore attribuibile al pubblico ministero».

L'art. 24, primo comma, codice di procedura penale va dunque dichiarato, al pari dell'art. 23, primo comma, dello stesso codice, costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede, che, a seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per materia, gli atti siano trasmessi al giudice ritenuto competente, anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma, codice di procedura penale nella parte in cui dispone che, a seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per materia, gli atti siano trasmessi al giudice ritenuto competente, anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0487

N. 215

Sentenza 23 aprile-5 maggio 1993

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma.

Istruzione pubblica - Provincia autonoma di Bolzano - Scuole di lingua tedesca - Modulistica e registri - Approvazione ed utilizzo - Presunta contrapposizione di una «scuola tedesca» a una «scuola italiana» - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 473 e 245 del 1992, 104/1989, 747, 731 e 559 del 1988, 152/1986) - Questione sollevata in termini tali da non assumere rilievo costituzionale sotto il profilo della «invasività» delle attribuzioni riservate allo Stato - Inammissibilità.

(Decreto del presidente della giunta provinciale 11 giugno 1992, n. 957/3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri notificato il 21 agosto 1992, depositato in Cancelleria il 7 settembre successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano n. 957/3 dell'11 giugno 1992, recante «Approvazione di diversi moduli e registri per le scuole in lingua tedesca», ed iscritto al n. 33 del registro conflitti 1992;

Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;

Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1993 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Uditi l'Avvocato dello Stato Carlo Bafile per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano;

Ritenuto in fatto

1. Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano in relazione al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 giugno 1992, n. 957/3, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige del 23 giugno 1992, n. 26, supplemento ordinario n. 2, in materia di «approvazione di diversi moduli e registri per le scuole in lingua tedesca».

Con tale decreto, pubblicato in lingua italiana e in lingua tedesca, sono stati approvati i moduli ed i registri che dovranno essere utilizzati nelle scuole in lingua tedesca a partire dall'anno scolastico 1992/93. Gli allegati, che fanno parte integrante del decreto e sono redatti soltanto in lingua tedesca, risultano formulati in termini che il ricorrente ritiene illegittimi. L'intendenza scolastica per le scuole di lingua tedesca è indicata senz'altro come intendenza per le scuole tedesche (Schulamt für die deutsche Schule), e la scuola elementare in lingua tedesca come scuola elementare tedesca (deutsche Grundschule).

Secondo quanto risulta dallo statuto (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, art. 19) e dalle norme di attuazione in materia di ordinamento scolastico nella provincia di Bolzano (d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89), nelle scuole, che sono statali (v. in part. l'art. 3 del citato d.P.R. n. 89 del 1983), è obbligatorio l'insegnamento della lingua tedesca; la funzione ispettiva è svolta distintamente per la scuola in lingua italiana e per quella in lingua tedesca.

Ora, i moduli allegati al decreto, destinati a capillare diffusione, sottendono — ad avviso del ricorrente — l'intendimento di contrapporre una «scuola tedesca», con un suo apparato organizzativo, a una «scuola italiana», che è cosa ben diversa dal distinguere, nell'ambito di una istituzione scolastica unitaria, l'insegnamento nell'una o nell'altra lingua. Non può dunque dirsi che la variazione terminologica sopra indicata sia solo formale: in tal modo si creano convincimenti irreversibili, che toccano un equilibrio delicato come quello etnico-linguistico.

Richiamato l'art. 117 della Costituzione, il Presidente del Consiglio ritiene che la Provincia autonoma di Bolzano abbia travalicato dall'ambito delle sue attribuzioni e, conseguentemente, chiede l'annullamento nelle parti censurate del decreto menzionato, in quanto adottato in violazione dello Statuto e delle norme di attuazione.

2. — Si è costituita la Provincia autonoma di Bolzano, sostenendo l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del ricorso.

Essa ricorda come l'istruzione elementare e secondaria nel suo territorio abbia «carattere statale» (art. 3, primo comma, del citato d.P.R. n. 89/1983), e non sia statale *tout court*. In materia, vale l'autonomia provinciale; e le stesse limitazioni che l'art. 19 dello Statuto pone a tale autonomia debbono essere intese come altrettante eccezioni alla regola generale in base a cui le attribuzioni in materia scolastica sono riservate alla Provincia autonoma. Il ricorso cade dunque nell'equivoco di considerare senz'altro come statali attribuzioni che vanno invece riferite alla sfera di competenza della Provincia autonoma di Bolzano.

La resistente eccepisce, altresì, l'inammissibilità del ricorso, che denunzia non tanto la lesione di attribuzioni statali costituzionalmente riservate quanto la formulazione illegittima degli allegati al decreto del Presidente della Giunta. Perché vi sia conflitto di attribuzione, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non basta lamentare l'esercizio per qualche aspetto illegittimo delle competenze spettanti all'ente; occorre che l'atto risulti invasivo delle competenze costituzionalmente ad esso riservate. Non ci si trova, altrimenti, innanzi a un conflitto costituzionale di attribuzione, ma innanzi a una controversia che ha per oggetto la legittimità di un atto amministrativo.

3. — Prima dell'udienza, hanno presentato memorie la Provincia autonoma di Bolzano e l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Osserva la Provincia che su oltre 175 pagine di moduli e registri allegate al decreto del Presidente della Giunta provinciale, le pagine censurate sono soltanto tre: quella con il frontespizio del «registro di classe» delle scuole elementari, e quelle con il frontespizio del «registro delle valutazioni di fine anno e degli esami finali e di idoneità». D'altra parte, negli allegati si richiama, a piè di pagina, l'art. 3 del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, ove si riafferma il carattere statale delle scuole elementari e secondarie della provincia di Bolzano: il che elimina ogni dubbio circa l'assoluta carenza, da parte della Provincia autonoma, di un intento lesivo delle attribuzioni statali in materia scolastica e si palesa la inidoneità dell'atto impugnato a determinare un conflitto costituzionale di attribuzione.

La resistente chiede, perciò, che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso e, comunque, la sua infondatezza: la dizione adottata negli allegati («scuola tedesca» in luogo di «scuola in lingua tedesca») nulla ha infatti a che vedere con la natura giuridica delle scuole nella provincia di Bolzano e con la titolarità (statale o provinciale) delle relative attribuzioni.

L'Avvocatura generale dello Stato, nel richiamare l'art. 19 dello Statuto speciale che fissa regole molto dettagliate per l'insegnamento nelle scuole nella provincia di Bolzano, osserva come l'autonomia normativa ed amministrativa riconosciuta alle province autonome dagli articoli 8 e 9 dello Statuto stesso risulti circoscritta, oltre che dal già citato art. 19, dalle norme di attuazione introdotte dal d.P.R. n. 89 del 1983. E sottolinea che il testo del decreto è corretto sia nell'intitolazione sia nell'art. 1 (ove, a differenza degli allegati, si usa la legittima dicitura di «scuole in lingua tedesca»); mentre sono gli allegati, nelle parti denunciate, che testimoniano come la Provincia abbia travalicato dall'ambito delle sue attribuzioni, e non sia incorsa in un mero vizio di legittimità denunciabile innanzi al giudice amministrativo.

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano in relazione al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 giugno 1992, n. 957/3, che approva moduli e registri per le scuole in lingua tedesca.

Il ricorrente appunta le sue censure non sul testo del decreto; ma sugli allegati che, a suo avviso, sono formulati in termini illegittimi, contenendo un riferimento terminologico alla «scuola tedesca» (anziché alla «scuola in lingua tedesca»), in tal modo toccando un equilibrio delicato come quello etnico-linguistico.

2. — Va preliminarmente verificata l'ammissibilità del conflitto di attribuzione in esame sotto il profilo dell'attitudine del decreto impugnato a ledere la sfera delle attribuzioni, costituzionalmente riservate, del ricorrente. Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, per promuovere il conflitto di attribuzione non basta che il «cattivo esercizio» del potere si manifesti nell'illegittimità dell'atto, sindacabile innanzi al giudice amministrativo con gli ordinari mezzi di tutela giurisdizionale, ma occorre che esso configuri una lesione o menomazione delle competenze costituzionalmente garantite al soggetto ricorrente (sentt. nn. 473 e 245 del 1992, 104/1989, 747, 731 e 559 del 1988, 152/1986).

Il Presidente del Consiglio denuncia la scorretta formulazione terminologica di alcuni allegati al decreto emanato dal Presidente della Giunta provinciale, alla luce della disciplina che lo Statuto speciale pone sull'insegnamento nelle scuole materne, elementari e secondarie (art. 19 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), ritenendo che siano state vulnerate le competenze dello Stato in materia.

Si tratta, invero, di un'occasionale imprecisione, che ha carattere meramente formale e non intacca il principio del bilinguismo, né si rivela idonea ad incidere nella sfera delle attribuzioni statali in materia di istruzione elementare e secondaria. Negli stessi allegati, la nota a piè di pagina conferma il carattere statale dell'istruzione elementare e secondaria nella Provincia autonoma, richiamando espressamente il disposto l'art. 3 del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89.

La questione sollevata dal Presidente del Consiglio si risolve dunque in un problema di legittimità degli allegati al decreto del Presidente della Giunta provinciale e non assume, al presente, rilievo costituzionale, sotto il profilo della «invasività» delle attribuzioni riservate allo Stato.

Conseguentemente, il conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri va dichiarato inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, in relazione al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 giugno 1992, n. 957/3, in materia di «Approvazione di diversi moduli e registri per le scuole in lingua tedesca», con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0488

N. 216

Sentenza 23 aprile-5 maggio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Navigazione - Regione Umbria - Navigazione sul lago Trasimeno - Limitazioni tecniche in riferimento alla tipologia delle motorizzazioni delle imbarcazioni - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (cfr. sentenza n. 283/1992 - Norma derivante da una valutazione discrezionale e d'ordine tecnico del legislatore) - Inammissibilità.

(Legge regione Umbria 19 luglio 1988, n. 23, art. 5, primo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, della legge della Regione Umbria 19 luglio 1988, n. 23 (Disciplina della navigazione sul Lago Trasimeno), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 21 luglio 1992 dal Pretore di Perugia nel procedimento civile vertente tra Spina Giovanni e la Provincia di Perugia, iscritta al n. 556 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1992;

2) ordinanza emessa il 29 luglio 1992 dal Pretore di Perugia - sezione distaccata di Castiglione del Lago nel procedimento civile vertente tra Ceccarini Fabio e la Provincia di Perugia, iscritta al n. 672 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione di Spina Giovanni e della Provincia di Perugia nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1993 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Udito l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto in fatto

1.1. — Nel corso di un procedimento di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione del presidente della Provincia di Perugia per il pagamento di una sanzione pecuniaria, irrogata per avere l'opponente navigato sul lago Trasimeno con una imbarcazione munita di motore a benzina di potenza fiscale superiore alla massima consentita (9 cavalli fiscali) dall'art. 5, primo comma, della legge della Regione Umbria 19 luglio 1988, n. 23, il Pretore di Perugia, con ordinanza del 21 luglio 1992 (R.O. n. 556/1992), ha sollevato questione di legittimità costituzionale di quest'ultima norma.

Il giudice *a quo*, dopo aver premesso che il secondo comma del detto art. 5 deroga al limite dei 9 cavalli fiscali — stabilito in via generale dal primo comma dello stesso articolo — per le sole imbarcazioni munite di motore diesel, consentendo la navigazione di queste ultime anche con potenza fiscale superiore, purchè la «potenza effettiva» massima, come indicata nel libretto d'uso del motore, non superi i 25 cavalli fiscali, dubita della legittimità costituzionale di detto articolo per asserito contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Sostiene difatti che la disparità di trattamento, fra gli utenti di motori a benzina e quelli di motori diesel, «non sarebbe razionalmente giustificata» in relazione alle finalità della norma denunciata; finalità che, nei lavori preparatori, sono indicate nella salvaguardia della sicurezza della navigazione e dell'ambiente naturale e nel miglioramento dello sviluppo turistico della zona interessata. Estranea a quelle finalità sarebbe, secondo il rimettente, la potenza fiscale, prevista per i motori a benzina, dal momento che le conseguenze negative che si vogliono prevenire per l'ambiente, la sicurezza e lo sviluppo turistico possono derivare soltanto dalla potenza effettiva.

1.2. — Costituitasi in giudizio, la Provincia di Perugia ha eccepito l'inammissibilità della questione per difetto di interesse dell'opponente nel giudizio *a quo*, non avendo questi impugnato dinanzi al giudice amministrativo un'ordinanza emanata dal Presidente della Provincia di Perugia che aveva disciplinato la materia nei termini poi recepiti nella norma denunciata.

La Provincia deduce, poi, l'infondatezza o addirittura la manifesta infondatezza della questione, sostenendo che le profonde differenze tecniche fra motori diesel e motori a benzina giustificano la diversità di disciplina, avendo il legislatore operato una scelta basata su valutazioni discrezionali d'ordine tecnico che, data la possibilità di manomissione dei motori a benzina dei quali può essere facilmente maggiorata la potenza, hanno sconsigliato dal poter fare riferimento per questi ultimi, come per i motori diesel, alla potenza effettiva.

Con successiva nota illustrativa la stessa Provincia di Perugia ha prospettato a questa Corte l'opportunità di una consulenza tecnica per accertamenti sulle diverse caratteristiche dei due tipi di motori.

1.3. — L'opponente nel giudizio *a quo* ha depositato una memoria ai fini della costituzione nel presente giudizio, ma oltre i termini prescritti dagli artt. 25, secondo comma, della legge n. 87/1953, e 3 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale del 16 marzo 1956.

1.4. — È intervenuto il Presidente della Giunta regionale della Regione Umbria, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha eccepito la inammissibilità della questione sotto due profili:

a) perchè la disciplina prevista per i motori diesel, con riferimento alla potenza effettiva, è derogatoria rispetto a quella generale che fa riferimento alla potenza fiscale;

b) perchè il giudice *a quo*, nel chiedere l'estensione ai motori a benzina della disciplina prevista per i motori diesel, formula un quesito d'ordine legislativo cui la Corte costituzionale non può dare risposta perchè riservato alla discrezionalità del legislatore.

Infondata per l'interveniente è, poi, la questione per motivi analoghi a quelli sostenuti dalla Provincia di Perugia.

2. — Con ordinanza emessa il 29 luglio 1992 (R.O. 672/1992) in un altro procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione del Presidente della Provincia di Perugia per violazione del citato art. 5, primo comma, della legge della regione Umbria 19 luglio 1988 n. 23, il Pretore di Perugia, Sez. distaccata di Castiglione del Lago, ha sollevato identica questione di legittimità costituzionale.

Non si sono costituite in giudizio le parti, nè ha spiegato intervento la Regione Umbria.

Considerato in diritto

1. — Con due distinte ordinanze è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, della legge della regione Umbria 19 luglio 1988, n. 23, il quale ammette alla navigazione sul Lago Trasimeno le imbarcazioni aventi motore della potenza massima di 9 cavalli fiscali, diversamente da quanto previsto dal secondo comma dello stesso art. 5, il quale consente l'uso dei motori diesel, di potenza superiore ai 9 cavalli fiscali, purchè la potenza effettiva massima non superi i 25 cavalli effettivi. Tale disparità di trattamento, fra imbarcazioni con motori a benzina ed imbarcazioni con motore diesel, sarebbe irragionevole in relazione alle finalità della disciplina che, come risulta dai lavori preparatori, è ispirata ad esigenze di tutela ambientale, di sviluppo turistico e di sicurezza della navigazione — per il perseguimento delle quali dovrebbe avere rilievo solo la potenza effettiva — e dovrebbe quindi essere eliminata riconducendo anche le imbarcazioni con motori a benzina (primo comma) nella disciplina prevista per i soli motori diesel (secondo comma).

2. — Stante l'identità della questione i due giudizi possono essere riuniti e definiti con unica pronuncia.

3. — Va disattesa l'eccezione di inammissibilità dedotta — relativamente alla ordinanza del Pretore di Perugia (R.O. n. 556/1992) — dalla Provincia di Perugia. È difatti influente che l'opponente non abbia impugnato l'ordinanza del Presidente della Provincia stessa che aveva regolato la navigazione sul lago Trasimeno nel senso poi recepito dalla legge regionale n. 23 1988, poichè il giudice rimettente deve fare in ogni caso applicazione nel giudizio *a quo* della legge denunciata, rispetto alla quale è priva di ogni valore tale precedente ordinanza e ciò è sufficiente ai fini della rilevanza della questione.

4. — Deve essere invece condivisa l'eccezione di inammissibilità formulata dalla Regione Umbria interveniente, sotto il profilo del carattere derogatorio della norma assunta a parametro di raffronto.

Come è stato posto in evidenza dalla difesa della Regione stessa, la norma denunciata è frutto di una valutazione discrezionale d'ordine tecnico del legislatore, riferita alle caratteristiche proprie dei motori a benzina, diverse da quelle dei motori diesel. Il secondo comma dell'art. 5 costituisce perciò una deroga prevista per le imbarcazioni con motori diesel rispetto alla prescrizione di carattere generale contenuta nel primo comma (cioè la norma denunciata), che ammette alla navigazione sul lago Trasimeno le imbarcazioni aventi motore con potenza massima di 9 cavalli fiscali. Il carattere derogatorio del secondo comma cit. impedisce che esso possa essere assunto come termine di paragone per censurare la disciplina generale del primo comma, in base alla costante giurisprudenza di questa Corte (v. *ex plurimis*, sent. n. 383, 1992).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, della legge della Regione Umbria 19 luglio 1988 n. 23 (Disciplina della navigazione sul lago Trasimeno) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Perugia e dal Pretore di Perugia - Sezione distaccata di Castiglione del Lago, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1993,

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 217

Sentenza 23 aprile-5 maggio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Reati militari - Assenza dal servizio - Volontaria costituzione - Competenza del tribunale militare del luogo - Insussistenza della irrazionalità sopravvenuta della disciplina della competenza poiché rimasta identica dopo le modificazioni normative - Ipotesi di competenza territoriale alternativa - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (cfr. sentenze nn. 269/1992 e 158/1982) - Non fondatezza.****(C.P.M.P., art. 274, secondo comma).****(Cost., artt. 3, 25 e 97).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 274, secondo comma, del codice penale militare di pace, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 9 luglio e il 2 aprile 1992 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale Militare di La Spezia nei procedimenti penali a carico di Tocci Ottavio e Barile Ciro, iscritte ai nn. 664 e 667 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1993 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto in fatto

1. Nel corso di due distinti procedimenti penali, l'uno a carico di Tocci Ottavio e l'altro nei confronti di Barile Ciro, il primo imputato di diserzione (art. 148, n. 2, codice penale militare di pace) ed il secondo del reato di mancanza alla chiamata (art. 151 codice penale militare di pace), il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di La Spezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 274, secondo comma, codice penale militare di pace, in relazione agli artt. 3, 25 e 97 della Costituzione.

I militari, accusati di diserzione per non essersi presentati nei termini di legge ai corpi di appartenenza (rientranti nella giurisdizione territoriale di Pisa), si erano «volontariamente costituiti», nelle more della celebrazione dell'udienza preliminare, al distretto militare della città di nascita, l'uno, e di residenza, l'altro, da dove poi erano stati, rispettivamente, il secondo avviato alle armi e il primo riavviato alla prosecuzione del servizio militare.

Così, il processo a loro carico, incardinato presso il Tribunale militare di La Spezia (competente anche per il territorio del distretto di Pisa, nel quale rientravano i corpi di appartenenza di entrambi i militari), si sarebbe dovuto rimettere, ai sensi dell'art. 274 codice penale militare di pace, ai Tribunali dei luoghi dov'era avvenuta la «volontaria costituzione» degli imputati.

2. — Ha premesso il giudice remittente che in base all'art. 210 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale — che ha fatto salve le previsioni in materia di competenza stabilite dalle leggi speciali — trova ancora piena applicazione l'art. 274 codice penale militare di pace, attecchendosi in materia di competenza a disciplina speciale rispetto a quella generale del codice di procedura penale.

Ha precisato, altresì, che la nozione di «volontaria costituzione», indicata nella disposizione in esame, non va intesa come attività di costituzione dell'imputato colpito da provvedimento restrittivo della libertà personale, ma nel senso — costantemente affermato dalla giurisprudenza dei tribunali militari — di spontanea presentazione all'autorità militare con l'intenzione di porsi a disposizione di essa.

3. — La norma impugnata, secondo l'ordinanza di remissione, sarebbe in contrasto, innanzitutto, con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione contenuto nell'art. 97 della Costituzione, in quanto fonte di inconvenienti alla funzionalità della giurisdizione militare. Una volta iniziate le indagini preliminari presso l'ufficio di procura nel cui territorio ove ha sede il reparto di appartenenza del militare (o presso cui doveva presentarsi), il processo deve essere trasmesso al Tribunale militare competente per territorio, sede del corpo o reparto dove nel frattempo, per qualsiasi motivo, questi si sia spontaneamente presentato. Deriverebbero, a giudizio del remittente, apprezzabili inconvenienti, giacché la polizia giudiziaria militare resterebbe sempre quella del reparto denunciante, mentre il pubblico ministero competente sarebbe quello del diverso e più lontano Tribunale militare. E, inoltre, il rapporto intercorrente tra l'ufficio del pubblico ministero e la polizia giudiziaria militare, impersonata dai comandanti di corpo ai sensi dell'art. 301 codice penale militare di pace, non si configura come un rapporto esclusivamente processuale, bensì anche ordinamentale, in quanto il procuratore militare della Repubblica riveste contemporaneamente, ai sensi dell'art. 52 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, la qualità di consulente legale dei comandi militari locali in materia di giustizia militare.

Un appesantimento e una complicazione della procedura, che sarebbero non conformi al principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

4. — Ad avviso del giudice *a quo*, la norma sarebbe viziata altresì dalla violazione dell'art. 25, primo comma, della Costituzione. Essa consentirebbe all'imputato la scelta dell'organo che lo deve giudicare, attraverso la sua «spontanea presentazione» presso un reparto anziché un altro. La lesione del parametro si rivelerebbe considerando la volontarietà della costituzione, deliberata dopo la consumazione del delitto e indipendentemente da questo. In tal modo si creerebbe una situazione simile a quella che indusse il legislatore, nel 1977, alla modifica dell'art. 39 dell'abrogato codice di procedura penale diretta a sottrarre all'imputato l'anomalo potere di scegliersi l'organo giudiziario, inquirente o giudicante.

5. — Il remittente lamenta, infine, la lesione dell'art. 3 della Costituzione, sostenendo che la disciplina prevista dall'art. 274, secondo comma, sarebbe incongrua e illogica, sia pure in via derivata, in ragione dell'opera abolitiva della Corte costituzionale e di quella riformatrice del legislatore.

Nel precedente sistema normativo, anteriore all'entrata in vigore della legge 5 agosto 1988, n. 330, e del nuovo codice di procedura penale, anteriore altresì alla sentenza n. 503/1989 di questa Corte (la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 308 codice penale militare di pace, che imponeva l'obbligo di arresto in flagranza per qualunque reato militare), la norma impugnata, stabilendo la competenza territoriale del «tribunale militare del luogo dell'arresto, della consegna o della volontaria costituzione», aveva una sua logica spiegazione volta com'era ad evitare «le lungaggini e il dispendio che importerebbero la traduzione di un detenuto da un luogo ad un altro» (relazione al progetto definitivo del codice penale militare di pace del 1941).

Fino al 1988 i militari assenti arbitrariamente dal Corpo venivano, in costanza dell'assenza, colpiti da ordini o mandati di cattura, e potevano essere arrestati, in flagranza, ai sensi dell'art. 308 codice penale militare di pace. Tale sistema è stato abolito dai combinati effetti risultanti dalla riforma della disciplina dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, attuata con la citata legge n. 330 che ha reso inapplicabile l'art. 314 codice penale militare di pace, e dalla declaratoria di incostituzionalità del già menzionato art. 308 pronunciata con la sentenza n. 503/1989.

Essendo venuto meno il sistema dell'obbligatorietà dell'arresto in flagranza per i reati militari, ne è scaturito che, di fatto, la perdurante assenza arbitraria del militare dal reparto viene solitamente eliminata con la «volontaria costituzione» dell'imputato. Ciò in quanto una consolidata e uniforme interpretazione giurisprudenziale equipara la volontaria costituzione alla presentazione a una qualsiasi autorità militare con l'intenzione di porre fine all'assenza, escludendo la necessità di un provvedimento restrittivo. Ne conseguirebbe, perciò, il venir meno di quella logica, e congruenza, che erano alla base della norma censurata.

Considerato in diritto

1. — La Corte è chiamata ad esaminare, in riferimento agli artt. 97, 25, secondo comma, e 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 274, secondo comma, codice penale militare di pace nella parte in cui prevede che, in caso di volontaria costituzione dell'imputato di uno dei reati di assenza dal servizio, la competenza a conoscere del fatto appartenga al tribunale militare del luogo della volontaria costituzione, interpretandosi quest'ultima espressione come effettiva assunzione, o riassunzione, del servizio presso il corpo militare di appartenenza, indipendentemente dall'esistenza d'un provvedimento di coercizione personale a carico del militare inquisito.

Il giudice remittente ritiene che la norma non sia conforme a costituzione, in quanto contrasterebbe: *a)* con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, perché provocherebbe seri inconvenienti al funzionamento della giustizia militare; *b)* con quello del giudice naturale, perché consentirebbe all'imputato la scelta dell'organo giudicante; *c)* con quello di ragionevolezza, perché la disciplina della competenza territoriale dei tribunali militari, un tempo ben giustificata, sarebbe ora — a seguito delle intervenute e non coordinate modificazioni normative — del tutto incongrua ed illogica.

In particolare, la riforma delle discipline dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, attuata con la legge n. 330/1988, che ha reso inapplicabile l'art. 314 codice penale militare di pace, e la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 308 dello stesso codice (sent. n. 503/1989), hanno fatto venir meno il sistema dell'obbligatorietà dell'arresto in flagranza per i reati militari e, quindi, il fondamento della norma ora impugnata, che aveva la sua logica spiegazione nella necessità di evitare lunghe e dispendiose traduzioni di detenuti da un luogo un altro.

2. — La questione è infondata.

Non è dato cogliere come, all'altezza degli attuali livelli tecnologici (telefonia, telematica, ecc.), il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, per effetto di qualsivoglia modificazione o spostamento di competenza, possa seriamente dirsi vulnerato. La materia della competenza, che costituisce uno snodo assai importante tra la disciplina del processo e l'organizzazione giudiziaria, di fatto vive proprio di queste vicende. Né potrebbero altrimenti giustificarsi le norme che disciplinano i conflitti fra più autorità giudiziarie e quelle — non oggetto del presente giudizio — riguardanti gli uffici giudiziari, che sono (o devono essere) organizzati in modo da far fronte agli eventi, almeno ordinari, dei processi.

Nel caso di specie, ci si duole anche degli inconvenienti nascenti dal coordinamento del processo con una disposizione ordinamentale (l'art. 52 del regio decreto n. 1022 del 1941) che attribuisce al procuratore presso i tribunali militari la qualità di consulente legale dei comandi locali in materia giudiziaria militare, con la conseguenza (deprecata) di andare incontro a diversi indirizzi e direttive.

Anche tale doglianza non ha pregio, perché risolubile nell'ambito del coordinamento delle diverse autorità di polizia giudiziaria, che è problema comune a tutte le forme (ordinaria e speciali) della giurisdizione penale.

3. — La norma censurata prevedeva, ancora prima delle cennate modifiche legislative, una ipotesi di competenza territoriale alternativa (luogo dell'arresto, della consegna o della volontaria costituzione) per i reati di diserzione, mancanza alla chiamata e allontanamento illecito. Essa, tuttavia, è rimasta tale anche dopo le modificazioni al sistema, previgente, dell'obbligatorietà dell'arresto, in flagranza, per i reati militari.

L'asserita interpretazione del concetto di «volontaria costituzione», prevista dal secondo comma dell'art. 274 codice penale militare di pace, era, del resto, già largamente acquisita in anni precedenti alle sottolineate modificazioni del regime della libertà personale avvenute fra il 1988 e il 1989 (si veda la decisione del Tribunale supremo militare del 18 maggio 1963, che decise il conflitto di competenza tra i pubblici ministeri militari di Padova e di Roma, in favore del secondo). La nuova normativa dei provvedimenti restrittivi della libertà personale ha dunque comportato un effetto indiretto, meramente fattuale, sulla concreta disciplina della competenza territoriale per i reati di assenza dal servizio, facendo accrescere il numero dei casi di «volontaria costituzione» dell'imputato, in ragione della impossibilità di procedere obbligatoriamente al suo arresto. Con il conseguente aumento delle ipotesi di traslazione della competenza dal luogo in cui si era aperto il procedimento a quello della volontaria presentazione dell'imputato.

4. — Non può, pertanto, parlarsi di irrazionalità sopravvenuta della disciplina della competenza, poiché essa non è strutturalmente mutata, essendo rimasta identica anche dopo le cennate modificazioni normative. Né l'accrescersi, in fatto, della frequenza di uno dei tre criteri di radicamento della competenza (quello della «volontaria costituzione») rispetto agli altri due può ritenersi produttivo d'un irrazionale meccanismo di individuazione del giudice, poiché — nella previsione del legislatore — è soddisfacente il funzionamento anche di uno qualsiasi dei tre criteri, essendo essi del tutto equivalenti. Ciò che spiega pure l'infondatezza della ipotizzata lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge.

5. — Nella specie, come già si è detto, si versa in una ipotesi di competenza territoriale alternativa «la cui risoluzione pur sempre avviene in base a meccanismi stabiliti *a priori* dall'organo legislativo» (sent. n. 269/1992 che richiama la sent. n. 158 1982).

A tale proposito questa Corte, nel riaffermare che il principio della precostituzione del giudice sancito nell'art. 25, primo comma, della Costituzione è rispettato «allorché l'organo giudicante sia stato istituito dalla legge sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non già in vista di singole controversie» (sent. n. 269/1992 e sentt. ivi citate), ha ribadito che, comunque, «nulla [esso] ha da vedere con la ripartizione della competenza territoriale tra giudici, dettata da normativa nel tempo anteriore alla istituzione del giudizio» (sent. n. 269/1992, che richiama testualmente la sent. n. 251 1986).

E se nel caso esaminato con la sentenza n. 88 del 1962 l'alternativa fra più giudici venne ritenuta non conciliabile con l'art. 25 della Costituzione, perché la sua risoluzione era affidata alle scelte «discrezionali» inerenti alla «designazione» del giudice per il singolo processo con provvedimento autoritativo ed insindacabile di organi dello stesso potere giudiziario, e dunque *a posteriori*, nel caso esaminato con la sent. n. 269/1992 la risoluzione riguardava, al contrario, un meccanismo stabilito *a priori* dal legislatore. Né si dica che la «scelta» tra i fori alternativi, quando è rimessa a un comportamento rilevante della parte, integra la lesione del menzionato principio costituzionale.

La possibilità che il legislatore elevi a criterio di radicamento della competenza una attività dell'imputato (che non si riduca però a mero arbitrio) non può dirsi in contrasto con il principio costituzionale di precostituzione del giudice. Ciò non solo perché già con la decisione di commettere un reato in un luogo anziché in un altro l'imputato opera pure la «scelta» dell'ufficio giudiziario che dovrà poi giudicarlo; ma contestualmente perché una tale «scelta», se consente d'individuare l'ufficio giudiziario ove s'incardinerà il procedimento, non per questo consente la scelta del magistrato che in quel processo promuoverà l'azione penale o lo giudicherà. Del resto, costituisce materia sufficiente a garantire la congruità della scelta legislativa con l'invocato parametro costituzionale assumere a criterio di radicamento della competenza un comportamento non puramente arbitrario, che incontri, comunque, un ostacolo nella vischiosità dell'agire quotidiano o in fatti sociali e tecnici (sent. n. 1 del 1965).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di costituzionalità dell'art. 274, secondo comma, codice penale militare di pace sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 97 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di La Spezia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 218

*Sentenza 23 aprile-5 maggio 1993***Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma.**

Comuni e province - Provincia autonoma di Bolzano - Poteri di «vigilanza» e «tutela» - Revoca di un assessore - Rispetto dell'esigenza di tutela di un interesse generale quale quello della difesa dell'ordine pubblico - Inidoneità dell'atto impugnato ad invadere le competenze provinciali - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (cfr. sentenze nn. 771 e 775 del 1988 e 473/1992) - Spettanza allo Stato invitare il sindaco di Selva di Val Gardena a far adottare il provvedimento di cui alla nota n. 26372 del 1° ottobre 1992 - Inammissibilità residuale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano notificato il 28 novembre 1992, depositato in Cancelleria il 2 dicembre successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota del Commissario del Governo in data 1° ottobre 1992, prot. n. 026372, indirizzata al Sindaco del Comune di Selva Val Gardena, avente ad oggetto: «Applicazione della legge 18 gennaio 1992, n. 16», ed iscritto al n. 41 del registro conflitti 1992;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1993 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Uditi l'avvocato Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto in fatto

1. — La Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso notificato il 28 novembre 1992, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in ordine alla nota del Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano dell'1 ottobre 1992 (prot. n. 026372), indirizzata al Sindaco del Comune di Selva Val Gardena, avente ad oggetto: «Applicazione della legge 18 gennaio 1992, n. 16».

La ricorrente premette che l'art. 54, n. 5, dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), attribuisce alla Giunta provinciale i poteri di «vigilanza» e «tutela» sulle amministrazioni comunali. Da ciò, fra l'altro, consegue che — anche ai sensi dell'art. 87 dello Statuto — non spetta al Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano alcun potere di controllo sulle amministrazioni comunali (almeno per quanto riguarda le funzioni non delegate dallo Stato: cfr. art. 87, primo comma, n. 2, dello Statuto); ed in particolare, ai sensi dell'art. 87, primo comma, n. 3, dello Statuto, non gli spettano i poteri di controllo originariamente propri del prefetto, e proprio perchè i poteri di controllo sui comuni sono attribuiti dallo stesso Statuto alla Giunta provinciale.

Ciò premesso, la ricorrente rileva che con la nota impugnata si invita il Sindaco del Comune di Selva Val Gardena a fare adottare dal competente organo il provvedimento di revoca dalla carica dell'assessore (e consigliere) comunale sig. Franz Costa — condannato con sentenza definitiva per il reato di interesse privato in atti d'ufficio —, ai sensi dell'art. 15, quarto comma, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

Con la stessa nota il Commissario del Governo ha altresì ritenuto di fare presente al Comune che il provvedimento di revoca da emanarsi non sarebbe soggetto al controllo di legittimità della Giunta provinciale di cui all'art. 57 del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R.G. 19 gennaio 1984, n. 6). A tenore della lett. *l*) di tale articolo sono infatti sottoposti al controllo di legittimità provinciale «gli atti di convalida e di nomina degli organi delle amministrazioni comunali, nonché quelli di presa d'atto delle dimissioni o che dispongono la decadenza, la revoca o la surrogazione degli organi medesimi»; ma, secondo il Commissario del Governo, tale disciplina — anche in base a quanto stabilito dall'art. 49 del relativo regolamento d'esecuzione (d.P.R.G. 12 luglio 1984, n. 12) — sarebbe applicabile solo al Consiglio comunale, alla Giunta comunale ed al Sindaco, non anche agli atti relativi ai singoli consiglieri ed assessori comunali.

Ciò posto, la ricorrente osserva quanto segue.

È in primo luogo da contestare l'assunto da cui muove la impugnata nota del Commissario del Governo: che cioè la disciplina dell'art. 15, primo e quarto comma, della legge n. 55 del 1990 (come modificato dalla legge n. 16 del 1992) sia di per sé direttamente applicabile alla Provincia autonoma ricorrente ed agli organi dei comuni in essa esistenti. Com'è noto, infatti, nella Regione Trentino-Alto Adige, la disciplina dell'ordinamento dei comuni — ivi compresa quella relativa all'elezione degli organi comunali, nonché alle cause di ineleggibilità e di decadenza dei consiglieri ed assessori comunali — appartiene alla competenza legislativa (concorrente) della stessa Regione Trentino-Alto Adige, ai sensi dell'art. 5, primo comma, dello Statuto speciale.

Si aggiunga che, di fatto, la Regione Trentino-Alto Adige ha ampiamente esercitato la suddetta potestà legislativa, fra l'altro stabilendo una particolare disciplina delle cause di ineleggibilità e di decadenza dei consiglieri ed assessori comunali, contenuta nel «Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali» (d.P.R.G. 29 gennaio 1987, n. 3), nonché nel già citato «Testo unico delle leggi sull'ordinamento dei comuni».

In ordine, pertanto, alla citata legge n. 55 del 1990 (e nei limiti in cui essa ponga «principi fondamentali della materia») potrà porsi tutt'al più un problema di eventuale adeguamento della disciplina legislativa regionale: che è cosa ben diversa da ciò che invece è contenuto nella nota impugnata.

In secondo luogo, prosegue la ricorrente, anche qualora — in denegata ipotesi — la disciplina della legge n. 55/1990 fosse direttamente applicabile ai comuni trentini, egualmente la impugnata nota del Commissario del Governo risulterebbe essere lesiva delle attribuzioni costituzionali della Provincia ricorrente.

Infatti il Commissario del Governo, con quella nota, evidentemente pretende di esercitare un potere di vigilanza e di tutela sul comune di Selva Val Gardena. Ma si è detto che nella Regione Trentino-Alto Adige i poteri di controllo (di «vigilanza» e di «tutela») sulle amministrazioni comunali e sui loro organi spettano esclusivamente alle Giunte provinciali, secondo quanto stabilito dall'art. 54, n. 5, dello Statuto speciale.

Pertanto, la surriferita determinazione della nota impugnata, con la quale il Commissario invita il Comune di Selva a provvedere alla revoca dell'assessore Franz Costa («dandone immediata informazione a questo ufficio») è palesemente invasiva delle attribuzioni della Provincia ricorrente. È a questa, e solo a questa, che spetta — ove ne sussistano i presupposti legali — di sollecitare il Comune a dichiarare la decadenza dei consiglieri ed assessori (v. art. 21, ultimo comma, d.P.R.G. 19 gennaio 1984, n. 6, citato).

Né si potrebbe ritenere che il Commissario abbia inteso esercitare un potere sostitutivo, a causa dell'inerzia della Provincia. Ciò è da escludersi, sia perché il Commissario non ha — nel caso di specie — un tale potere; sia perché, se avesse comunque inteso esercitare un potere siffatto, avrebbe dovuto — anche in ossequio al principio di leale collaborazione — indirizzare la nota alla Provincia autonoma, anziché direttamente ed esclusivamente al comune.

Sotto ogni aspetto, dunque, risultano lese le attribuzioni provinciali di controllo sui comuni, stabilite dall'art. 54, n. 5, dello Statuto. Corrispondentemente il Commissario ha esorbitato dalle attribuzioni che per esso, in modo tassativo (perché ciò corrisponde alla esigenza di garantire l'autonomia provinciale), sono stabilite dall'art. 87 dello Statuto. Attribuzioni fra le quali — come si è già detto in precedenza — non ve n'è alcuna su cui possa fondarsi la nota in questione.

Infine, prosegue la Provincia, la nota impugnata lede le suddette attribuzioni provinciali anche sotto un ulteriore profilo, laddove essa afferma che il richiesto provvedimento comunale di revoca (della nomina ad assessore e della convalida della elezione a consigliere) sarebbe sottratto al controllo di legittimità da parte della Provincia.

Il potere della Giunta provinciale di esercitare il controllo sugli atti dei comuni è fondato anch'esso sull'art. 54, n. 5, dello Statuto. Si è visto come in base all'art. 57, lett. 1), del d.P.R.G. n. 6/1984 siano soggetti a tale controllo provinciale tutti gli atti di «convalida e di nomina degli organi delle amministrazioni comunali», come pure quelli di «presa d'atto delle dimissioni» e quelli che dispongono «la decadenza, la revoca e la surrogazione degli organi medesimi».

È chiaro che si tratta di tutti gli atti di questo tipo che riguardino il consiglio comunale, la giunta ed il sindaco, come pure (nel caso di organi collegiali: consiglio e giunta) degli atti che riguardino i componenti dei medesimi.

Che sia così è dimostrato dal fatto stesso che la suddetta disposizione fa riferimento anche alla ipotesi di «surrogazione degli organi medesimi»: infatti la surrogazione può aversi, evidentemente, soltanto per i singoli consiglieri comunali: come pure è comprovato dal fatto che la suddetta disciplina diventerebbe palesemente assurda se si dovesse interpretare nel senso che, in base ad essa, l'atto che pronuncia la decadenza o la revoca del Sindaco (o dell'intera Giunta) debba essere sottoposto al controllo di legittimità della Giunta provinciale, e non così, invece, l'atto, di identico contenuto, che riguardi invece un assessore.

Le argomentazioni che, in senso contrario, vengono addotte dal Commissario del Governo sono del tutto infondate. Esse si riducono, infatti, ad un richiamo della norma contenuta nell'art. 49 del regolamento di esecuzione (d.P.R.G. 12 luglio 1984, n. 12) del suddetto Testo unico sull'ordinamento dei comuni. La quale norma stabilisce che, ai fini della lett. 1) dell'art. 57 del Testo unico, sono organi dell'Amministrazione comunale quelli individuati dall'art. 1 del citato Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali (d.P.R.G. n. 3/1987): cioè il consiglio comunale, la giunta ed il sindaco. Ma l'argomento risulta essere del tutto inconsistente sol che si consideri: *a)* che trattandosi di una norma regolamentare di esecuzione essa non può che avere valore ricognitivo e specificativo di quanto già stabilito dal Testo unico (pena la sua illegittimità); *b)* che anche ai sensi dell'art. 49 del regolamento, gli atti di cui all'art. 57, lett. 1), sottoposti al controllo di legittimità sono quelli che riguardano il sindaco, la giunta, il consiglio comunale, ed anche — evidentemente — i singoli componenti di questi ultimi organi collegiali.

2. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, riservandosi di illustrare le proprie ragioni in una successiva memoria, conclude per il rigetto del ricorso, richiamando comunque la sentenza di questa Corte n. 407/1992.

3. — Con memoria depositata nei termini, l'Avvocatura dello Stato osserva quanto segue.

In ordine alla inapplicabilità alla Provincia ricorrente della disciplina posta dall'art. 15, primo e quarto comma della legge n. 55 del 1990, come modificato dalla legge n. 16/1992, il motivo è privo di fondamento: basta, in proposito, richiamare la recentissima sentenza n. 407/1992 pronunciata da questa Corte su ricorso della Provincia autonoma di Trento.

Quanto, poi, al preteso esercizio di un inesistente potere di vigilanza e tutela sul Comune di Selva Val Gardena da parte del Commissario del Governo e correlativa pretesa invasione di attribuzioni della Provincia, anche questa censura è infondata.

Come ha affermato questa Corte con la citata sentenza n. 407 del 1992, infatti, le attività in esame esulano dalla materia del controllo sugli organi. Inoltre, il Commissario non intese, con la lettera 1° ottobre 1992, attribuirsi alcun potere di vigilanza o tutela: l'espressione «dandone immediata informazione a quest'ufficio», contenuta nella lettera di invito, era esclusivamente rivolta ad acquisire notizie sull'esito del procedimento di competenza del Comune. E ciò al fine di promuovere l'azione di decadenza dinanzi all'A.G.O. (art. 9/*bis* d.P.R. n. 570/1960) nel caso di eventuale inerzia del Consiglio comunale.

Secondo la giurisprudenza della Corte, del resto, la semplice richiesta di informazioni non può considerarsi invasiva (sent. n. 465/91).

In ordine, infine, alla pretesa sottrazione della deliberazione di revoca della convalida dell'elezione al controllo di legittimità delle province, si osserva che la censura è innanzitutto inammissibile, poiché gli ultimi due commi della lettera in epigrafe contengono univocamente la mera espressione di un parere giuridico circa la non sottoposizione a controllo dei provvedimenti dichiarativi in esame; parere che non può, in quanto tale, considerarsi invasivo della competenza provinciale.

Ad ogni modo il parere del Commissario appare ineccepibile nel suo contenuto.

Ed invero le delibere comunali nella materia che qui interessa non sono soggette al controllo dell'organo tutorio. L'art. 58 del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni limita il potere di annullamento della giunta provinciale alle sole «deliberazioni di cui all'articolo precedente», il quale stabilisce — alla lett. l) — che il controllo di legittimità sia esercitato solo sugli «atti di convalida e di nomina degli organi delle amministrazioni comunali, nonché quelli di presa d'atto delle dimissioni o che dispongono la decadenza, la revoca o la surrogazione degli organi medesimi».

Non solo, ma l'art. 49 del Regolamento chiarisce in maniera inequivocabile che «sono organi dell'amministrazione comunale ai fini della lett. l) dell'art. 57 del testo unico, quelli individuati dall'art. 1 del testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali».

La richiamata norma — cui corrisponde attualmente l'art. 1 d.P.G.R. 21 gennaio 1987 n. 3/l, intitolato «Organi dell'Amministrazione comunale» — stabilisce che «ogni Comune ha un Consiglio, una Giunta ed un Sindaco».

La situazione normativa, per espressa precisazione del legislatore, è oltremodo chiara: solamente il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco debbono e possono considerarsi «organi dell'amministrazione comunale» ai fini del controllo di legittimità previsto dal citato art. 57, lett. l).

Trattasi, evidentemente, di una definizione tassativa cui sono e rimangono assolutamente estranei sia i singoli consiglieri sia i singoli assessori.

4. — Anche la Provincia di Bolzano ha depositato memoria, sviluppando le argomentazioni contenute nel ricorso ed insistendo per il suo accoglimento.

Considerato in diritto

1. — La Provincia di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in ordine alla nota del Commissario del Governo del 1° ottobre 1992, indirizzata al Sindaco del Comune di Selva Val Gardena, avente ad oggetto: «Applicazione della legge 18 gennaio 1992, n. 16».

La ricorrente contesta, innanzitutto, che la normativa dettata dalla citata legge n. 16 del 1992 (recante «Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali») sia ad essa direttamente applicabile, in quanto la disciplina dell'ordinamento dei comuni — ivi compreso quindi tutto ciò che attiene alle cause di ineleggibilità e decadenza dei consiglieri od assessori comunali — appartiene alla potestà legislativa concorrente della Regione Trentino-Alto Adige (art. 5 dello Statuto speciale), già del resto ampiamente esercitata.

Nel caso, invece, in cui dovesse ritenersi che la menzionata legge n. 16 del 1992 sia direttamente operante anche nei confronti dei comuni del Trentino-Alto Adige, la Provincia lamenta che la nota impugnata viola le competenze in materia di «vigilanza» e «tutela» sulle amministrazioni comunali riservate alla giunta provinciale dall'art. 54, n. 5 dello Statuto speciale (nonché, indirettamente, dall'art. 87 dello Statuto stesso, che regola le attribuzioni del Commissario del Governo), nelle parti in cui il Commissario medesimo:

a) invita il Sindaco del Comune di Selva Val Gardena «a voler fare tempestivamente adottare dal competente organo il provvedimento di cui al comma 4 dell'art. 15 della legge n. 55 del 1990 come modificato dall'art. 1 della legge n. 16 del 1992, dandone immediata informazione a questo ufficio»;

b) afferma che l'emanando provvedimento non è soggetto al controllo di legittimità della giunta provinciale, ai sensi dell'art. 57 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni approvato con d.P.G.R. 19 gennaio 1984, n. 6.

2. — Seguendo l'ordine delle censure, va innanzitutto respinta quella, radicale, che si fonda sull'assunto della inapplicabilità della legge 18 gennaio 1992, n. 16 nel territorio della ricorrente.

Basta, al riguardo, ribadire quanto già questa Corte ha affermato nella sentenza n. 407/1992, e cioè che le finalità che con la citata legge si sono intese perseguire sono la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, la tutela della libera determinazione degli organi elettivi, il buon andamento e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche: ciò allo scopo di fronteggiare una situazione di grave emergenza, che coinvolge interessi ed esigenze dell'intera collettività nazionale connessi a valori costituzionali di primario rilievo, con la conseguenza dell'esistenza nella specie dei requisiti che legittimano l'intervento legislativo dello Stato anche quando incida su materie in linea di principio di competenza regionale o provinciale.

3. — Passando alle censure più specifiche, in ordine a quella sopra indicata *sub a)* il ricorso deve essere rigettato.

Nella menzionata sentenza n. 407/1992, la Corte ha già rilevato che l'art. 1 della legge n. 16 del 1992 ha introdotto un'ampia disciplina in tema di eleggibilità (e in genere di capacità di assumere e mantenere cariche di varia natura nelle regioni, nelle province, nei comuni o in altri organismi di autonomia locale), configurando, in particolare, delle nuove cause di ineleggibilità in relazione al fatto di aver subito condanne (o misure di prevenzione) per determinati delitti di particolare gravità. Si è poi osservato che la normativa in esame — che ha sostituito quasi integralmente quella dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 — si inserisce nel filone della cosiddetta legislazione antimafia e persegue essenzialmente, come si è ricordato al punto precedente, finalità ed interessi nazionali connessi a valori costituzionali di rilevanza primaria, in quanto strettamente collegati alla difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Ciò posto, deve ritenersi che, con la nota impugnata — nella parte ora in esame —, il Commissario del Governo ha esercitato un proprio potere di impulso e di vigilanza preventiva, che trova piena giustificazione nella menzionata esigenza di tutelare un interesse generale di sicura spettanza statale, qual'è, appunto, quello della difesa dell'ordine pubblico.

Ne deriva, in conclusione, che non sussiste, nella fattispecie, alcuna lesione delle specifiche competenze provinciali in materia di vigilanza sulle amministrazioni comunali, competenze che, d'altra parte, restano pienamente integre.

4. — Rimane da esaminare la censura relativa alla parte della nota impugnata in cui il Commissario del Governo afferma che il provvedimento da adottare da parte dell'organo comunale sarebbe sottratto al controllo di legittimità della giunta provinciale (cfr. sopra al punto 1, lett. *b*).

In ordine a tale profilo di censura il Presidente del Consiglio dei Ministri solleva un'eccezione di inammissibilità, per inidoneità dell'atto impugnato ad invadere le competenze provinciali.

L'eccezione va accolta.

Invero, nella parte *de qua* la nota in esame, come osserva l'Avvocatura dello Stato, non va al di là della mera espressione di un parere fondato sull'interpretazione della normativa regionale che regola la materia: ne consegue che, per tale parte, la nota medesima, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentt. nn. 771 e 775 del 1988, 473 del 1992), non è idonea a dar luogo ad un conflitto di attribuzioni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato, e per esso al Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano, invitare, con la nota n. 26372 del 1° ottobre 1992, il Sindaco del Comune di Selva Val Gardena a far adottare dal competente organo, in applicazione della legge 18 gennaio 1992, n. 16, il provvedimento indicato nella nota medesima;

Dichiara inammissibile, in ogni altra parte, il conflitto di attribuzione sollevato con il ricorso in epigrafe dalla Provincia di Bolzano in ordine alla nota del Commissario del Governo sopra citata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 219

Sentenza 23 aprile-5 maggio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Polizia di Stato - Inquadramenti - Ex marescialli della terza e quarta qualifica del ruolo degli ispettori - Accesso alla qualifica di commissario - Esclusione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (cfr. sentenze nn. 662/1987 e 158/1985) - Discrezionalità legislativa nella scelta dei sistemi e delle procedure di progressione in carriera dei dipendenti pubblici - Ragionevolezza di una disciplina transitoria differenziata - Non fondatezza.

(Legge 1° aprile 1981, n. 121, art. 36, decima direttiva, n. 30; d.P.R. 24 aprile 1982, n. 336, art. 52).

(Cost., artt. 3, 4 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 36, decima direttiva, n. 30 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), e 52 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 336 (Inquadramento nei ruoli della polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia), promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1992 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Carrante Saido Berardino ed altri contro il Ministero dell'interno ed altro, iscritta al n. 794 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di costituzione di Carrante Saido Berardino ed altri nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 marzo 1993 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Uditi l'avv. Giuseppe Salemi per Carrante Saido Berardino ed altri e l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

I. — Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanza 28 maggio 1992, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione, degli artt. 36, decima direttiva, n. 30 della legge 1° aprile 1981, nn. 121 e 52 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 336, nella parte in cui, a parità di anzianità e titolo di studio, non consentono agli ex marescialli inquadrati nella terza e quarta qualifica del ruolo degli ispettori, di partecipare al concorso riservato per commissario, previsto per le assistenti del disciolto corpo di polizia femminile.

Nell'ordinanza si espone che il giudizio *a quo* ha per oggetto l'impugnazione, da parte di alcuni ispettori capo della polizia di Stato, ex marescialli del disciolto corpo delle guardie di p.s., di due bandi di concorso interno per il conferimento di posti di commissario di ruolo della polizia di Stato. In base a tali bandi, in conformità della normativa impugnata, erano state ammesse a partecipare ai concorsi esclusivamente le appartenenti alla ex carriera di concetto del disciolto corpo della polizia femminile in servizio alla data di entrata in vigore del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 336.

Il giudice *a quo*, nel sollevare questione di legittimità costituzionale, sostiene che la legge n. 121 del 1981 ha attribuito, nel passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento della p.s., una situazione di privilegio alle *ex* assistenti di polizia, avendo stabilito all'art. 36, decima direttiva, n. 30, che i decreti da emanarsi in forza della delega prevista nel primo comma, dovessero assicurare che alle assistenti della polizia femminile, in servizio all'atto della sua entrata in vigore, continuasse ad applicarsi, per un periodo di dieci anni, la normativa vigente per l'accesso alla carriera direttiva concernente gli impiegati civili dello Stato. Il legislatore delegato, pertanto, in conformità di tale direttiva, ha previsto un concorso riservato per titoli di servizio e colloquio per l'accesso alla qualifica di commissario e non ha attribuito lo stesso trattamento agli *ex* marescialli inquadrati nel ruolo degli ispettori.

Il giudice *a quo* ammette che tale diverso trattamento deve farsi risalire a situazioni non equiparate del precedente ordinamento, che collocava le assistenti di polizia nella carriera di concetto; esse, come tali avevano titolo ad accedere *sic et simpliciter* al ruolo degli ispettori di polizia (aventi mansioni di concetto), mentre i marescialli appartenevano a categoria non equiparabile (senza ulteriori verifiche) a quella di concetto. Peraltro, lo stesso legislatore avrebbe «individuato punti di coincidenza fra le diverse posizioni, nel momento in cui ha disposto l'inquadramento di entrambe le categorie, sia pure sulla base di differenti presupposti, nel medesimo ruolo degli ispettori».

In particolare l'equiparazione sarebbe stata riconosciuta: *a*) fra assistenti che abbiano maturato il tredicesimo anno di servizio e marescialli carica speciale che abbiano superato un concorso per titoli di servizio, nonché marescialli di prima classe scelti e di prima classe che abbiano superato un concorso interno per titoli di servizio e colloquio: tutti inquadrabili, sia pure con diverso ordine di graduatoria nella qualifica finale del ruolo degli ispettori; *b*) fra assistenti fino a tredici anni di servizio e marescialli carica speciale che non abbiano superato il concorso o che non vi abbiano partecipato, e marescialli di prima classe aventi titolo per l'inquadramento nella qualifica finale (ma ivi non collocati per mancanza di posti), tutti inquadrabili nella terza qualifica del ruolo degli ispettori.

Il giudice remittente rileva che, per i marescialli carica speciale, la verifica di merito è stata prevista dal legislatore esclusivamente per l'accesso alla quarta qualifica, mentre non è richiesta per l'inquadramento nella terza qualifica del ruolo degli ispettori, «con ciò stabilendosi una assoluta equiparabilità fra assistenti (fino a tredici anni di servizio) e l'anzidetta categoria dei marescialli carica speciale», la quale trova il suo fondamento nella riconducibilità delle mansioni a quelle proprie della carriera di concetto.

Muovendo da tali considerazioni, nell'ordinanza di rimessione si afferma che «nel quadro normativo tracciato dalla decima direttiva è intravedibile una equiordinazione delle categorie assistenti di pubblica sicurezza — marescialli, quanto meno a partire dalla posizione di maresciallo di prima classe, sia pure condizionata ad una previa verifica della professionalità e preparazione culturale, neppure richiesta tuttavia per i marescialli carica speciale, salvo per ciò che concerne l'accesso alla qualifica finale». Ne deriverebbe che le disposizioni che consentono alle sole assistenti di polizia di accedere alle posizioni di commissario, avvalendosi di un concorso riservato per titoli ed esami, senza che analogo beneficio venga accordato agli *ex* marescialli collocati in identica posizione nel ruolo degli ispettori e con coincidente anzianità (e titolo di studio), sarebbero discriminatorie, irrazionali e in contrasto con i principi posti dagli artt. 3 e 97 della Costituzione. Inoltre, la sperequazione attuata all'interno del medesimo ruolo e della stessa qualifica finirebbe con «l'alterare, in tale posizione di lavoro, il rapporto di equiordinazione che pure lo stesso legislatore delegato aveva previsto fra marescialli e assistenti inquadrati nella quarta e terza qualifica ispettiva». L'aver consentito soltanto alle assistenti e non anche ai marescialli una possibilità privilegiata di accesso alla qualifica di commissario, si risolverebbe «in un minor prestigio professionale della categoria all'interno del ruolo e, in definitiva, in una compromissione dello sviluppo della personalità attraverso un lavoro commisurato alle capacità (art. 4 della Costituzione)».

2. — Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, col patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Nell'atto di costituzione si sottolinea la diversità della posizione giuridica delle *ex* assistenti della polizia femminile rispetto agli *ex* marescialli di p.s.

In proposito si espone che la legge 7 dicembre 1959, n. 1083, (istitutiva del corpo di polizia femminile), stabiliva espressamente, all'art. 1, che le assistenti appartenevano alla carriera di concetto e che, per conseguire la nomina in prova ad assistente di polizia di terza classe, occorreva essere in possesso, ai sensi della legge 1^o dicembre 1966, n. 1082, del diploma d'istruzione secondaria di secondo grado e superare due prove scritte e una orale, questa ultima vertente, tra l'altro, su nozioni di diritto penale, di diritto pubblico, di procedura penale, di diritto civile, di legislazione amministrativa, nonché su una lingua straniera.

Le assistenti di polizia femminile, fin dalla loro immissione in ruolo, erano ufficiali di polizia giudiziaria e rivestivano la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Diversamente, ai sensi dell'art. 76 della legge 3 aprile 1958, n. 460, il conferimento del grado di vicebrigadiere aveva luogo, per i nove decimi dei posti disponibili alla data del bando, mediante concorso interno per esami, al quale partecipavano gli appuntati e le guardie in possesso dei requisiti di cui ai successivi artt. 78 e 79; per il restante decimo, mediante esame di idoneità, al quale potevano essere ammessi gli appuntati in possesso dei requisiti previsti dal successivo art. 87.

Per partecipare al concorso per esami, gli appuntati e le guardie dovevano aver prestato almeno tre anni di servizio effettivo nel corpo e non aver superato il trentacinquesimo anno di età; per coloro che fossero in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o titolo equipollente, il periodo di servizio di tre anni era ridotto, rispettivamente, ad anni due e ad anni uno. All'esame di idoneità di cui al suindicato art. 87 erano ammessi gli appuntati in possesso, tra l'altro, di una anzianità di servizio di almeno cinque anni, che avessero riportato, nell'ultimo quinquennio, la qualifica di ottimo.

Successivamente, la legge 23 novembre 1975, n. 634, introdusse modifiche sostanziali alla legge 3 aprile 1958, n. 460, prevedendo che il conferimento del grado di vice brigadiere avesse luogo: *a)* per cinque decimi dei posti disponibili alla data del bando, mediante concorso per esami, al quale partecipavano gli appuntati e le guardie in possesso degli stessi requisiti in precedenza accennati; *b)* per tre decimi dei posti mediante esame di idoneità, al quale partecipavano gli appuntati con almeno tre anni di anzianità nel grado nonché degli altri requisiti sopramenzionati; *c)* per due decimi dei posti mediante scrutinio ad anzianità congiunta al merito degli appuntati con almeno cinque anni di anzianità nel grado e in possesso degli altri requisiti di cui all'art. 3.

Inoltre il legislatore, con l'art. 4 della l. 11 giugno 1974, n. 253, ha consentito l'accesso al grado di vice brigadiere, fino al 31 dicembre 1978, anche ai candidati muniti del solo diploma di licenza elementare.

Ottenuta la nomina di vicebrigadiere, l'avanzamento al grado di brigadiere e poi di maresciallo di seconda classe aveva luogo per anzianità, ai sensi degli artt. 90 e 97 della legge n. 460 del 1958.

L'avanzamento al grado di maresciallo di prima classe, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 97 e segg. della legge n. 460 del 1958 e 11 della legge n. 845 del 1965, aveva luogo, infine, per un terzo dei posti disponibili alla data del 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per esame di merito (al quale potevano partecipare i marescialli di seconda classe con tre anni di anzianità di grado), per un terzo a scelta e per un terzo ad anzianità congiunta al merito.

Dall'esposizione dei rispettivi sistemi di assunzione in servizio e di avanzamento in carriera delle *ex* assistenti di polizia e degli *ex* sottufficiali di p.s., l'Avvocatura generale dello Stato desume l'insussistenza di un'originaria equiparazione tra le rispettive situazioni, che possa dar fondamento alla questione sollevata.

Secondo quanto si deduce con l'atto di costituzione, le norme impugnate concretano una mera applicazione di quanto in precedenza stabilito dall'art. 16 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077. Tale norma permetteva «il conseguimento della nomina a direttore di sezione (qualifica corrispondente a quella di commissario) agli impiegati civili appartenenti alla carriera di concetto della stessa amministrazione, mediante il superamento di un concorso per esami nella misura di un sesto dei posti annualmente disponibili nel ruolo organico».

La questione sollevata, pertanto, sarebbe infondata, mancando nella normativa impugnata il carattere discriminatorio o profili d'irragionevolezza. L'inquadramento dei marescialli carica speciale, di prima classe scelti e di prima classe, attraverso concorsi interni, nel ruolo dell'ispettore, costituirebbe, infatti, un beneficio, sul quale — proprio perché tale — non può fondarsi la pretesa ad ottenerne uno ulteriore, attraverso l'ammissione al concorso riservato alle *ex* assistenti della polizia di Stato, che avevano, rispetto ad essi, nell'ordinamento anteriore, una posizione differenziata.

3. — Dinanzi a questa Corte si sono costituiti i ricorrenti, chiedendo che la normativa sottoposta a giudizio di legittimità costituzionale sia dichiarata illegittima nei termini indicati dall'ordinanza di rimessione. In una successiva memoria, a sostegno di tale richiesta, hanno rilevato che, nell'ordinamento anteriore alla riforma, i marescialli e le assistenti di polizia, «pur nella diversità delle mansioni, avevano attribuzioni sostanzialmente uguali quanto a grado di responsabilità e preparazione professionale», con la conseguenza che la normativa impugnata avrebbe leso il principio di uguaglianza, ostacolando lo sviluppo della personalità dei ricorrenti attraverso l'accesso alle funzioni di commissario, ledendo anche l'interesse al buon andamento della pubblica amministrazione.

Considerato in diritto

1. — Questa Corte è chiamata a decidere se gli artt. 36, decima direttiva, n. 30, della legge 1° aprile 1981, n. 121 e 52 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 336, nella parte in cui, a parità di anzianità e titolo di studio, non consentono agli *ex* marescialli, inquadrati nella terza e quarta qualifica del ruolo degli ispettori, di accedere alla qualifica di commissario partecipando al concorso riservato previsto per le *ex* assistenti del disciolto corpo di polizia femminile, contrastino con gli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione.

Secondo il giudice *a quo* le norme impugnate — inerenti all'attuazione, sul piano organizzativo, del nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza, attraverso l'inquadramento nei ruoli della polizia di Stato del personale che già prestava funzioni di polizia secondo il precedente ordinamento — avrebbero, innanzitutto, posto in essere un'equiparazione tra *ex* assistenti di pubblica sicurezza e talune categorie di *ex* marescialli inquadrati nelle stesse qualifiche del ruolo ispettivo; inoltre esse avrebbero discriminato questi ultimi, ancorché forniti di pari anzianità e titolo di studio, prevedendo solo per le prime l'accesso alla qualifica di commissario attraverso un concorso riservato per titoli ed esami. Ciò con violazione del principio di uguaglianza, di quello di buon andamento della pubblica amministrazione, compromettendo anche lo «sviluppo della personalità attraverso un lavoro commisurato alle capacità», in contrasto con la garanzia in tal senso assicurata dall'art. 4 della Costituzione.

2. — La questione non è fondata.

Va premesso che l'art. 36, decima direttiva, n. 30, della legge 1° aprile 1981, n. 121 ha disposto che il legislatore delegato dovesse prevedere che alle assistenti della polizia femminile «continui ad applicarsi, per un periodo di dieci anni, la normativa vigente per l'accesso alla carriera direttiva prevista per gli impiegati civili dello Stato». L'art. 52 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 336, ha statuito che le assistenti del disciolto corpo di polizia femminile in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo possono, per un periodo di dieci anni da tale data, «accedere alla qualifica di commissario del ruolo dei commissari della polizia di Stato, mediante concorso per titoli di servizio e colloquio, nel limite di un sesto dei posti annualmente disponibili nella dotazione organica delle qualifiche di vice commissario e commissario».

Al concorso sono ammesse le assistenti in possesso di un'anzianità di effettivo servizio non inferiore a nove anni, ovvero non inferiore a cinque anni se in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui alla legge n. 1082 del 1966.

Tali disposizioni non ledono in alcun modo l'art. 4 della Costituzione, non incidendo esse sul diritto al lavoro genericamente garantito dalla norma costituzionale, senza alcun riferimento alla progressione di carriera e senza creare posizioni di diretta tutela (sentenze n. 622/1987 e n. 158/1985).

Quanto ai profili attinenti agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questa Corte ha costantemente affermato che al legislatore va riconosciuta un'ampia discrezionalità nella scelta dei sistemi e delle procedure di progressione in carriera dei dipendenti pubblici, con il limite, derivante dall'art. 97 della Costituzione, che tale scelta sia compatibile con il buon andamento della pubblica amministrazione (sentt. n. 81/1983 e n. 964/1988). In particolare, detta discrezionalità è stata ribadita a proposito dell'ammissione di particolari categorie di pubblici impiegati a concorsi riservati per l'accesso a qualifiche superiori (sentt. n. 187/1990; n. 331/1988; nn. 232 e 188 del 1974). Di tale principio è stata già fatta specifica applicazione (sent. n. 524/1987) riguardo all'inquadramento nei ruoli della polizia di Stato, secondo il nuovo ordinamento, di personale già di ruolo in base all'ordinamento precedente (marescialli carica speciale, marescialli di prima classe scelti, marescialli di prima, seconda e terza classe). Inoltre, alla stregua della suddetta giurisprudenza, la violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, può essere censurata soltanto sotto il profilo dell'arbitrarietà o della manifesta irragionevolezza.

Nel caso di specie, la disposizione impugnata non appare arbitraria o manifestamente irragionevole, trovando fondamento nella differente situazione giuridica che le assistenti del corpo di polizia femminile ed i marescialli avevano nel precedente ordinamento, nonché nella correlata esigenza di dettare una disciplina transitoria la quale — nel regolare il passaggio al nuovo ordinamento — tenga conto di tale posizione differenziata.

In proposito va considerato che la legge 7 dicembre 1959, n. 1088, istitutiva del corpo di polizia femminile, richiedeva per l'accesso al ruolo delle assistenti di polizia, il possesso di un diploma d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado (artt. 5 e 6), la conoscenza di una lingua straniera ed il superamento di un concorso caratterizzato da prove particolarmente selettive comprendenti, tra l'altro, nozioni di diritto penale, di diritto pubblico, di procedura penale, di diritto civile, di legislazione amministrativa in materia di sicurezza pubblica, di protezione e assistenza alle donne e ai minori, nonché legislazione sul funzionamento del tribunale per i minorenni e sull'organizzazione dei centri di rieducazione dei minorenni.

Viceversa, l'accesso al grado di maresciallo, a norma della legge 3 aprile 1958, n. 460 e successive modificazioni, avveniva con un sistema completamente diverso, attraverso il conferimento agli appuntati ed alle guardie di p.s. del grado di vicebrigadiere (artt. 81-86) previo concorso o esame d'idoneità (art. 76); per l'ammissione ad essi non era prescritto il diploma d'istituto d'istruzione secondaria di seconda classe (art. 78), essendo sufficiente quello di scuola media e, in taluni casi (cfr. art. 4 legge 11 giugno 1974, n. 253), il solo diploma di licenza elementare.

Secondo la legge n. 460 del 1958, le materie di esame, differenziandosi da quelle previste per l'accesso al ruolo delle assistenti di polizia femminile, vertevano, per il concorso (art. 80), su «due prove: una scritta su argomenti di cultura generale e d'indole professionale; una orale su materie attinenti ai servizi d'istituto»; per l'esame d'idoneità (art. 88) era prevista «una prova orale su materie attinenti ai servizi d'istituto». Dal grado di vicebrigadiere si accedeva, per anzianità, al grado di brigadiere e poi a quello di maresciallo di terza classe, attraverso un concorso per titoli (artt. 90 e 94). L'avanzamento al grado di maresciallo di seconda classe avveniva per anzianità (art. 96); quello a maresciallo di prima classe, per un terzo per esame di merito (art. 97) «su materie attinenti ai servizi d'istituto (art. 99) e per due terzi «a scelta».

Tale sistema fu in parte modificato dalla legge 13 luglio 1965, n. 845 e dalla legge 28 novembre 1975, n. 634, con disposizioni che, peraltro, non hanno alterato la sostanza del sistema di accesso ai gradi di maresciallo, restando nettamente differenziati, rispetto al concorso per l'accesso al ruolo delle assistenti di polizia, i titoli di studio e le materie d'esame previsti.

Ne deriva che il legislatore, con le norme impugnate, non ha operato un'arbitraria diversificazione tra categorie omogenee, ai fini dell'accesso alla qualifica di commissario attraverso un concorso riservato, ma — al contrario — ha dettato una disciplina appropriata a categorie di personale che, nel precedente ordinamento, erano già differenziate.

In particolare, va sottolineato che tale differenziazione era accentuata dall'art. 3 della legge n. 1088 del 1959, secondo il quale, alle assistenti di polizia femminile — a differenza di quanto avveniva per i marescialli di p.s. — si applicavano «le disposizioni previste per gli impiegati civili dello Stato», ove non espressamente derogate. Poiché le assistenti (art. 1) erano inquadrare nella carriera di concetto, ne derivava l'operatività, in loro favore, dell'art. 16 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, sul passaggio, per concorso interno, del personale della carriera di concetto alla carriera direttiva.

La normativa impugnata, pertanto, con coerenza e con corretto esercizio della discrezionalità, ha confermato, in via transitoria, alle ex assistenti di polizia femminile, per un periodo di dieci anni, la possibilità di tale passaggio, attraverso concorso interno, dato che esse già ne fruivano nel precedente ordinamento, non consentendolo agli ex marescialli di p.s., i quali, viceversa ne erano privi.

Da tali considerazioni discende la non fondatezza della questione anche in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 36, decima direttiva, n. 30, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) e 52 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 336 (Inquadramento nei ruoli della polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia), sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 220:

Ordinanza 23 aprile-5 maggio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato - Eccesso di delega - Ingiuria e diffamazione - Sentenze dibattimentali - Appello della parte lesa costituitasi parte civile - Titolarità dell'azione penale - Difetto di motivazione - Mancata delimitazione del *thema decidendum* - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., artt. 425 e 577).

(Cost., artt. 3, 76, 77 e 112).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 425 e 577 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 29 aprile 1992 dalla Corte di appello di Milano nel procedimento penale a carico di Dolazza Riccardo ed altro, iscritta al n. 708 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione di Kamenetzki Michele nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1993 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Uditi l'avv. Corso Bovio per Kamenetzki Michele e l'Avvocato dello Stato Paolo Di Tarsia di Belmonte per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Dolazza Riccardo e Kamenetzki Michele, imputati del delitto di diffamazione a mezzo stampa in danno di Vimercati Gianni, la Corte di appello di Milano, il 29 aprile 1992, con ordinanza ha ritenuto non manifestamente infondate le eccezioni di incostituzionalità degli articoli 425 e 577 codice di procedura penale prospettate dalle parti; che il giudice remittente ha premesso di avere già sollevato analoga questione di legittimità costituzionale e di aver rimesso gli atti alla Corte costituzionale per la sua risoluzione; che, in considerazione dell'assenza di nuovi e diversi argomenti idonei a far modificare la valutazione espressa in precedenza e della rilevanza delle questioni anteriormente sollevate, ha sospeso il giudizio sino alla pronuncia relativa alla questione già rimessa senza trasmettere gli atti a questa Corte, sulla base dell'asserita sostanziale identità tra le questioni odierne e quelle già al suo esame sulla base dei provvedimenti di trasmissione precedenti;

che con successiva ordinanza in data 3 giugno 1992 la Corte milanese, in risposta alla memoria presentata dalla difesa del Kamenetzki, vista la propria ordinanza che disponeva soltanto «la sospensione del giudizio fino alla pronuncia della Corte costituzionale sulle questioni di costituzionalità degli articoli 425 e 577 del codice di procedura penale», ha disposto, a modifica del precedente provvedimento, la trasmissione degli atti a questa Corte;

che si è costituito nel presente giudizio l'imputato Kamenetzki, con atto a firma dei suoi difensori, con il quale ha chiesto il rigetto della questione di costituzionalità dell'articolo 425 codice di procedura penale, proposta in relazione all'articolo 76 della Costituzione, sulla base del rilievo che la norma impugnata deve essere interpretata in misura più ampia di come l'abbia interpretata la Corte remittente, e l'accoglimento della seconda questione di legittimità costituzionale, quella con la quale si è sottoposto al vaglio della Corte l'art. 577 del codice di rito, per violazione, ad un tempo, degli artt. 3 e 112 della Costituzione;

Considerato che con la prima ordinanza, pronunciata in data 29 aprile 1992, la Corte d'appello di Milano, senza aver formalmente sollevato le questioni di legittimità costituzionale delle quali fa cenno nel corpo della motivazione e, asserendo di averle già rimesse a questa Corte con due distinti provvedimenti dello stesso ufficio giudiziario, ha irritualmente sospeso il giudizio «sulle questioni di costituzionalità sollevate da que[lla] stessa Corte con ordinanze 11 marzo 1992 e 24 gennaio 1992»;

che con la seconda ordinanza, pronunciata in data 3 giugno 1992, «a parziale modifica» della prima, ha disposto l'invio alla Corte costituzionale di «tutti gli atti processuali del procedimento» *de quo*;

che, anche a volerle considerare come sostanzialmente sollevate, le due questioni di costituzionalità riferite *per relationem* ad altri provvedimenti dello stesso ufficio (peraltro, in uno dei due casi, diversamente composto) sono prive di qualunque, anche minima, motivazione;

che la seconda ordinanza con la quale la Corte remittente ha inteso dare sostegno alla prima, del tutto priva degli elementi costitutivi e necessari a delimitare il *thema decidendum* (non potendosi certo questo ricavare soltanto dall'accostamento delle norme parametro con quelle «impugnate»), nulla ha sostanzialmente aggiunto, essendosi limitata a trasmettere gli atti del procedimento *de quo* a questa Corte;

che, pertanto la questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 425 e 577 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 76, 3, 77 e 112 della Costituzione, dalla Corte di appello di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 221

*Ordinanza 23 aprile-5^o maggio 1993***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo penale - Giudice del dibattimento - Dichiarazione di incompetenza - Trasmissione degli atti al giudice competente - Richiamo alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma, del c.p.p. (cfr. sentenza n. 76/1993) - Manifesta inammissibilità.****(C.P.P., art. 23, primo comma).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 6 luglio 1992 dal Tribunale di Verbania, il 17 settembre 1992 dal Tribunale di Roma, il 6 luglio 1992 dal Tribunale di Varese ed il 26 ottobre 1992 dal Tribunale di Savona, rispettivamente iscritte ai nn. 555, 717 e 763 del registro ordinanze 1992 e al n. 8 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 41, 48 e 51, prima serie speciale, dell'anno 1992 e n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che il Tribunale di Verbania, con ordinanza del 6 luglio 1992, e il Tribunale di Roma, con ordinanza del 17 settembre 1992, hanno sollevato, in relazione agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma, codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che il giudice del dibattimento, quando dichiara la propria incompetenza, ordini la trasmissione degli atti al giudice competente;

che la stessa norma processuale è stata impugnata dal Tribunale di Varese, in riferimento al solo art. 3 della Costituzione, con ordinanza del 6 luglio 1992 e, con ordinanza del 26 ottobre 1992, anche dal Tribunale di Savona, per l'ipotizzata violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 76/1993, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma, codice di procedura penale «nella parte in cui dispone che, quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per materia, ordina la trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo»;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI**LA CORTE COSTITUZIONALE**

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma, codice di procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 76 del 1993 «nella parte in cui dispone che,

quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per materia, ordina la trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo», sollevata dai Tribunali di Verbania, Roma, Varese e Savona con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0494

N. 222

Ordinanza 23 aprile-5 maggio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Ente Ferrovie dello Stato - Sede legale - Dipendenti appartenenti a compartimenti non rientranti nella circoscrizione - Pretore di Roma - Competenza per le controversie - Identica questione già dichiarata manifestamente infondata (cfr. ordinanza n. 492/1992) - Manifesta infondatezza.

(Legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 23; c.p.c., art. 413).

(Cost., art. 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato), e 413 del codice di procedura civile, promossi con n. 21 ordinanze emesse il 3 giugno e il 13 luglio 1992 dal Pretore di Roma, iscritte ai nn. da 719 a 726 e da 747 a 759 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 48 e 50, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanze di identico tenore, depositate il 3 giugno e il 13 luglio 1992, ha sollevato, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210, e dell'art. 413 del codice di procedura civile, nella parte in cui consente di adire il Pretore di Roma (territorialmente competente in quanto giudice nella cui circoscrizione ha sede legale l'Ente Ferrovie dello Stato) anche ai lavoratori i quali prestano servizio presso le dipendenze di tale Ente che non rientrano nella sua circoscrizione;

che secondo il giudice *a quo* l'art. 23 della legge n. 210 del 1985, quale risulta dopo la sentenza n. 117 del 1990 della Corte costituzionale, nel far rinvio alla disciplina generale delle controversie di lavoro dettata dall'art. 413 del codice di procedura civile, porta al sovraccarico di un solo ufficio giudiziario e all'irrazionale distribuzione dei processi, con sospetta violazione del principio di buon andamento introdotto dall'art. 97 della Costituzione, riferibile anche all'amministrazione della giustizia, secondo quanto precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 86 del 1982;

che in tutti i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione;

Considerato che i giudizi, in quanto prospettano la stessa questione, vanno riuniti e decisi con un unico provvedimento;

che identica questione è stata dichiarata manifestamente infondata, con l'ordinanza n. 492 del 1992;

che non sono addotti profili nuovi;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210, (Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato) e dell'art. 413 del codice di procedura civile, nella parte in cui dà facoltà ai dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato di adire il Pretore di Roma, in quanto giudice della circoscrizione in cui l'Ente ha sede legale, anche se addetti a compartimenti e dipendenze dell'Ente che non rientrano nella sua circoscrizione, sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal Pretore di Roma con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0495

N. 223

Sentenza 23 aprile-7 maggio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Acque pubbliche e private - Tribunali delle acque pubbliche - Notificazione delle sentenze alla parte rimasta contumace - Notificazione a mezzo inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* anziché secondo la disciplina del c.p.c. - Modalità prevista solo eccezionalmente in casi particolari quando sia impossibile o sommamente difficoltoso provvedere nelle forme ordinarie - Necessità di tutelare l'esigenza dell'effettiva conoscibilità dell'atto suscettibile di gravame - Illegittimità costituzionale.

(R.D. 11 dicembre 1933, n. 1175, art. 183, ultimo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 183, ultimo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), promosso con ordinanza emessa il 15 maggio 1992 dalla Corte di cassazione - Sezioni unite civili - sul ricorso proposto dal Comune di Guardavalle contro Giovan Francesco Pugliese e Maria Teresa Pugliese, iscritta al n. 769 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visti l'atto di costituzione del Comune di Guardavalle nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1993 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

Uditi l'avvocato Raffaele Mirigliani per il Comune di Guardavalle e l'avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Nel giudicare sul ricorso del Comune di Guardavalle contro Giovan Francesco Pugliese e Maria Teresa Pugliese - per l'annullamento della sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche con la quale era stato dichiarato inammissibile (perché proposto entro l'anno dal deposito, ma oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza) l'appello del Comune avverso la sentenza resa dal Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli - la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 15 maggio 1992, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 183, ultimo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nella parte in cui prevede che la notificazione delle sentenze al contumace va fatta mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il giudice rimettente ricorda che, secondo l'orientamento di questa Corte, per l'efficace esercizio del diritto di difesa, garantito dall'art. 24 della Costituzione, i soggetti ai quali è consentita l'impugnazione di un determinato provvedimento giurisdizionale devono essere posti in condizione di avere conoscenza tempestiva dello stesso per potere utilizzare l'intero termine di decadenza fissato per il gravame. La Corte di cassazione ritiene che le modalità di notificazione della sentenza alla parte contumace, previste per il procedimento dinanzi al Tribunale delle acque pubbliche, non siano idonee a determinare la conoscenza reale della pronuncia giurisdizionale. Mancherebbe ogni giustificazione per non applicare al contumace le disposizioni ordinarie vigenti in materia di notificazione e si configurerebbe, inoltre, un contrasto anche con l'art. 3 della Costituzione, giacché l'identica situazione del contumace nel procedimento speciale dinanzi al Tribunale delle acque e nel giudizio ordinario sarebbe disciplinata, senza giustificazione, in modo diverso.

2. — Si è costituito il Comune di Guardavalle aderendo alle argomentazioni dell'ordinanza di rimessione. Osserva in particolare il Comune che la notificazione della sentenza mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* comprime irragionevolmente le facoltà di difesa e determina una disparità di trattamento rispetto alle garanzie offerte al contumace in tutti gli altri procedimenti giurisdizionali.

3. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione.

L'Avvocatura osserva che nel giudizio ordinario il cancelliere non dà notizia del deposito della sentenza alla parte contumace, per la quale decorre egualmente il termine per l'impugnazione, allo stesso modo di quanto avviene per la parte costituita, cui invece viene data comunicazione del dispositivo. Sarebbe pertanto assicurata, in ragione dell'obbligo di dare comunicazione del dispositivo anche alla parte contumace, una maggiore tutela di essa nel procedimento speciale dinanzi ai Tribunali delle acque pubbliche rispetto al giudizio disciplinato dal codice di rito.

Secondo l'Avvocatura la diversità delle situazioni in cui rispettivamente versano la parte costituita e la parte contumace giustifica le differenti modalità di notificazione della sentenza, che per la prima avviene «al domicilio o residenza dichiarati o eletti» e per la seconda mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*, giacché non si può fare carico all'ufficio dell'onere della ricerca del domicilio o della residenza attuali di chi ha ritenuto di rimanere inerte malgrado la ritualità della chiamata in giudizio.

Inoltre non può essere posta in dubbio, ad avviso dell'Avvocatura, l'idoneità della *Gazzetta Ufficiale* a costituire mezzo legale di conoscibilità delle comunicazioni ivi inserite, in quanto la sua funzione istituzionale è proprio quella di assicurare la conoscenza, nei confronti della generalità, degli atti provenienti dagli organi dello Stato.

Considerato in diritto

1. — La questione sottoposta all'esame della Corte concerne la notificazione delle sentenze dei Tribunali delle acque pubbliche alla parte rimasta contumace. L'art. 183 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, prevede che il cancelliere, dopo la registrazione della sentenza ed entro cinque giorni dalla restituzione degli atti da parte dell'ufficio del registro, notifichi alle parti la sentenza stessa mediante consegna di copia integrale del dispositivo, nella forma stabilita per la notificazione degli atti di citazione. La notificazione è fatta, per le parti costituite, al domicilio o residenza dichiarati o eletti nel Comune ove ha sede il Tribunale. Per la parte rimasta contumace la notificazione «va fatta mediante inserzione sulla *Gazzetta Ufficiale*» (art. 183, ultimo comma). La Corte di cassazione, chiamata a giudicare in ordine all'impugnazione tardiva rispetto al termine decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza sulla *Gazzetta Ufficiale*, dubita che quest'ultima disposizione sia in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione. Difatti le parti devono essere poste in condizione di avere tempestiva conoscenza dei provvedimenti giurisdizionali che hanno facoltà di impugnare, conoscenza assicurata dalla notificazione nei modi ordinari, previsti dal codice di procedura civile, che possono essere sostituiti con forme diverse solo in presenza di particolari situazioni, se i destinatari siano numerosi e di difficile identificazione.

Il giudice rimettente, assumendo come identica la posizione del contumace nello speciale procedimento dinanzi ai Tribunali delle acque pubbliche e nel giudizio ordinario, ritiene inoltre che si sarebbe in presenza di una ingiustificata disparità nel trattamento giuridico delle due situazioni.

2. — Il sistema di notificazione delle sentenze pronunciate dai Tribunali delle acque pubbliche diverge, per alcuni aspetti, da quello comune, delineato dal codice di rito per il processo civile, ed assume caratteri di specialità analoghi a quelli previsti per la notificazione delle decisioni di altri giudici, dinanzi ai quali si svolge un processo connotato dall'interesse pubblico ad una decisione e ad una sollecita formazione del giudicato.

La notificazione della sentenza, dalla quale decorrono i termini per proporre impugnazione (trenta giorni per l'appello e la metà dei termini previsti dal codice di rito per il ricorso per Cassazione, rispettivamente in base agli artt. 189 e 202 del regio decreto n. 1775 del 1933), è effettuata ad iniziativa dell'ufficio, come adempimento attribuito alla cura del cancelliere, che deve provvedere entro un termine prefissato. Non è quindi rimessa alla valutazione ed all'interesse della parte in giudizio, che intenda far decorrere il termine breve per l'impugnazione, anziché il termine di un anno dal deposito della sentenza, altrimenti necessario per il passaggio in giudicato della stessa. La notificazione avviene, inoltre, mediante consegna di copia integrale del solo dispositivo e non dell'intero testo della sentenza, comprendente la motivazione.

Una disciplina analoga, egualmente caratterizzata dalla officiosità dell'iniziativa e dalla comunicazione del solo dispositivo, regola la notificazione delle decisioni dei Commissari regionali per la liquidazione degli usi civici (art. 2 della legge 1º luglio 1930, n. 1078) ed era prevista dall'art. 38 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 per la comunicazione delle decisioni delle Commissioni tributarie. Ma nell'ambito del sottosistema, così caratterizzato, né in questo né in altri casi la notificazione della sentenza avviene mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che ricorrano speciali ragioni che la giustificano adeguatamente.

3. — La notificazione della sentenza suscettibile di impugnazione è preordinata alla formazione del giudicato, se non viene proposto gravame entro il termine breve di decadenza decorrente dalla data della notificazione stessa. Per l'esercizio del diritto di difesa assume quindi particolare rilievo l'adozione di forme di notificazione che portino, in quanto ciò sia concretamente attuabile, l'esistenza ed il contenuto decisorio della sentenza nell'ambito della possibile conoscenza del convenuto rimasto legittimamente contumace.

La Corte ha costantemente affermato che il diritto di difesa in ogni stato e grado del giudizio, garantito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione, può variamente atteggiarsi in funzione delle peculiari caratteristiche dei diversi tipi di procedimento e delle esigenze di giustizia, ma deve essere sempre assicurato in modo effettivo

ed adeguato alle circostanze. Si è anche costantemente ritenuto che fa parte integrante del diritto di difesa porre i soggetti, interessati ad impugnare determinati atti, in grado di aver tempestiva conoscenza di tali atti, in modo da potere utilizzare nella loro interezza i termini legali di decadenza stabiliti dalla legge per l'esperimento del gravame (sentenze n. 303 del 1985, n. 155 del 1980 e n. 255 del 1974).

La notificazione della sentenza assolve la medesima funzione senza che sia possibile distinguere, per questo aspetto, i casi nei quali avviene ad iniziativa della parte interessata da quelli nei quali il legislatore ha preferito disporre che la notificazione sia promossa dall'ufficio.

In entrambe le ipotesi la funzione dell'istituto è la stessa: rendere possibile la conoscenza della decisione e far decorrere in modo certo i termini per l'eventuale gravame, consentendo quindi alla parte che intenda esperire tale rimedio di avere effettiva conoscibilità dell'esistenza e del contenuto decisorio della sentenza pronunciata nei suoi confronti e di utilizzare il termine previsto per impugnarla. Questa esigenza è assicurata dalle forme comuni di comunicazione e notificazione, che permettono di far pervenire l'atto da notificare direttamente all'interessato o, comunque, nella sua sfera di possibile effettiva conoscenza, mentre è solo eccezionale il ricorso a forme di pubblicità, quale l'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*, che determinano una presunzione di conoscenza e che possono essere attuate soltanto in casi particolari, quando sia impossibile o sommamente difficoltoso provvedere nelle forme ordinarie.

L'esigenza di effettiva conoscibilità dell'atto suscettibile di gravame, coesistente al diritto di difesa, è tenuta in conto dalla stessa disposizione denunciata, nella parte in cui la stessa prevede che la notificazione delle sentenze dei Tribunali delle acque pubbliche sia fatta al domicilio o residenza dichiarati o eletti dalle parti costituite.

La disciplina è diversa solo per la parte ritualmente chiamata in giudizio e rimasta contumace, per la quale, pur senza una speciale ragione che renda impossibile o sommamente difficoltosa la notificazione nelle forme ordinarie del processo civile, è prevista l'inserzione del dispositivo della sentenza nella *Gazzetta Ufficiale*, che fa presumere la conoscenza dell'atto, ma che si palesa non adeguata all'effettivo esercizio del diritto di proporre impugnazione utilizzando per intero i ristretti termini decorrenti dalla notificazione, fissati dallo stesso regio decreto n. 1775 del 1933.

La questione sollevata dalla Corte di cassazione è dunque fondata: l'art. 183, ultimo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo in riferimento all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede che la notificazione del dispositivo della sentenza al contumace va fatta «mediante inserzione sulla *Gazzetta Ufficiale*», anziché secondo la disciplina stabilita per le notificazioni degli atti processuali dagli artt. 138 e seguenti del codice di procedura civile. In questo modo, venendo meno la disciplina speciale, le disposizioni del codice di rito trovano applicazione anche in forza del rinvio operato, in via generale, dall'art. 208 dello stesso regio decreto n. 1775 del 1933.

Ogni altro profilo dedotto dall'ordinanza di rimessione rimane assorbito.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 183, ultimo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nella parte in cui prevede che la notificazione del dispositivo delle sentenze al contumace va fatta «mediante inserzione sulla Gazzetta Ufficiale», anziché secondo la disciplina stabilita per le notificazioni degli atti processuali dagli artt. 138 e seguenti del codice di procedura civile.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 224

Sentenza 23 aprile-7 maggio 1993**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Avvocato e procuratore - Iscrizione all'albo previo superamento dell'esame di procuratore legale - Limitazione a quello circondariale nell'ambito del distretto della corte d'appello presso cui è stato sostenuto l'esame - Limite non giustificato in riferimento all'abilitazione all'esercizio della professione e contrario al diritto di libera scelta della circoscrizione nella quale l'interessato può iscriversi per esercitare la professione - Illegittimità costituzionale.

(Legge 24 luglio 1985, n. 406, art. 3, secondo comma; r.d.-l. 27 novembre 1933, n. 578, art. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 406 (Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale), in relazione all'art. 25 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento della professione di avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, con la legge 22 gennaio 1934, n. 36, promosso con ordinanza emessa il 20 marzo 1992 dalla Corte di cassazione - Sezioni unite civili, sul ricorso proposto da Valentino de Castello contro il Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori legali di Belluno ed altri, iscritta al n. 770 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1993 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso del giudizio promosso dal dott. Valentino de Castello per l'annullamento della decisione del Consiglio nazionale forense con la quale era stato rigettato il suo ricorso avverso la reiezione della domanda di iscrizione nell'albo dei procuratori tenuto dal Consiglio dell'ordine di Belluno, la Corte di cassazione, con ordinanza del 20 marzo 1992, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4 e 16, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 406 (Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale), in relazione all'art. 25 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, con la legge 22 gennaio 1934, n. 36. Queste disposizioni prevedono l'iscrizione esclusivamente in un albo compreso nel distretto della Corte di appello presso cui è stato sostenuto l'esame di procuratore legale e il divieto di trasferimento ad altra sede se non siano decorsi almeno due anni dall'iscrizione stessa.

La Corte di cassazione — rilevato che la iscrizione del dott. de Castello nell'albo dei procuratori di Belluno, circoscrizione di residenza, era stata rifiutata in quanto l'interessato aveva sostenuto gli esami di procuratore legale presso la Corte d'appello di Firenze e non era stato iscritto per almeno due anni in un albo circondariale nell'ambito di questo distretto — ricorda che, a seguito delle modifiche all'ordinamento forense introdotte dalla legge 4 marzo 1991, n. 67, il superamento degli esami di procuratore legale consente l'iscrizione nel relativo albo nell'ambito del Tribunale nella cui circoscrizione l'interessato risiede, anche se in un distretto di Corte d'appello diverso da quello nel quale è stato sostenuto l'esame. La nuova disciplina, tuttavia, è ritenuta non applicabile al caso in esame, in quanto l'iscrizione è regolata dalla legge del tempo in cui la relativa domanda è stata presentata.

Ad avviso del giudice rimettente il combinato disposto degli artt. 25 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933 e 3, secondo comma, della legge n. 406 del 1985 contrasterebbe con gli artt. 3, 4 e 16, primo comma, della Costituzione, perché realizza una violazione del principio di parità di trattamento e di ragionevolezza della legge, una lesione del principio di facilitazione delle condizioni di accesso al lavoro e del suo svolgimento ed una ingiustificata limitazione alla libertà di residenza.

Considerato in diritto

1. — La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di cassazione riguarda il vincolo, per coloro che hanno superato gli esami di procuratore legale, di iscriversi esclusivamente in un albo circondariale nell'ambito del distretto della Corte d'appello presso la quale è stato sostenuto l'esame. Questa limitazione — introdotta dall'art. 3, secondo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 406 — si è combinata e cumulata con il preesistente obbligo di permanenza minima della iscrizione in un albo, per almeno un biennio, perché possa essere chiesto il trasferimento ad altra sede nella quale l'interessato intende fissare la propria residenza (art. 25 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578).

Il limite di legittimazione al trasferimento era stato disposto nel contesto di un ordinamento della professione forense che prevedeva, per la iscrizione nell'albo dei procuratori, un numero di posti limitato, la cui consistenza e disponibilità (per l'assegnazione mediante concorso per esami o per trasferimento) dovevano essere annualmente determinate anche in ragione del numero degli affari giudiziari.

Si era dunque in presenza di un sistema unitario (con la possibilità che unica fosse la sede di esami, presso il Ministero di grazia e giustizia), connotato da interessi di carattere pubblico, inerenti al servizio giudiziario, che si affermavano anche nella fase della distribuzione sul territorio di quanti esercitavano la professione di procuratore. Questo sistema è stato «temporaneamente sospeso» dal decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215, ma sostanzialmente abbondato per il consolidarsi della sua mancata applicazione.

Le limitazioni alla mobilità dei procuratori legali successivamente introdotte non riguardano la quantificazione e la distribuzione dei posti, ma tendono a determinare la Corte d'appello presso la quale gli esami possono essere sostenuti e collegano a tale luogo la possibilità di iscrizione all'albo. Così è per l'obbligo di sostenere gli esami nel distretto nel quale si è svolta la pratica professionale; così è, anche, per la possibilità di iscrizione esclusivamente in un albo nell'ambito del distretto di Corte di appello presso la quale l'esame è stato sostenuto (art. 3, rispettivamente primo e secondo comma, della legge n. 406 del 1985).

2. — La Corte di cassazione ritiene che la disciplina sopra descritta possa essere in contrasto con gli artt. 3, 4 e 16, primo comma, della Costituzione.

In particolare, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, il giudice rimettente deduce l'irragionevolezza di una disciplina che pone coloro che hanno superato l'esame e hanno mutato successivamente la propria residenza nell'impossibilità di iscriversi nell'albo del luogo di nuova residenza, rimanendo di conseguenza esclusi dall'esercizio della professione.

L'ordinanza di rimessione sottolinea che la legge 406 del 1985 ha inteso «arginare il fenomeno delle migrazioni dei praticanti procuratori verso sedi di esame ritenute più vantaggiose». Ma a tale scopo — osserva la Corte di cassazione — sarebbe sufficiente l'obbligo di sostenere l'esame presso la Corte d'appello nel cui distretto si è svolta la pratica professionale, essendo del tutto improbabile che al fine di scegliere una sede di esame il praticante procuratore trasferisca altrove la propria residenza per i due anni della durata minima della pratica professionale.

3. — Il limite posto dall'art. 3, secondo comma, della legge n. 406 del 1985 per la prima iscrizione in un albo dei procuratori, unito all'obbligo (che deriva dall'art. 25 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933) di non chiedere il trasferimento per almeno due anni, è così assoluto da non ammettere, nell'interpretazione che è stata data alle disposizioni stesse, alcuna possibilità di deroga, neppure quando il mutamento di residenza non sia affatto elusivo delle finalità della legge ma sia invece dovuto a necessità effettive e sopravvenute, o anche necessario per evitare incompatibilità che l'esercizio della professione nel distretto nel quale si è tenuti ad iscriversi e rimanere iscritti per almeno due anni potrebbe determinare. Il vincolo che così si cumula, in un sistema altrimenti ispirato alla libera scelta della circoscrizione nella quale l'interessato può iscriversi per esercitare la professione, eccede, nel suo modo di essere, le finalità perseguite con l'imposizione del vincolo stesso. Difatti nell'attuale ordinamento forense non sussistono gli originari limiti nel numero e nella distribuzione degli iscritti agli albi delle diverse circoscrizioni, che davano ragione della rigorosa regolamentazione, anche in funzione delle esigenze del servizio giudiziario, della mobilità dei professionisti.

Inoltre l'obbligo di prima iscrizione nell'ambito del distretto nel quale sono stati sostenuti gli esami, previsto come assoluto ed inderogabile, non si giustifica adeguatamente né in rapporto al momento genetico (del collegamento con la sede di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione) né in relazione all'aspetto funzionale (dell'esercizio della professione stessa). Sotto il primo profilo la iscrizione all'albo potrebbe avvenire anche a notevole distanza di tempo dal superamento degli esami senza che, secondo il tenore letterale dell'art. 3 della legge n. 406 del 1985, cessi l'obbligo di prima iscrizione nell'ambito del distretto. Sotto il secondo profilo l'esigenza, anche prospettata, di assicurare almeno per un arco di tempo adeguato e prefissato la rappresentanza di chi affida il mandato al procuratore, non sussiste certamente per la prima iscrizione, che costituisce essa stessa il presupposto per il verificarsi della situazione che si ritiene poi di dover proteggere.

La questione di legittimità costituzionale è pertanto fondata e va dichiarata l'illegittimità costituzionale delle disposizioni denunciate per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Gli altri profili dedotti dall'ordinanza di rimessione sono assorbiti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 406 (Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale) in relazione all'art. 25 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, con la legge 22 gennaio 1934, n. 36.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0497

N. 225

Sentenza 23 aprile-7 maggio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - G.I.P. - Imputato - Visione degli atti depositati in cancelleria - Termine di quindici giorni - Brevità - Emissione del decreto di condanna - Imputato residente o domiciliato all'estero - Mancata previsione dell'invito a nominare difensore nel territorio dello Stato - Nomina di difensore d'ufficio prima della notifica del decreto penale di condanna - Pratica impossibilità di proporre personalmente opposizione - Specialità della disciplina dettata dall'art. 169 del c.p.p. ai fini delle notificazioni, indipendentemente dal rito mediante il quale si procede - Richiamo alla giurisprudenza della Cassazione - Assicurazione in ogni caso del diritto di difesa dell'imputato - Non fondatezza.

(C.P.P., artt. 169, primo comma, 459, 460 e 461).

(Cost., art. 24, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 169, comma 1, 459, 460 e 461 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 1° giugno 1992 dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Massa nel procedimento penale a carico di Roka Attila, iscritta al n. 760 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1993 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto in fatto

Richiesto dal pubblico ministero di emettere decreto penale di condanna nei confronti di un imputato straniero residente — in luogo conosciuto — all'estero, il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Massa ha sollevato, con ordinanza del 1° giugno 1992, questione di legittimità costituzionale degli articoli 169, n. 1), (*recte*: comma 1), 459, 460 e 461 del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Premesso di ritenere accoglibile la richiesta del p.m., quanto a qualificazione del fatto e commisurazione della pena, il giudice remittente osserva che la disposizione dell'art. 169 c.p.p., che regola la notificazione all'imputato all'estero, appare di «incerta interpretazione», giacchè non chiarisce se il procedimento di interpello per la dichiarazione o elezione di domicilio ivi contemplato debba essere attivato dal p.m., prima di richiedere il decreto penale, ovvero dal giudice richiesto di emettere il decreto medesimo. Optato, peraltro, per la impossibilità di «rinviare gli atti al p.m. per l'integrazione dell'attività di indagine ai fini della notifica», il giudice *a quo* reputa che la disciplina del procedimento per decreto sia lesiva del diritto inviolabile di difesa allorchè, come nella specie, concerne un imputato straniero residente all'estero, ravvisando in detta disciplina tre profili di illegittimità costituzionale rispetto al parametro invocato:

1) il primo profilo attiene alla ritenuta brevità del termine di quindici giorni accordato all'imputato per prendere visione degli atti depositati in cancelleria ed assumere quindi le proprie determinazioni in merito alla proposizione dell'opposizione, una volta effettuata la consegna del decreto alla persona abilitata a riceverlo a seguito della dichiarazione o elezione di domicilio *ex art.* 169 c.p.p.: di qui il sospetto di illegittimità costituzionale dell'art. 459 c.p.p. nella parte in cui non prevede, oltre quelli già indicati nella norma denunziata, un ulteriore e generale requisito di ammissibilità della richiesta di decreto penale, ovvero la residenza o il domicilio effettivi dell'imputato nel territorio dello Stato (italiano);

2) il secondo profilo si incentra sul rilievo della mancanza, nell'atto di interpello *ex art.* 169, comma 1, c.p.p., di un invito contestuale all'imputato straniero residente o dimorante all'estero a nominare un difensore nel territorio dello Stato italiano; da tale rilievo discende la notazione per cui all'imputato in argomento non sarebbe consentito l'esercizio dell'opposizione a mezzo di difensore a ciò delegato, e, inoltre — non potendosi a tal fine coordinare l'art. 169 con l'autonoma norma dell'art. 369 c.p.p. che prevede l'invito alla nomina del difensore di fiducia — l'imputato potrebbe non conoscere affatto il luogo di notifica del decreto penale allorchè non vi sia nè nomina fiduciaria da parte dello stesso nè preventiva comunicazione di quale sia il difensore nominato d'ufficio. Per tale profilo, pertanto, viene sottoposto a scrutinio di costituzionalità il combinato disposto degli artt. 169, 459, 460 e 461 c.p.p., nella parte in cui tali norme non prevedono che, ai fini dell'emissione del decreto, l'imputato residente o domiciliato all'estero debba essere invitato, in sede di interpello *ex art.* 169 c.p.p., a nominare un difensore nel territorio dello Stato italiano e, ove ciò non avvenga, che sia nominato un difensore d'ufficio il cui nominativo debba essere comunicato all'imputato prima della notifica del decreto penale di condanna;

3) il terzo profilo attiene alla pratica impossibilità, per l'imputato in discorso, di proporre personalmente l'opposizione, giacchè, non richiamando l'art. 461 c.p.p. la disciplina delle impugnazioni, non sarebbe consentita la proposizione dell'opposizione nelle forme di cui all'art. 583 c.p.p., a mezzo del servizio postale.

A conclusivo sostegno delle argomentazioni sulle questioni, proposte «in via graduata e alternativa», il giudice *a quo* rileva che il procedimento monitorio non è consentito in sede civile allorchè la notificazione all'intimato debba avvenire fuori del territorio della Repubblica (art. 633, ultimo comma, c.p.c.); il che rafforza le perplessità formulate riguardo al procedimento per decreto penale.

È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza di tutte e tre le questioni sollevate, osservando:

a) in ordine al termine di quindici giorni per proporre opposizione, che tale termine appare congruo anche se l'imputato risiede o dimora all'estero, potendo l'opposizione essere proposta anche dal difensore, a tal fine nominato (art. 461, comma 1, c.p.p.), il quale potrà assicurare adeguata difesa tecnica; e che in ogni caso all'imputato che non abbia proposto opposizione è accordato il rimedio della restituzione in termini *ex art.* 462 c.p.p.;

b) in ordine alla denunciata mancanza di un preventivo interpello ai fini della nomina di difensore di fiducia e — in difetto — di una preventiva comunicazione del nominativo del difensore di ufficio, che le formalità di cui il giudice *a quo* richiede l'addizione nella dinamica del procedimento monitorio snaturerebbero la speditezza del rito speciale, creando un anomalo procedimento *sui generis*; in ogni caso, rileva l'Avvocatura, per tale profilo la questione risulta simile a quella già affrontata dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 344 del 1991 e 346 del 1992;

c) in ordine al modo di trasmissione dell'atto di impugnazione, infine, che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice *a quo*, l'opposizione al decreto penale rappresenta una forma di impugnazione — sia pure con peculiarità sue proprie — cosicchè non v'è ragione di non applicare le regole generali dettate negli artt. 568 e seguenti del c.p.p. e, tra esse, appunto la norma che prevede la spedizione dell'atto a mezzo del servizio postale.

Considerato in diritto

1. — Sono state sollevate, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli articoli: a) 459 c.p.p. nella parte in cui, tenuto conto della (ritenuta) brevità del termine di quindici giorni per apprestare da parte dell'imputato la propria difesa, non prevede tra i requisiti di ammissibilità dell'adozione del decreto penale di condanna quello della residenza o del domicilio effettivi dell'imputato nel territorio dello Stato italiano; b) 169, comma 1, 459, 460 e 461 c.p.p. (in combinato disposto), nella parte in cui tali norme non prevedono che l'imputato residente o domiciliato all'estero — in luogo conosciuto — debba essere invitato, contestualmente all'interpello di cui all'art. 169, comma 1, c.p.p., a nominare un difensore nel territorio dello Stato italiano, nonché nella parte in cui, in mancanza di detta nomina, non prevedono la nomina di un difensore d'ufficio il cui nominativo debba essere comunicato al residente all'estero, prima della notifica del decreto penale di condanna; c) 461, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non consente all'imputato residente o domiciliato all'estero di proporre opposizione con le forme di cui all'art. 583 dello stesso codice (a mezzo del servizio postale).

2. — Le questioni non sono fondate.

Anche se, dal modo con cui le questioni stesse sono state prospettate, appare evidente che lo scopo principale cui tende il giudice rimettente — pur ponendo in discussione anche gli artt. 169, comma 1, 460 e 461 c.p.p., in quanto ritenuti inidonei ad assicurare la difesa dell'imputato, residente o dimorante all'estero, avverso il decreto penale di condanna — è la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 459 c.p.p., nella parte in cui non prevede tra i requisiti di ammissibilità per l'adozione del decreto quello della residenza o del domicilio effettivi dell'imputato nel territorio dello Stato italiano, tuttavia per un'esigenza d'ordine logico è opportuno muovere dall'esame dell'art. 169, comma 1, c.p.p.

Questo articolo, nel disciplinare le modalità per effettuare le notificazioni all'imputato all'estero, stabilisce che, se risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero della persona nei cui confronti si deve procedere, come nel caso interessato dal giudizio *a quo*, «il giudice o il pubblico ministero le invia raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione della autorità che procede, il titolo del reato e la data e il luogo in cui è stato commesso nonché l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato». Lo stesso articolo stabilisce altresì che «se nel termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore».

Da quanto precede, tenuto anche conto della collocazione della norma testè richiamata, risulta che essa disciplina in via generale le modalità delle notificazioni all'imputato all'estero, modalità che devono perciò applicarsi indipendentemente dall'adozione del rito attraverso il quale si perviene alla conclusione del procedimento.

Questo significa che le notificazioni degli atti processuali all'imputato all'estero, qualunque sia il rito cui si riferiscano, devono essere effettuate con l'osservanza delle modalità previste dall'art. 169 c.p.p. È perciò con l'osservanza di dette modalità, in mancanza di una norma che espressamente deroghi ad esse nel procedimento per decreto, che deve effettuarsi la notifica dello stesso decreto penale, il che implica che le formalità prescritte da detto articolo per l'imputato all'estero, qualunque sia l'organo che deve effettuarle, devono precedere la stessa adozione del decreto penale di condanna — quando si intenda procedere con tale rito — onde consentire la notificazione di esso secondo quanto previsto in via generale.

3. — Chiariti nei sensi anzidetti il significato e la portata dell'art. 169 c.p.p., vengono meno i dubbi di costituzionalità espressi relativamente agli articoli dello stesso codice che disciplinano specificamente il procedimento per decreto. Difatti, una volta stabilito che all'adozione del decreto penale nei confronti di un imputato residente o dimorante all'estero non possa pervenirsi se non previo l'esperimento delle formalità indicate dall'art. 169 c.p.p., la notifica del decreto penale dovrà effettuarsi nel domicilio eletto o dichiarato nel territorio dello Stato ovvero, in mancanza di tale elezione o dichiarazione o di loro insufficienza o inidoneità, mediante consegna al difensore di fiducia, se nominato dall'imputato a seguito della raccomandata inviagli per l'elezione del domicilio, o, in mancanza, al difensore di ufficio. Relativamente a quest'ultima formalità non osta la circostanza che, come anche precisato da questa Corte (sent. n. 344 e ord. n. 346 del 1992), non sia previsto che l'adozione del decreto penale debba essere accompagnata dalla nomina del difensore d'ufficio, ove non risulti già nominato quello di fiducia. Se questo vale in via generale per la disciplina propria del procedimento per decreto, per quel che riguarda l'ipotesi dell'imputato residente o dimorante all'estero il problema, come valutato e risolto dalle richiamate decisioni nn. 344 e 346 del 1992, deve essere affrontato tenendosi conto della specialità della disciplina dettata dall'art. 169 c.p.p. ai fini delle notificazioni, indipendentemente dal rito mediante il quale si procede.

Orbene, alla stregua dell'art. 169 cit., se, a seguito della raccomandata speditagli alla residenza o alla dimora all'estero, l'imputato dichiara o elegga domicilio in Italia, le notifiche degli atti del processo debbono essergli ivi eseguite, onde il problema non si pone in termini diversi da quello che accade per gli imputati residenti nel territorio italiano e, quindi, perdono rilievo gli inconvenienti addotti dal giudice rimettente. Se invece l'imputato, in luogo della dichiarazione o elezione del domicilio nel territorio italiano, si limita a nominare un difensore di fiducia, il decreto penale deve essere notificato a mani di questo, ai sensi dell'ultima parte del primo comma dell'art. 169 cit. E poichè, come si è rilevato, le formalità prescritte da questo articolo devono essere comunque osservate, ai fini delle notificazioni all'imputato che risiede o dimora all'estero, allorchè questi abbia lasciato senza (idonea) risposta l'interpello formulato ai sensi di tale articolo (e non abbia neppure nominato un difensore di fiducia), dovrà procedersi alla nomina del difensore di ufficio cui effettuare la notifica degli atti processuali in genere, ivi compreso il decreto penale, perchè questa formalità è richiesta, come si è detto, non dalla disciplina del procedimento per decreto (sent. n. 344 e ord. n. 346 del 1992 cit.), bensì dalla disciplina per le notificazioni da eseguirsi in via generale all'imputato all'estero.

La notifica nelle mani del difensore di fiducia o di ufficio, qualora da detto imputato non sia stato dichiarato o eletto domicilio in Italia, appare idonea ad assicurare il diritto di difesa, tenuto conto del fatto che l'imputato ha puntuale notizia del procedimento (attraverso l'interpello ex art. 169 c.p.p.) e che fruisce di adeguato termine — di trenta giorni — per assumere le proprie determinazioni in ordine all'utilità di indicare uno specifico recapito degli atti del procedimento stesso; vengono quindi meno, anche sotto questo profilo, i dubbi di costituzionalità prospettati.

4. — Per quel che riguarda, infine, la censura espressamente rivolta all'art. 461, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non consentirebbe all'imputato residente o domiciliato all'estero di proporre opposizione al decreto penale a mezzo di servizio postale, il problema è superato dalla giurisprudenza della Cassazione. Questa, muovendo, in conformità di precedente giurisprudenza, dalla assimilazione della opposizione a decreto penale ai mezzi di impugnazione, ha ritenuto che l'art. 461, comma 1, c.p.p., secondo cui l'opposizione al decreto penale si propone «mediante dichiarazione ricevuta nella cancelleria», non è incompatibile con la norma contenuta nel successivo art. 583 il quale prevede, in via generale, che l'impugnazione può essere proposta «mediante telegramma, ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata».

Secondo l'indicata giurisprudenza risulta perciò assicurata all'imputato residente o dimorante all'estero, che riceva notizia del decreto notificatogli con l'osservanza delle formalità previste dall'art. 169, comma 1, c.p.p., la possibilità di proporre direttamente opposizione a mezzo posta senza bisogno di dover rientrare in Italia per recarsi personalmente presso l'ufficio giudiziario, il che induce a disattendere anche il dubbio di costituzionalità per ultimo preso in esame, essendo assicurato, anche sotto questo profilo, il diritto di difesa invocato dal giudice rimettente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 169, comma 1, 459, 460 e 461 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Massa con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0498

N. 226

Sentenza 23 aprile-7 maggio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni - Rapporto con la dinamica salariale - Disposizione di aumenti proporzionali ai periodi di riferimento con esclusione della riliquidazione - Difetto di motivazione - Richiesta di pronuncia additiva - Richiamo alle sentenze nn. 42/1993, 92/1991 e 337/1992 della Corte - Monito al legislatore, con riferimento alla costante giurisprudenza costituzionale (cfr. sentenze nn. 173/1986 e 119/1992), circa la proporzionalità e l'adeguatezza dei trattamenti, nel pieno rispetto della propria discrezionalità - Inammissibilità.

(Legge 28 dicembre 1988, n. 544, art. 5; d.-l. 22 dicembre 1990, n. 409, art. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1991, n. 59).

(Cost., artt. 3, 36, 38 e 54).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 5 della legge 28 dicembre 1988, n. 544 (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni) e 3 del d.l. 22 dicembre 1990, n. 409 (Disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico), convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1991, n. 59, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 25 gennaio 1991 dalla Corte dei conti sui ricorsi riuniti proposti da Kronau Gertrude ed altri, iscritta al n. 519 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1991; 2) ordinanza emessa il 10 luglio 1991 dalla Corte dei conti - Servizio giurisdizionale per la Sardegna sul ricorso proposto da Boi Giovanni iscritta al n. 49 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione di Kronau Gertrude ed altro, di Rinaldo Federico e di Boi Giovanni, gli atti di intervento di Marre Maria ed altri nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 marzo 1993 il Giudice relatore Renato Granata;

Uditi gli avvocati Filippo de Jorio per Kronau Gertrude ed altro, Filippo de Jorio e Michelangelo Pascasio per Rinaldo Federico e Boi Giovanni e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio in cui i ricorrenti Kronau Gertrude, Tortorella Angelo e Federico Rinaldo avevano chiesto la riliquidazione delle loro pensioni, la Corte dei Conti — premesso di aver già sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1988, n. 544, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 54 Cost., nella parte in cui detta norma prevede soltanto alcuni aumenti e non la riliquidazione delle pensioni in rapporto alla dinamica salariale e preso atto altresì che questa Corte con ordinanze nn. 293 e 424 del 1990 aveva disposto la restituzione degli atti alla luce delle sopravvenute leggi 27 dicembre 1989 n. 407 e 27 dicembre 1989 n. 409 — ha nuovamente sollevato, con ordinanza del 25 gennaio 1991, la medesima questione (omettendo il riferimento all'art. 38 della Costituzione). Osserva la Corte rimettente che le leggi citate da ultimo, nonché il successivo d.l. 22 dicembre 1990 n. 409 (che ha concesso incrementi percentuali correlati alla decorrenza delle pensioni) non hanno mutato i termini della questione che viene quindi riproposta ribadendo il dubbio di costituzionalità in precedenza avanzato e richiamando i principi affermati nelle sentenze n. 501 del 1988 e n. 1 del 1991 di questa Corte.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità ovvero di infondatezza.

Premesso che la riliquidazione conseguente alla sentenza n. 501 del 1988 per i magistrati ha avuto decorrenza soltanto dal 1 gennaio 1988, mentre per i dirigenti collocati a riposo prima del 1 gennaio 1979 la sentenza n. 1 del 1991 ha riconosciuto il diritto alla riliquidazione soltanto dal 1 marzo 1990, l'Avvocatura rileva come entrambe tali pronunce si siano limitate a riconoscere la riliquidazione quale effetto di specifici benefici accordati alle categorie interessate da particolari provvedimenti legislativi, senza realizzare l'aggancio automatico delle pensioni agli stipendi, aggancio che dovrebbe necessariamente essere introdotto dalla legge, subordinatamente alla disponibilità delle relative risorse finanziarie.

3. — Si sono costituite le parti private insistendo per la declaratoria d'illegittimità. La difesa delle parti qualifica la situazione delle stesse come affine a quella di altre categorie, magistrati e dirigenti, beneficiarie delle sentenze n. 501 del 1988 e n. 1 del 1991. Inoltre — si sostiene in memorie — il Governo incamera i contributi pensionistici sulle retribuzioni, senza accantonarli in alcun Fondo, per poi erogare le pensioni con le esigue disponibilità di bilancio.

Parimenti vengono richiamati gli artt. 36 e 38 Cost. che, per la loro immediata valenza precettiva, garantiscono che il diritto alla pensione, in quanto stipendio differito, non possa svilire nel suo reale potere d'acquisto finendo per divergere enormemente dal trattamento percepito in servizio. Al contrario le parti private auspicano una norma che imponga la riliquidazione della pensione ad ogni variazione di stipendio ovvero assicuri un coefficiente di adeguamento ancorato a valori periodici e facilmente rilevabili.

Concludono richiedendo la declaratoria d'illegittimità, oltre che della norma impugnata, anche degli artt. 1 e 2 della legge n. 177 del 1976 (e delle collegate disposizioni di cui agli artt. 18, secondo comma, della legge 21 dicembre 1978 n. 843 ed alle leggi 29 febbraio 1980 n. 33, 30 marzo 1981 n. 119, 26 aprile 1983 n. 130 e 27 dicembre 1984 n. 730), nonché degli artt. 1, 3, primo comma, e 6 della legge n. 141 del 1985, normativa tutta censurata sotto l'assorbente profilo dell'omessa previsione di un meccanismo di automatica perequazione.

4. — Nel corso di un giudizio in cui il ricorrente Boi Giovanni, appuntato della Guardia di Finanza in congedo dal 4 settembre 1953, aveva impugnato tutti i provvedimenti di liquidazione della pensione richiedendo la corresponsione della stessa sulla base del trattamento del pari grado in servizio con aggancio automatico ad ogni futuro incremento retributivo, la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Sardegna, con ordinanza emessa il 10 luglio 1991, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 36, primo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, primo comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 544 e 3 del d.l. 22 dicembre 1990 n. 409, convertito con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1991 n. 59.

La Corte rimettente premette di aver già sollevato analoga questione per la prima delle due norme e che la Corte costituzionale, con ordinanza n. 167 del 1990, aveva restituito gli atti per il riesame della rilevanza alla stregua della sopravvenuta seconda norma ora censurata. Quest'ultima avrebbe lasciato intatto il profilo d'illegittimità a suo tempo denunziato, consistente nel mancato automatico allineamento tra la pensione e la dinamica retributiva del personale in servizio.

In particolare la Corte rimettente stima del tutto inidonei a garantire tale allineamento i benefici disposti dell'art. 3 del d.l. n. 409/90 cit. che pure ha previsto una riliquidazione sulla base della pregressa anzianità sulla base di un sistema di rivalutazione percentuale.

Risulterebbero pertanto violati i menzionati parametri costituzionali in un quadro normativo che assicura alle categorie in servizio il ricorso agli accordi sindacali per far valere rivendicazioni retributive, mentre espone i pensionati, potenzialmente più bisognosi di tutela, ad un sistema d'inadeguati interventi legislativi.

5. — Anche in questo secondo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione, anzitutto escludendo l'esistenza di un principio generale di adeguamento costante delle pensioni ai mutamenti del potere di acquisto della moneta, in quanto il legislatore ha optato per il sistema delle riliquidazioni nelle misure ritenute di volta in volta compatibili con le risorse della finanza pubblica.

Rileva poi l'Avvocatura come l'originario obiettivo, sancito dalla legge 29 aprile 1976 n. 177, di perequazione delle pensioni alle retribuzioni debba essere perseguito con la necessaria gradualità.

6. — Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita la parte privata la quale ha insistito per la declaratoria di illegittimità delle norme censurate con argomentazioni analoghe a quelle esposte dalla difesa delle parti private nel precedente giudizio incidentale di costituzionalità.

7. — Con ordinanza istruttoria del 21 maggio 1992 questa Corte ha richiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dati informativi in ordine essenzialmente all'andamento parallelo dei trattamenti retributivi e di quiescenza e alla misura degli scostamenti verificatisi nel tempo tra retribuzioni del personale in servizio e pensioni. In ottemperanza alla suddetta ordinanza istruttoria la Presidenza del Consiglio ha trasmesso una comunicazione del 26 settembre 1992 della Ragioneria generale dello Stato contenente dati contabili.

8. — Rifissata l'udienza pubblica, la difesa delle parti costituite — nel ribadire le argomentazioni già svolte in precedenza — ha presentato una memoria in cui sostiene che i pensionati d'annata non dirigenti percepiscono una pensione sensibilmente inferiore a quella percepita dai colleghi pari grado in servizio. Inoltre afferma che la capitalizzazione dei contributi versati dai dipendenti statali (non dirigenti) durante tutto il rapporto di lavoro è superiore a quanto gli stessi riscuotono a titolo di trattamento di quiescenza sicché somme, che avrebbero dovuto essere intangibili perchè finalizzate ad uno scopo garantito dalla Costituzione, sarebbero state distolte dalla loro destinazione pensionistica.

9. — Sono intervenuti con distinti atti cumulativi Marre Maria e altri numerosi pensionati statali sostenendo l'illegittimità costituzionale della normativa censurata.

Considerato in diritto

1. — Sono state sollevate — in riferimento agli artt. 3, 36 e 54 Cost. (ma in realtà anche all'art. 38 Cost., per quanto si dirà) — questioni incidentali di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 5 legge 28 dicembre n. 544 (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni) nella parte in cui in luogo di disporre la riliquidazione delle pensioni in rapporto alla dinamica salariale accorda unicamente aumenti proporzionali ai periodi di riferimento;

b) dello stesso art. 5, comma 1, cit. e dell'art. 3 d.l. 22 dicembre 1990 n. 409 (Disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico), convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1991 n. 59, nella parte in cui non dispongono, per il personale di polizia collocato a riposo anteriormente al 1° gennaio 1986, la riliquidazione della pensione sulla base del trattamento economico del personale in servizio.

2. — Preliminarmente i giudizi vanno riuniti e trattati congiuntamente per identità dell'oggetto:

Va poi dichiarata, in via ancora preliminare, l'inammissibilità degli atti di intervento dei soggetti privati in quanto — a parte la tardività del loro deposito — nessuno di tali intervenienti è parte nei giudizi *a quibus*.

3. — Le questioni sollevate dalla Corte dei conti con le due ordinanze sopra indicate sono riconducibili alla stessa matrice, che è la doglianza di inadeguatezza dei trattamenti pensionistici in relazione ai parametri costituzionali degli artt. 3, 36 e 38 Cost.; quest'ultimo non espressamente citato, ma desumibile dalla motivazione delle ordinanze stesse che peraltro richiamano anche le precedenti ordinanze di rimessione (della medesima Corte) contenenti l'espresso riferimento a tale parametro. Invece l'art. 54 Cost., unicamente citato nel dispositivo della prima ordinanza, è privo di alcuna motivazione oltre a non essere comunque conferente al *thema decidendum* sicchè, in relazione ad esso, la questione è inammissibile.

4. — Sull'asserito presupposto dell'inadeguatezza dei trattamenti pensionistici, in entrambe le ordinanze si chiede una pronuncia additiva che introduca un aggancio automatico e costante di questi alla dinamica salariale, tale dovendo intendersi la «riliquidazione» — invocata dalla Corte rimettente — che renderebbe il sistema conforme ai parametri invocati.

In particolare lo sviluppo argomentativo della seconda ordinanza, che fa riferimento ai miglioramenti economici previsti per il personale (nella specie, di polizia) in servizio da un determinato accordo sindacale (quello recepito con d.P.R. 10 aprile 1987 n. 150) consente di identificare — quale possibile meccanismo di perequazione invocato come contenuto di una pronuncia additiva — la riliquidazione dei trattamenti pensionistici in relazione a ciascun determinato aumento delle retribuzioni accordato in occasione dei periodici rinnovi contrattuali.

In entrambe le ordinanze poi — soprattutto per l'insistito richiamo alla decisione adottata con la sentenza n. 501 del 1988 «a fronte», come in particolare si sottolinea nella seconda ordinanza, «del divario realizzatosi tra trattamento di pensione e di servizio» — può leggersi anche una prospettazione subordinata tendente non già ad introdurre un automatismo, ma unicamente a riportare a livello di adeguatezza i trattamenti pensionistici con una singola operazione di riliquidazione che riduca o azzeri il divario, almeno quando questo sia pervenuto ad un livello assolutamente non più compatibile con i parametri costituzionali invocati.

Soltanto nei limiti così fissati dalle ordinanze di rimessione deve essere esaminata la legittimità costituzionale della normativa censurata non potendo essere prese in considerazione ulteriori questioni prospettate dalle parti private alle quali non è consentito ampliare il *thema decidendum* nel giudizio innanzi alla Corte (v., da ultimo, sent. n. 114 del 1993).

5. — La valutazione della questione di costituzionalità, come sopra posta, deve muovere dal suo inquadramento nella giurisprudenza di questa Corte in tema di adeguatezza dei trattamenti pensionistici.

Da una parte va innanzi tutto ricordato che con la recente sentenza n. 42 del 1993 la Corte ha ritenuto che «esula dai limiti del controllo di legittimità l'operazione additiva richiesta dalle rimettenti sezioni della Corte dei conti», ossia la riliquidazione automatica delle pensioni come conseguenza dell'aumento delle retribuzioni; quindi il fatto che il legislatore, nel prevedere un meccanismo di adeguamento delle retribuzioni del personale in servizio, non abbia parallelamente esteso analogo adeguamento ai trattamenti pensionistici della medesima categoria non rappresenta vulnerazione di alcun canone costituzionale, bensì atto di esercizio legittimo di «una discrezionalità sua propria». In senso conforme possono richiamarsi anche l'ordinanza n. 92 del 1991 — dove si puntualizza che l'estensione alle pensioni del meccanismo di adeguamento periodico delle retribuzioni rappresenta un'«attività ... certamente estranea al sindacato di costituzionalità e viceversa propria del legislatore» — e la sentenza n. 337 del 1992, secondo cui «l'art. 38 Cost. non esige che l'adeguamento delle prestazioni previdenziali ai mutamenti del potere di acquisto della moneta proceda mediante meccanismi automatici», potendo «esso...avvenire» — aggiunge la Corte — «anche con interventi legislativi periodici, la scelta dell'uno o dell'altro metodo essendo rimessa alla discrezionalità del legislatore».

D'altra parte però la Corte (sent. n. 173 del 1986) ha affermato che «la proporzionalità e l'adeguatezza devono sussistere non solo al momento del collocamento a riposo ma vanno costantemente assicurati anche nel prosieguo, in relazione al mutamento del potere di acquisto della moneta». E successivamente, nella sentenza n. 501 del 1988, ha ribadito che dal canone dell'art. 36 Cost. «consegue l'esigenza di una costante adeguazione del trattamento di quiescenza alle retribuzioni del servizio attivo». Ma questa garanzia di adeguatezza della pensione non si traduce necessariamente in un rigido meccanismo di perequazione; la stessa sentenza n. 173/86, appena citata, ha infatti puntualizzato che l'attuazione di tale garanzia «non comporta ... la necessaria ed integrale coincidenza tra la pensione e l'ultima retribuzione, nè un costante adeguamento al mutevole potere di acquisto della moneta, specie per effetto della svalutazione monetaria, ma sussiste una sfera di discrezionalità riservata al legislatore per l'attuazione graduale dei detti precetti». Anche la sentenza n. 20 del 1991 ha affermato che «rientra nel potere discrezionale del legislatore la determinazione delle misure e dei criteri di adeguamento dei trattamenti pensionistici alla variazione del costo della vita nonché delle modalità di perequazione degli stessi».

Ha poi precisato la Corte (sent. 119 del 1992) che i principi di adeguatezza e proporzionalità della pensione (ex art. 36 Cost.) — pur non comportando «che sia garantita in ogni caso l'integrale corrispondenza fra retribuzione e pensione» — richiedono però una «commisurazione del trattamento di quiescenza al reddito percepito in costanza di rapporto di lavoro»; commisurazione questa che può essere variamente attuata «secondo determinazioni discrezionali del legislatore» e la non vincolatezza del *quomodo* di tale commisurazione è in fondo conseguenza del bilanciamento complessivo dei valori in gioco che deve operare il legislatore tenendo conto anche della «concreta ed attuale disponibilità delle risorse finanziarie».

6. — Questo sviluppo della giurisprudenza trova infine la sua più recente affermazione nella già citata sentenza n. 42/93, che, dopo aver escluso che i trattamenti pensionistici possano essere «cristallizzati», prefigura — nella evenienza che «l'andamento delle retribuzioni» pervenga a «discostarsi dalle pensioni bene al di là di quel ragionevole rapporto di corrispondenza, sia pure tendenziale ed imperfetto, a suo tempo richiesto da questa Corte ex artt. 3 e 36 della Costituzione (cfr. sentenza n. 119 del 1991)» — il possibile insorgere di una questione di costituzionalità (sotto il profilo della lesione del principio di adeguatezza) in relazione alla «mancata previsione di un qualsivoglia meccanismo di raccordo fra variazioni retributive indotte dagli aumenti del pubblico impiego e computo delle pensioni». Mancata previsione che è esaltata nel caso di radicale ristrutturazione del sistema retributivo del personale in servizio, quale quello preso in considerazione dalla citata sentenza n. 501 del 1988, la quale pertanto, sotto il profilo della parità di trattamento, non è utilmente invocabile nella attuale vicenda in cui viceversa si controverte degli ordinari miglioramenti retributivi conseguenti ai rinnovi contrattuali.

Va quindi ribadito che la scelta in concreto del meccanismo di perequazione è riservata al legislatore chiamato ad operare il bilanciamento tra le varie esigenze nel quadro della politica economica generale e delle concrete disponibilità finanziarie (non senza tener conto che — secondo la giurisprudenza della Corte: sentenza n. 173 del 1986; sentenza n. 30 del 1976 — nel vigente sistema pensionistico, ispirato anche al principio solidaristico, non è richiesta una rigorosa corrispondenza tra contribuzione e prestazione previdenziale, con il limite, però, della ragionevolezza, soprattutto se si tien conto che alla solidarietà tra lavoratori e pensionati si affianca sempre e comunque una solidarietà più ampia dell'intera collettività); bilanciamento questo che peraltro ha l'ineludibile vincolo di scopo di consentire una ragionevole corrispondenza (evitando che si determini un non sopportabile scostamento) tra dinamica delle pensioni e dinamica delle retribuzioni.

In questa complessiva valutazione il legislatore deve tener presente la necessità di un raccordo tra dinamica retributiva e dinamica pensionistica non nel senso di un costante o periodico allineamento delle pensioni alle retribuzioni, ma nel senso che il verificarsi di una evenienza siffatta (irragionevole scostamento anziché ragionevole corrispondenza) è indice sintomatico — in mancanza di una sostanziale modifica della prestazione lavorativa — della non idoneità del meccanismo in concreto prescelto a preservare la costante sufficienza della pensione ad «assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia mezzi adeguati alle esigenze di vita per una esistenza libera e dignitosa» (v. sent. 173/86 sopra cit. e, in senso conforme, sent. n. 243 del 1992).

7. — Sotto quest'ultimo profilo le informazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio a seguito dell'ordinanza istruttoria del 21 maggio 1992 consentono alla Corte di conoscere che fino al 31 dicembre 1984 si è realizzato (con gradual incrementi destinati a raggiungere il loro completamento al 1° gennaio 1994) il recupero alle pensioni dei miglioramenti attribuiti sui trattamenti di servizio sino alla data del 1° febbraio 1981 e che lo scostamento si manifesta essenzialmente con la tornata contrattuale 1985-1987 e si accentua con quella successiva. Peraltro tale scostamento risulta in parte recuperato anche per effetto dell'operare della perequazione automatica introdotta dall'art. 21 legge 27 dicembre 1983 n. 730, comprensiva del limitato aggancio alla dinamica salariale di cui al primo comma dell'art. 10 legge n. 160 del 1975 esteso anche alle pensioni del settore pubblico (di cui all'art. 1 della legge n. 177 del 1976) dall'art. 14, comma 5, d.l. n. 663 del 1979 convertito in legge n. 33 del 1980; perequazione che — in quanto collegata alla dinamica inflattiva — ha costantemente comportato periodici incrementi dei trattamenti pensionistici.

In questa situazione la Corte ritiene che i dati contabili complessivi forniti dalla Presidenza del Consiglio non dimostrano che lo scostamento sia di tale entità da indurre a dubitare della idoneità — a questo momento — del meccanismo perequativo in atto prescelto dal legislatore a garantire un sufficiente livello di adeguatezza delle pensioni.

Peraltro, il divario allo stato esistente, da un lato, può assumersi come indice rivelatore della opportunità di perseguire un più avanzato livello di raccordo il cui raggiungimento rientra nella discrezionalità del legislatore nel più ampio contesto della generale politica economica e nei limiti delle risorse disponibili; dall'altro può e deve richiamare l'attenzione del legislatore sulla necessità di sorvegliare l'andamento del fenomeno al fine di evitare che esso possa pervenire a valori critici, tali che potrebbero rendere inevitabile l'intervento correttivo della Corte.

Ma nel presente giudizio, una volta verificata la non inidoneità, al momento, del meccanismo perequativo predisposto dal legislatore, i correttivi chiesti alla Corte — miranti, tutti, sia pure per strade diverse, ad una puntuale parametrizzazione delle pensioni alle attuali retribuzioni — rientrano nella discrezionalità del legislatore, onde si impone la pronuncia di inammissibilità delle questioni proposte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5 legge 28 dicembre n. 544 (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni) e dell'art. 3 decreto legge 22 dicembre 1990 n. 409 (Disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico), convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1991 n. 59, sollevate — in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 54 della Costituzione — dalla Corte dei conti con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0499

N. 227

Sentenza 23 aprile-7 maggio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Enti pubblici - Dipendenti degli enti locali - Centralinisti telefonici non vedenti - Indennità premio di servizio - Beneficio di quattro mesi di anzianità contributiva per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private - Esclusione della possibilità di riscatto oneroso - Discrezionalità legislativa - Razionalità e non arbitrarietà - Esclusione dell'ammissibilità di raffronti tra sistemi previdenziali diversi come quello statale - Non fondatezza.

[Legge 29 marzo 1985, n. 113, art. 9, secondo comma; legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 4 (*recte*: 12)].

(Cost., artt. 3 e 38).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti) e 4 (*recte* 12) della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), promosso con ordinanza

emessa il 4 agosto 1992 dal Pretore di Pisa nel procedimento civile vertente tra Recce Paolo e l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 779 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione di Recce Paolo nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 30 marzo 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Uditi l'avvocato Giuseppe Volpe per Recce Paolo e l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio promosso contro l'I.N.A.D.E.L. da Paolo Recce, cieco civile *ex* dipendente comunale, per ottenere la riliquidazione dell'indennità premio di servizio con l'applicazione del beneficio di cui all'art. 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, il Pretore di Pisa, con ordinanza in data 4 agosto 1992, ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

a) in linea principale, del citato art. 9, comma 2, della legge n. 113 del 1985, nella parte in cui prevede che il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio, riconosciuto ai centralinisti telefonici non vedenti, sia utile ai soli fini del diritto alla pensione e non anche dell'indennità premio di servizio, con riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione;

b) in linea secondaria, del combinato disposto dello stesso art. 9, comma 2, della legge n. 113 del 1985 e dell'art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui non prevede la possibilità di riscatto oneroso ai fini dell'indennità premio di servizio anche dei detti periodi di contribuzione figurativa, con riferimento all'art. 3 della Costituzione

Osserva il remittente che l'art. 2, ultimo comma, della legge n. 152 del 1968 considera utili ai fini dell'indennità premio di servizio gli stessi periodi computabili ai fini del diritto alla pensione, e quindi anche i periodi figurativi, mentre la norma impugnata, nel riconoscere quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio, limita espressamente il beneficio «ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva». Questa contraddizione violerebbe il principio di razionalità di cui all'art. 3 della Costituzione.

Sotto un altro profilo, sarebbe pure violato il principio di eguaglianza in quanto i non vedenti impiegati alle dipendenze degli enti locali sono esclusi anche dalla possibilità di riscatto oneroso dei detti periodi figurativi ai fini dell'indennità di fine rapporto, ammessa invece per i non vedenti civili impiegati delle amministrazioni statali dal d.P.R. n. 1032 del 1973.

2. — Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito il ricorrente sostenendo, in primo luogo, la possibilità di risolvere la questione in via interpretativa. In linea subordinata aderisce alle argomentazioni dell'ordinanza di remissione, concludendo per una dichiarazione di fondatezza della questione.

3. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo una dichiarazione in parte di inammissibilità, in parte di infondatezza.

La prima questione è inammissibile in quanto con essa si censura il merito di una scelta legislativa che non può essere ritenuta arbitraria ove si consideri che la norma denunciata ha introdotto un «beneficio». La seconda è infondata in ragione del principio, più volte affermato da questa Corte, che esclude l'ammissibilità di raffronti tra sistemi previdenziali diversi per dedurne violazioni del principio di eguaglianza.

Considerato in diritto

1. — Dal Pretore di Pisa è sollevata questione di legittimità costituzionale:

a) in linea principale, con riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dell'art. 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, nella parte in cui non consente che il beneficio di quattro mesi di anzianità contributiva per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private, riconosciuto ai centralinisti telefonici non vedenti, possa essere fatto valere non solo ai fini del trattamento di pensione, ma anche ai fini dell'indennità premio di servizio;

b) in linea secondaria, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, del combinato disposto dello stesso art. 9, comma 2, della legge n. 113 del 1985 e dell'art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui non consente il riscatto a titolo oneroso dei detti periodi di contribuzione figurativa ai fini dell'indennità premio di servizio.

2. — La prima questione non è fondata.

L'inciso finale della disposizione impugnata, che limita il beneficio «ai soli fini del diritto alla pensione», deroga, per i centralinisti telefonici ciechi dipendenti dagli enti locali, alla norma generale dell'art. 2, ultimo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, secondo cui, ai fini del conseguimento del diritto all'indennità premio di servizio, «si considerano come servizio i periodi utili agli effetti del conseguimento del diritto alla pensione». La deroga è confermata dall'art. 2 della legge 28 marzo 1991, n. 120, che, nell'estendere il beneficio «anche agli effetti dell'anzianità assicurativa», ne ha tenuto ferma la limitazione ai soli fini del trattamento pensionistico.

La norma non merita censure di irrazionalità. Anzitutto, trattandosi di un «beneficio», la sua misura è rimessa alla discrezionalità del legislatore, ai fini del bilanciamento dell'interesse della categoria protetta con le disponibilità finanziarie. In secondo luogo, la deroga alla legge n. 152 del 1968, di cui si duole il ricorrente, evita una ingiustificata disparità di trattamento dei centralinisti ciechi dipendenti dello Stato e delle aziende private, per i quali la disciplina generale dell'indennità di buonuscita (art. 14 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032) o, rispettivamente, del trattamento di fine rapporto (art. 2120 cod. civ.) non prevede la computabilità del beneficio in discorso.

I medesimi rilievi valgono ad escludere anche la pretesa violazione dell'art. 38 della Costituzione.

3. — Infondata è pure la questione sub *h*).

Essa viene proposta in base al confronto del combinato disposto degli artt. 9, comma 2, della legge n. 113 del 1985 e 4 (*recte* 12) della legge n. 152 del 1968 col combinato disposto degli artt. 15 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 e 50 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, sulla previdenza per i dipendenti statali: il primo non prevede per i dipendenti degli enti locali la possibilità di riscatto (a titolo oneroso) dei periodi di contribuzione figurativa, di cui si controverte, ai fini dell'indennità premio di servizio, mentre il secondo è interpretato dall'amministrazione del tesoro e dall'E.N.P.A.S. nel senso di consentire la riscattabilità. Sarebbe perciò violato il principio di eguaglianza.

Va osservato in contrario che il confronto tra discipline appartenenti a sistemi previdenziali diversi può configurare una violazione del principio di eguaglianza soltanto quando la risultante disparità di trattamento tra le categorie di soggetti interessati e sia tale da inficiare di irrazionalità il trattamento previdenziale dell'una globalmente comparato con quello dell'altra (cfr. sentenze nn. 220/1988 e 430/1991).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Pisa con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto del citato art. 9, comma 2, della legge n. 113 del 1985 e dell'art. 4 (recte 12) della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), sollevata, in riferimento all'art. 3 l'art. 3 della Costituzione, dal nominato Pretore con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 228

*Sentenza 23 aprile-7 maggio 1993***Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma.****Sanità pubblica - Provincia autonoma di Bolzano - Unità sanitaria locale n. 2 di Merano - Verifica amministrativo-contabile - Competenza primaria in tema di ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri - Violazione - Introduzione di un controllo aggiuntivo statale - Non spettanza al Ministro del tesoro del potere ispettivo e di verifica sulla unità sanitaria locale n. 2 di Merano - Annullamento della lettera-avviso del Ministro del tesoro del 22 agosto 1992, prot. n. S.I./5497.****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano notificato il 30 ottobre 1992, depositato in Cancelleria il 3 novembre successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della lettera-avviso del Ministro del Tesoro in data 22 agosto 1992, prot. n. S.I./5497, recante «Verifica amministrativo-contabile alla Unità sanitaria locale n. 2 di Merano», ed iscritto al n. 38 del registro conflitti 1992;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 30 marzo 1993 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 30 ottobre 1992, la Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della lettera-avviso del Ministro del Tesoro in data 22 agosto 1992, prot. n. S.I./5497, pervenuta il 1° settembre 1992, recante «Verifica amministrativo-contabile alla Unità sanitaria locale n. 2 di Merano», per violazione degli artt. 4, primo comma, n. 7; 9, primo comma, n. 10, e 16, primo comma, dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione, di cui al d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, al d.P.R. 16 marzo 1992, n. 267, ed all'art. 4 del d.P.R. 16 marzo 1992, n. 266.

La Provincia ricorrente espone che con l'atto impugnato il Ministro del Tesoro ha comunicato di aver disposto — ai sensi dell'art. 29 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'art. 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037 — l'esecuzione, da parte di un dirigente dei servizi ispettivi di finanza, di una verifica amministrativo-contabile presso l'Unità sanitaria locale n. 2 di Merano. Tale atto risulterebbe lesivo delle attribuzioni costituzionalmente garantite alla Provincia in relazione ai profili seguenti.

In primo luogo, la Provincia deduce che l'art. 4, n. 7, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige attribuisce alla Regione la competenza primaria in materia di ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri e che la stessa Regione ha trasferito tale competenza, per quanto riguarda la vigilanza, alla Provincia autonoma di Bolzano, con l'art. 15 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6.

Inoltre, la stessa Provincia autonoma ricorda di essere titolare della competenza concorrente in materia di igiene e sanità, ai sensi dell'art. 9, n. 10, dello Statuto regionale nonché della relativa potestà amministrativa, ai sensi dell'art. 16 dello stesso Statuto.

Infine, la ricorrente rileva che, in sede di definizione del c.d. «pacchetto» per il Trentino-Alto Adige, l'art. 1 del d.P.R. 16 marzo 1992, n. 267, ha stabilito che alle Province autonome compete il potere legislativo ed amministrativo in materia di funzionamento e gestione delle istituzioni ed enti sanitari.

In attuazione delle suddette competenze, la Provincia autonoma di Bolzano ha effettivamente provveduto in merito alla vigilanza sugli enti sanitari ed ospedalieri istituendo, con l'art. 26 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, l'«Ufficio di economia sanitaria» al quale sono, tra l'altro, attribuite le funzioni di «controllo sull'impiego dei fondi e revisione dei fattori di costo» nonché «la rendicontazione allo Stato».

A fronte di tali competenze provinciali non spetterebbe, pertanto, al Ministro del Tesoro alcun potere diretto di vigilanza o di ispezione sulle singole Unità sanitarie, ma solo la verifica inerente alla rendicontazione complessiva effettuata da parte della Provincia autonoma. Del resto, anche il finanziamento statale non è erogato in via diretta alle singole Unità, ma affluisce — con i finanziamenti di origine provinciale — al fondo sanitario provinciale, istituito con l'art. 27 della citata legge provinciale n. 33 del 1988, che provvede alle assegnazioni alle singole strutture.

Inoltre, presso ogni Unità sanitaria è istituito il collegio dei revisori dei conti, con un componente designato dal Ministro del Tesoro. E la Provincia ricorrente ricorda che questa Corte — con la sent. n. 107 del 1987 — ha definito tale collegio dei revisori «mediatore» in materia finanziaria ed amministrativo-contabile tra le Unità sanitarie locali da una parte e le Regioni e lo Stato dall'altra.

A completamento di questo quadro normativo, la Provincia cita, infine, la norma di attuazione di cui all'art. 4 del d.P.R. 16 marzo 1992, n. 266, dove si dispone che, nelle materie di competenza della Regione o delle Province autonome, «la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo Statuto speciale e le relative norme di attuazione, salvi gli interventi richiesti ai sensi dell'art. 22 dello Statuto medesimo».

In nessun caso, quindi, secondo la ricorrente, potrebbe ritenersi sussistente un potere generale di ispezione e di vigilanza da parte del Ministro del Tesoro in grado di prevalere sulla normativa speciale — oltre tutto successiva alle disposizioni richiamate nella lettera impugnata — propria dell'ordinamento del Trentino-Alto Adige e delle Province autonome.

La ricorrente chiede, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato, previa la sua eventuale sospensione.

2. — Si è costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato che, in prossimità dell'udienza, ha presentato una memoria per sostenere l'infondatezza del ricorso.

L'Avvocatura afferma che il potere ispettivo di cui alla lettera-avviso oggetto di impugnazione avrebbe un contenuto di carattere generale e si rivolgerebbe a qualsiasi ufficio o servizio che abbia gestione finanziaria o attribuzioni contabili, tali da interessare in modo diretto o indiretto la finanza dello Stato, così differenziandosi dal potere di vigilanza e ispezione di carattere interno proprio delle singole Amministrazioni.

Tale potere ispettivo riguarderebbe, quindi, la finanza di tutto il settore pubblico allargato, ivi comprese le gestioni delle Unità sanitarie locali e potrebbe essere esercitato dal Ministero del Tesoro autonomamente ed indipendentemente dagli ulteriori accertamenti che altri organi — statali, regionali o comunali — possono esercitare sulle stesse gestioni. Né ciò determinerebbe sovrapposizioni o indebite ingerenze, stante il diverso fondamento e la diversa finalità che caratterizzerebbero il suddetto potere ispettivo.

Per le stesse ragioni questo potere statale, rappresentativo di un superiore interesse nazionale al buon funzionamento ed al coordinamento della finanza pubblica allargata, non cederebbe a fronte della competenza primaria della Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri, competenza trasferita alla Provincia ricorrente per quanto riguarda la vigilanza. Tale competenza atterrebbe, infatti, alla vigilanza di carattere interno, volta all'accertamento della legittimità e del merito dei singoli atti amministrativi di gestione, a fini repressivi ovvero sostitutivi, mentre il potere ispettivo statale di cui si discute — da esercitarsi secondo modalità di attuazione determinate dal suo stesso titolare — atterrebbe ad una funzione di riscontro generale di corretta gestione della spesa pubblica.

Analogamente, lo stesso potere ispettivo statale non potrebbe ritenersi assorbito dalla presenza di un revisore designato dal Ministro del Tesoro nell' collegio dei revisori dei conti delle Unità sanitarie, che costituirebbe una forma necessaria, ma non esclusiva del potere statale di controllo nei confronti di tali organismi.

L'Avvocatura rileva, infine, che il potere ispettivo in contestazione è stato di fatto già esercitato, dal momento che la visita annunciata con l'impugnata lettera-avviso (e poi sospesa con telex del 5 settembre 1992), è stata attuata in data 17 ottobre 1992.

3. Anche la Provincia ricorrente ha depositato una memoria nella quale vengono ribadite e illustrate le ragioni del ricorso.

Considerato in diritto

1. — La Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzioni, con domanda di sospensione, nei confronti della lettera-avviso del Ministro del Tesoro del 22 agosto 1992, prot. S.I./5497, recante «verifica amministrativo-contabile alla Unità sanitaria locale n. 2 di Merano», in quanto ritenuta lesiva delle competenze spettanti alla stessa Provincia ai sensi degli artt. 4, primo comma, n. 7; 9, primo comma, n. 10, e 16, primo comma, dello Statuto speciale (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) nonché delle relative norme di attuazione, con riferimento particolare all'art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (come modificato dall'art. 1 del d.P.R. 16 marzo 1992, n. 267) ed all'art. 4 del d.P.R. 16 marzo 1992, n. 266.

2. — Il ricorso è fondato.

Ai sensi dell'art. 4, n. 7, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, spetta alla Regione Trentino-Alto Adige la competenza primaria in tema di «ordinamento degli enti sanitari e ospedalieri». La nuova disciplina attuativa dello Statuto speciale, adottata con il d.P.R. 16 marzo 1992, n. 267, ha, a sua volta, all'art. 1, specificato tale competenza, avendo conferito alla Regione Trentino-Alto Adige il potere di disciplinare «il modello di organizzazione delle istituzioni ed enti sanitari» ed alle Province autonome di Trento e Bolzano «le potestà legislative ed amministrative attinenti al funzionamento ed alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari». Ma già in precedenza, la Regione, con l'art. 15 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6, aveva attribuito il controllo sugli atti e sugli organi delle Unità sanitarie locali alla Giunta provinciale, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto speciale, mentre la Provincia autonoma di Bolzano, con l'art. 26 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, in sede di riordinamento degli uffici competenti in materia di assistenza, previdenza e sanità, aveva provveduto a istituire un «ufficio economia sanitaria», investito del compito di controllare l'impiego dei fondi e di revisionare i fattori di costo delle Unità sanitarie locali, nonché di provvedere alla rendicontazione verso lo Stato.

Questo assetto normativo ha trovato, infine, la sua «chiusura» nell'art. 4 del d.P.R. 16 marzo 1992, n. 266, che, in sede di disciplina del rapporto tra leggi statali e leggi regionali e provinciali del Trentino-Alto Adige, ha precisato che «nelle materie di competenza proprie della Regione o delle Province autonome la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quella di vigilanza, ... diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo Statuto speciale e le relative norme di attuazione ...».

Alla luce di queste premesse, anche il potere ispettivo sulle Unità sanitarie locali, in quanto riconducibile al più ampio potere di vigilanza, deve ritenersi riferito — nell'ambito della disciplina vigente per il Trentino-Alto Adige alle Province autonome, con la conseguente esclusione, stante l'assenza di una previsione specificamente espressa a questo fine dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, di un controllo aggiuntivo quale quello che il Ministro del Tesoro ha dichiarato di voler esercitare sulla base di norme anteriori alla definizione dello speciale ordinamento regionale. E questo tanto più ove si consideri che, anche nell'ordinamento del servizio sanitario nazionale di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono fatte espressamente salve le competenze spettanti alle Province autonome di Trento e Bolzano (art. 80), mentre la misura della partecipazione dello Stato al controllo è stata specificamente regolata sia attraverso la presenza di un collegio di revisori, composto di tre membri, uno dei quali designato dal Ministro del Tesoro (art. 15, nel testo modificato dall'art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181), sia attraverso la rendicontazione trimestrale delle Unità sanitarie alla Regione o alla Provincia autonoma, con il conseguente obbligo dell'ente locale di fornire gli stessi dati ai Ministeri della sanità e del Tesoro (art. 50, secondo e terzo comma).

Va, dunque, riconosciuta la lesione della sfera di attribuzioni della Provincia autonoma di Bolzano operata dall'atto oggetto dell'impugnativa.

3. — Nessuna pronuncia va adottata in ordine alla domanda di sospensione dell'atto che ha dato luogo al conflitto, in considerazione del fatto che la verifica amministrativa-contabile preannunziata con tale atto è stata eseguita il 17 ottobre 1992, in data anteriore alla stessa presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta al Ministro del Tesoro esercitare nei confronti dell'Unità sanitaria locale n. 2 di Merano il potere di verifica ed ispezione di cui all'art. 29 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, ed all'art. 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037; di conseguenza annulla la lettera-avviso del Ministro del Tesoro del 22 agosto 1992, prot. n. S.I./5497.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0501

N. 229

Ordinanza 23 aprile-7 maggio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Comuni e province - Esecuzione forzata - Mancata previsione presso soggetti diversi dal tesoriere del comune, della provincia o delle comunità montane e comunque diversi dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato - Impugnazione di norma parte di un decreto-legge decaduto per mancata conversione nei termini - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 20 gennaio 1992, n. 11, art. 14).

(Cost., artt. 3, 24, 28 e 113).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA,

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 del decreto legge 20 gennaio 1992, n. 11 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992), promosso con ordinanza emessa il 28 febbraio 1992 dal Pretore di Napoli, Sezione distaccata di Pozzuoli, nel procedimento esecutivo promosso da Del Giudice Teresa nei confronti del comune di Pozzuoli ed altra, iscritta al n. 198 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri:

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento esecutivo promosso da Teresa Del Giudice nei confronti del Comune di Pozzuoli, il Pretore di Napoli, Sezione distaccata di Pozzuoli, con ordinanza del 28 febbraio 1992, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 28 e 113 della Costituzione e «in correlazione con gli artt. 826, 828, 830 e 2740 del codice civile, 514 e 545 del codice procedura civile e 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E», questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 del decreto legge 20 gennaio 1992, n. 11 «nella parte in cui prevede che non sono ammesse esecuzioni forzate presso soggetti diversi dal tesoriere del Comune, della Provincia o delle comunità montane e diversi dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato»;

che, ad avviso del Pretore, questa norma, stabilendo una limitazione della responsabilità patrimoniale generale del debitore con riferimento non già a determinati beni bensì a determinati soggetti (nella specie l'esecuzione era stata promossa presso una società concessionaria di un servizio di esattoria), sottrarrebbe irragionevolmente la pubblica amministrazione alla tutela esecutiva e contrasterebbe con quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 138 del 1981, non prevedendo neppure, sul piano processuale, una forma di contestazione, da parte del creditore procedente, della specifica impignorabilità;

che dette caratteristiche della norma censurata sembrano al giudice rimettente contrastare con i principi di ragionevolezza e con quelli in tema di responsabilità della pubblica amministrazione, nonché con il diritto di difesa in giudizio;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri è intervenuto chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, essendo il decreto legge n. 11 del 1992 decaduto per mancata conversione;

Considerato che la norma impugnata è parte di un decreto legge decaduto per mancata conversione entro il termine di sessanta giorni, di cui all'art. 77, terzo comma, della Costituzione (vedi il comunicato del Ministero di grazia e giustizia nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68, del 21 marzo 1992);

che pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (vedi, da ultimo, le ordinanze nn. 116 e 51 del 1993), la questione dev'essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 del decreto legge 20 gennaio 1992, n. 11 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 28 e 113 della Costituzione, dal Pretore di Napoli, Sezione distaccata di Pozzuoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 230

*Ordinanza 21 aprile-7 maggio 1993***Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.**

Regione - Regione Emilia-Romagna - Istituti di previdenza - Organi - Personale della regione - Dimissioni - Accoglimento della domanda - Manifestazione formale, criteri e procedimento - Circolare del Ministro del tesoro 23 dicembre 1992, n. 13 - Presunta lesione della sfera di attribuzioni in materia - Interventuta rideterminazione del Ministro del tesoro - Riserva della Corte di pronuncia sull'ulteriore corso del processo - Non luogo a provvedere sulla domanda della regione circa la sospensione dell'esecuzione della circolare del Ministero del tesoro 23 dicembre 1992, n. 13/Istituti di previdenza.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sulla domanda di sospensione dell'esecuzione della circolare del Ministero del tesoro 23 dicembre 1992, n. 13 - Istituti di previdenza (Sospensione dei pensionamenti anticipati degli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza) in relazione alla quale la Regione Emilia-Romagna ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 3 marzo 1993, depositato in Cancelleria il 15 marzo successivo ed iscritto al n. 9 del registro conflitti 1993;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 aprile 1993 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Udito l'avv. Angelo Clarizia per la Regione Emilia-Romagna;

Ritenuto che la Regione Emilia-Romagna ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione alla circolare del Ministero del tesoro del 23 dicembre 1992, n. 13 - Istituti di previdenza, con la quale si richiede che l'accoglimento della domanda di dimissioni, ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, sia formalmente manifestato dagli organi competenti anche con riguardo al personale della Regione;

che, a giudizio della Regione ricorrente, la circolare impugnata ha determinato l'illegittima invasione della propria sfera di attribuzioni in materia di regolamentazione procedimentale delle vicende attinenti al rapporto di pubblico impiego dei suoi dipendenti, risultando perciò lesiva dell'art. 117 della Costituzione;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la reiezione del ricorso;

che con successiva istanza depositata il 20 aprile 1993, la Regione Emilia-Romagna ha preso atto di una nota del Ministero del tesoro, trasmessa alla Regione l'8 aprile 1993 e concernente l'accettazione delle domande di pensionamento per le quali si era formato il silenzio-assenso prima della scadenza fissata dal citato decreto-legge n. 384 del 1992, convertito nella legge n. 438 dello stesso anno;

che a seguito di tale determinazione del Ministero del tesoro la Regione ritiene che sia cessata la materia del contendere;

che l'Avvocatura dello Stato ha espresso adesione a tale istanza, per quanto attiene alla cessazione della lite;

Considerato che la Corte è chiamata, in questa sede, a pronunciarsi sulla domanda di sospensione dell'atto impugnato, ai sensi dell'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dell'art. 28 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservata ogni pronuncia sull'ulteriore corso del processo, dichiara che non vi è luogo a provvedere sulla domanda, avanzata dalla Regione Emilia-Romagna, per la sospensione dell'esecuzione della circolare del Ministero del tesoro 23 dicembre 1992, n. 13 - Istituti di previdenza, impugnata con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0503

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 213

Ordinanza emessa l'8 giugno 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 aprile 1993) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, Roma, sul ricorso proposto da Tartaglia Raffaella ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione ed altro.

Istruzione pubblica - Personale docente di istituti di istruzione secondaria con l'incarico di preside - Esclusione della corresponsione a detto personale del trattamento economico spettante ai presidi di ruolo - Disparità di trattamento di soggetti nella stessa situazione con incidenza sui principi della retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto nonché di imparzialità e buon andamento della p.a. - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 57/1989.

(R.D. 30 aprile 1924, n. 965, art. 22; legge 11 luglio 1980, n. 312, art. 54; legge 14 agosto 1971, n. 821).
(Cost., artt. 3, 36 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3630 1989 proposto da Tartaglia Raffaella, Micalizzi Antonio, Ellandri Giuseppe, Grua Mario, Di Stefano Giuseppe, Basso Pietro, Traversa Maurizio, Bruckner Livia, Guerra Saverio, Moroldo Corrado, Terrana Angelo, Calacione Roberto, Politi Enzo, Chiudini Piaceri Renato, Srpic Carlo, Sollovia Gabriella, Gabana Maria Antonietta, Caruso Bianca Pina, Fornasiero Giuliana, Borella Luciana, Franceschini Maria Anna, Guadagnoli Alessandro, Papiri Enrico Giuseppe, Ferro Paolo, Valle Orietta, Ferro Pier Luigi, Pilenga Fulvia, La Barba Giuseppe, Barallucci Vincenzo, Corazza Isabella, Capobianco Giuseppe, Tarlaini Emilio, Fusi Anna, Fazzi Anna Maria, Bidoli Maria, Buonomo Amabile, Crosta Amina, Bonanno Fortunato, Calò Isabella, Magri Mauro, Strappavecchia Ampelio; rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Rienzi e dal dott. proc. Antonino Peraino ed elett.te domiciliati nello studio del dott. proc. Antonino Peraino ed elett.te domiciliati nello studio del primo in Roma, viale delle Milizie, 9 contro le amministrazioni della pubblica istruzione e del tesoro in persona dei Ministri in carica, per legge rappresentate e difese dall'Avvocatura generale dello Stato e domiciliati presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12 per l'annullamento del silenzio rifiuto formatosi sulla diffida notificata il 2 agosto 1989, e di tutti gli atti e provvedimenti con i quali le amministrazioni convenute hanno omesso di disporre l'inquadramento dei ricorrenti nella nona qualifica funzionale con l'attribuzione del relativo trattamento economico, con interessi e rivalutazione a decorrere, per ciascun ricorrente, dalla data di conferimento del primo incarico di presidenza, nonché per l'annullamento della nota del 25 agosto 1989, prot. n. 3434/2/2C, dell'istituto professionale statale per l'industria e l'artigianato «R. D'Arconco» di Gemona del Friuli e di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguenziale; e per il riconoscimento del diritto a percepire il trattamento economico corrisposto al personale direttivo di ruolo della scuola con interessi e rivalutazione, dalla data di conferimento del primo incarico di presidenza, e per il conseguente inquadramento nella IX qualifica funzionale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura generale dello Stato per le amministrazioni della pubblica istruzione e del tesoro;

Vista la memoria prodotta dai ricorrenti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza dell'8 giugno 1992 il relatore cons. Balba, e uditi, altresì, l'avv. Peraino per i ricorrenti;

Ritenuto e considerato quanto segue:

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con ricorso notificato in data 8 novembre 1989 (ai Ministeri della pubblica istruzione e del tesoro; alle direzioni provinciali del tesoro di Varese, Vercelli, Udine, Padova, Rieti, Savona, Novara, al Provveditore agli studi di Varese all'I.S.A. e all'I.P.A.S. di Rieti, all'I.T.I. «Santia» di Vercelli; all'I.T.I. «Nervi» e all'I.T.I. «Marconi» di Novara;

all'I.P.S. «Dalla Chiesa» di Omegna; all'I.P.S. «D'Aronco» di Gemona del Friuli) i professori Tartaglia Raffaella, Michilazzi Antonio e altri sopra indicati hanno adito questo tribunale formulando le domande in epigrafe specificate.

I ricorrenti, tutti docenti di ruolo, hanno esposto in fatto di svolgere (o di avere svolto in passato) funzioni di presidi incaricati, ai sensi della legge n. 821/1971. Poiché per tali funzioni i presidi incaricati godono del normale trattamento economico in godimento al personale docente con la sola aggiunta della indennità prevista dall'art. 22 del r.d. n. 945/1924 e dall'art. 54 della legge n. 312/1980, essi avrebbero chiesto alle amministrazioni di appartenenza, senza avere risposta o avendo risposta negativa, la corresponsione di una retribuzione pari a quella percepita dal personale direttivo di ruolo, previo inquadramento nella medesima qualifica funzionale.

A sostegno della pretesa (caducatoria e insieme accertativa) azionata in questa sede, in diritto i ricorrenti hanno dedotto i vizi di «viol. artt. 3, 36 e 97 Costituzione; art. 13 legge n. 300/1970 e principi generali eccesso di potere» (primo motivo) e di «viol. artt. 3, 36 e 97 della Costituzione e principi generali, eccesso di potere» (secondo motivo), assumendo, da un lato, di avere diritto (non già soltanto all'indennità aggiuntiva di cui agli artt. 22 del r.d. n. 965/1924 e 54 della legge n. 312/1980, ma) all'inquadramento e al trattamento economico dei presidi titolari perché di questi ultimi essi svolgerebbero in via sostitutiva le funzioni per conferimento di incarico formale; e denunciando, dall'altro, in ragione della asserita identità di funzioni espletate, la violazione dei principi di uguaglianza, di proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione.

Con atto formale di costituzione ha resistito al ricorso l'Avvocatura generale dello Stato in rappresentanza e difesa delle amministrazioni della pubblica istruzione e del tesoro.

In prossimità dell'udienza i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.

Assegnato alla odierna pubblica udienza e ivi chiamato, il ricorso, previa trattazione orale, è passato in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. — Come accennato in fatto, i ricorrenti sono docenti di ruolo che svolgono (o hanno svolto) funzioni (superiori) di preside incaricato in forza di formale incarico conferito dall'amministrazione ai sensi della legge 14 agosto 1981, n. 821 (che reca «norme per il conferimento degli incarichi di presidenza nelle scuole e negli istituti di istruzione dell'ordine secondario».

Per tale incarico viene corrisposta ai docenti incaricati — fermi restando l'inquadramento nella VIII qualifica funzionale e la retribuzione percepita in qualità di docenti di ruolo — un'indennità aggiuntiva ex artt. 22 del r.d. n. 965/1924 e 54 della legge n. 312/1980.

Muovendo dalla premessa che l'indennità aggiuntiva non sia (sufficientemente e adeguatamente) remunerativa delle funzioni svolte (in confronto ai presidi di ruolo), gli istanti hanno già chiesto inutilmente in via amministrativa e chiedono ora in questa sede giurisdizionale il riconoscimento del diritto a percepire il trattamento economico corrisposto ai presidi di ruolo con il contestuale inquadramento nella stessa qualifica funzionale (la IX), previo annullamento del silenzio-rifiuto e della nota di diniego impugnati.

2. — Sulla base della vigente normativa in materia di pubblico impiego e di incarichi di presidenza in particolare, la pretesa anzidetta non appare fondata. Diversamente da quanto sostengono i ricorrenti, nel caso di specie non può trovare applicazione l'art. 13 della legge n. 300/1970 (statuto dei lavoratori) né nella parte in cui sancisce il diritto del lavoratore «al trattamento corrispondente all'attività svolta», né nella parte in cui sancisce il diritto all'inquadramento nella qualifica superiore ove di questa il lavoratore abbia svolto per un certo periodo di tempo le mansioni: non trova applicazione nella prima parte perché il profilo retributivo dell'incarico di presidenza ha la sua regolamentazione negli artt. 22 del r.d. n. 965/1924 e 54 della legge n. 312/1980, i quali prevedono che al personale direttivo incaricato compete in aggiunta allo stipendio in godimento una determinata indennità «intesa a compensare tutte le attività connesse all'esercizio della funzione direttiva, svolte anche fuori del normale orario di servizio» (art. 54 legge n. 312), escludendo così che al medesimo personale possa essere corrisposto un trattamento economico diverso da quello ivi previsto, come pretenderebbero i ricorrenti; non trova applicazione nella seconda parte perché nel pubblico impiego, come è noto (nonostante il progressivo avvicinamento di questo all'impiego privato, più volte sottolineato anche dalla Corte Costituzionale), la qualifica superiore si consegue attraverso apposite procedure selettive, la cui specifica regolamentazione non consente che possa ivi essere utilizzato il sistema della «assegnazione definitiva» prevista dallo statuto dei lavoratori.

3. — Alla stregua delle osservazioni suesposte il ricorso si rileva infondato e dovrebbe essere, pertanto, respinto.

Il collegio, tuttavia, condividendo l'orientamento giurisprudenziale invocato dai ricorrenti secondo il quale la preposizione (oltre certi limiti) del pubblico dipendente a mansioni superiori «produce al datore di lavoro un arricchimento ingiustificato che, alla stregua dell'art. 36 della Costituzione, direttamente applicabile, determina l'obbligo di integrare il trattamento economico del dipendente nella misura corrispondente alla qualità del lavoro effettivamente prestato» (Corte costituzionale n. 57/1989), fa propri i dubbi prospettati dagli stessi ricorrenti circa la conformità alla Costituzione, con particolare riferimento ai principi enunciati negli artt. 3, 36 e 97, degli artt. 22 del r.d. n. 965/1924 e 54 della legge n. 312/1980, nonché della legge n. 821/1971, nella parte in cui non consentono di corrispondere al personale docente di ruolo incaricato della presidenza il trattamento economico corrisposto ai presidi di ruolo, pur svolgendone in via sostitutiva le mansioni.

La cennata questione, con riguardo al principio di eguaglianza (tra preside di ruolo e preside incaricato, svolgenti entrambi le medesime funzioni), di proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato (dal preside incaricato) e di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, sembra al collegio non manifestamente infondata, oltre che rilevante nel presente giudizio, il quale evidentemente avrebbe esito diverso da quello sopra indicato e favorevole per i ricorrenti, ove la Corte costituzionale dovesse dichiarare costituzionalmente illegittima nei sensi suesposti le norme di legge che disciplinano attualmente l'aspetto retributivo degli incarichi di presidenza.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale degli artt. 22 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965, e 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonché della legge 14 agosto 1971, n. 821, in relazione agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, nei sensi di cui in motivazione;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso;

Dispone che la presente ordinanza, a cura della segreteria, sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, dandone comunicazione ai Presidenti delle due camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 giugno 1992.

Il presidente estensore: BALBA

Il consigliere: MONTICELLI

Il consigliere: CAPPUGI

Pubblicata mediante deposito in segreteria il 26 ottobre 1992.

Il segretario di sezione: (firma illeggibile)

93C0467

N. 214

Ordinanza emessa il 9 aprile 1992 dal Consiglio di Stato, sezione sesta giurisdizionale, sul ricorso proposto da Musilli Maria contro l'Ente autonomo Teatro S. Carlo di Napoli

Impiego pubblico - Dipendenti dell'Ente autonomo Teatro S. Carlo di Napoli - Collocamento a riposo al compimento del sessantesimo anno di età - Esclusione dell'applicazione a detto personale delle disposizioni di cui al d.l. n. 791/1981 (convertito in legge n. 54/1982) che consentono agli iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle gestioni sostitutive ed esonerative di essa, i quali non abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima, di optare per la prosecuzione dell'attività lavorativa - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sul diritto al lavoro e sulla garanzia previdenziale.

(Legge 13 luglio 1984, n. 312, art. 6, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 4 e 38, secondo comma).

IL CONSIGLIO DI STATO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso in appello proposto da Maria Musilli, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio della Valle ed elettivamente domiciliata in Roma, presso di lui, al piazzale Clodio n. 22, contro l'Ente autonomo teatro S. Carlo di Napoli, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento della sentenza del tribunale amministrativo regionale per la Campania n. 173/87 del 26 marzo 1987;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito, alla pubblica udienza del 6 dicembre 1991, il relatore, consigliere Livia Barberio Corsetti e udito, altresì l'avv. Della Valle;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue

FATTO

Maria Musilli, dipendente dell'Ente autonomo teatro S. Carlo di Napoli, comunicò all'ente stesso che intendeva avvalersi della facoltà di Napoli, comunicò all'ente stesso che intendeva avvalersi della facoltà di restare in servizio fino al sessantacinquesimo anno di età, a norma dell'art. 6 del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 54.

L'ente, con nota n. 2555 del 16 ottobre 1984 rispose che la richiesta non poteva essere accolta perché l'art. 6 della legge 13 luglio 1984, n. 312, aveva positivamente escluso l'applicabilità della norma su cui l'istanza stessa si fondava agli enti lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate, demandando il trattamento economico e normativo del personale da questi dipendente ai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria. Comunicava in conseguenza alla Musilli che il suo rapporto di lavoro avrebbe avuto termine il 30 aprile 1985, vale a dire al compimento del sessantesimo anno di età, secondo quanto stabilito dal vigente contratto nazionale collettivo per i dipendenti degli enti lirici, salva solo l'eventuale protrazione che si dovesse rendere necessaria per il raggiungimento dei requisiti contributivi minimi per la pensione di vecchiaia.

Maria Musilli, con atto notificato il 12 dicembre 1984, ha proposto ricorso al tribunale amministrativo regionale della Campania per l'annullamento del suddetto provvedimento, nella parte in cui dispone la risoluzione del suo rapporto di lavoro alla data di compimento del sessantesimo anni di età, deducendo i seguenti motivi:

a) eccesso di potere per errore nei presupposti e difetto di motivazione.

I rapporti di lavoro fra l'ente autonomo S. Carlo di Napoli ed i quanto in questi non previsto, dal regolamento organico o dalla legge.

Il contratto collettivo vigente era quello del 30 aprile 1982, recepito dall'ente, nel quale, contrariamente ai precedenti contratti, non vi è previsione di limiti massimi di età per il collocamento a riposo dei dipendenti. L'ente avrebbe quindi erroneamente ritenuto che vi fosse un limite d'età contrattualmente stabilito. In mancanza di questo o di altra specifica norma di legge, doveva applicare il limite massimo generale di sessantacinque anni d'età, previsto dall'ordinamento per i dipendenti degli enti pubblici. Mancavano pertanto i presupposti per l'applicabilità dell'art. 6, ultimo comma, della legge 3 luglio 1984, n. 312;

b) violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della legge 3 luglio 1984, n. 312. Eccesso di potere per errore nei presupposti e difetto di motivazione.

Presupposto di diritto del rinvio alla disciplina del contratto collettivo di lavoro, con prevalenza sulle disposizioni legislative che prorogano il limite ai sessantacinque anni d'età, è che il contratto collettivo stesso stabilisca tale limite ad una età inferiore a sessantacinque anni. Diversamente il rinvio non opera e restano applicabili le norme di legge speciali, contrariamente a quanto disposto dall'ente.

L'Ente autonomo teatro S. Carlo di Napoli ha resistito al ricorso e ne ha chiesto la reiezione.

Il tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione prima, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso, avendo I, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso, avendo ritenuto, in conformità di propria antecedente giurisprudenza che il limite massimo di età per il collocamento a riposo, previsto in sessanta anni di età dall'accordo collettivo di lavoro del 1979, sia rimasto in vigore anche dopo l'accordo collettivo di lavoro del 1982, che non contiene alcuna disposizione sul collocamento a riposo e quindi per tale parte non ha abrogato le precedenti disposizioni, a norma dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale.

Maria Musilli, con atto notificato il 30 luglio 1987, ha proposto appello avverso la suindicata sentenza, per i seguenti motivi:

a) violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della legge 6 febbraio 1982, n. 54, e dell'art. 6 della legge 13 luglio 1984, n. 312, in relazione alla legge 14 agosto 1967, n. 800. Illegittimità costituzionale delle stesse norme di legge per violazione degli artt. 39, 70, 75, 77, 97 e 113 della Costituzione.

I contratti collettivi di lavoro richiamati dall'Ente autonomo teatro S. Carlo di Napoli, in quanto non trasfusi nell'inesistente regolamento organico o in altra deliberazione dello stesso ente debitamente approvata dalla autorità di vigilanza, non sono certamente applicabili ai rapporti di lavoro con i suoi dipendenti, essendo stati essi stipulati con sindacati non registrati a norma dell'art. 39 della Costituzione.

La devoluzione ai contratti collettivi di lavoro della disciplina del trattamento economico e normativo del personale degli enti lirici, operata dall'art. 6, primo comma, della legge 13 luglio 1984, n. 312, non costituzionali. A tali contratti collettivi la legge ordinaria non può aver attribuito applicabilità con efficacia obbligatoria, diretta e immediata per tutti gli appartenenti alle categorie di riferimento, ma solo nei limiti della determinazione della disciplina del rapporto di lavoro da porre a base dei regolamenti organici del personale formalmente adottati ed approvati, secondo quanto stabiliscono gli artt. 14 e 25 della legge 14 agosto 1967, n. 800, che appunto attraverso il regolamento organico prevedeva l'attuazione con la disciplina contrattuale collettiva del solo trattamento economico di talune categorie di dipendenti.

L'organizzazione degli uffici pubblici, nel cui ambito rientra la previsione dell'età pensionabile del personale, è sottoposta, d'altra parte, dall'art. 97 della Costituzione alla riserva relativa di legge e, quindi, non può derivare direttamente dai contratti collettivi per tutto il personale degli enti pubblici, ma solo dopo che il loro contenuto sia stato tradotto in norme regolamentari, che siano espressione dell'autonomia organizzativa dell'ente.

Una opposta interpretazione delle norme di legge, che attribuisse efficacia obbligatoria e diretta ai contratti collettivi di lavoro per il personale degli enti lirici, anche se non trasposti in norme regolamentari, le esporrebbe ad illegittimità costituzionale per contrasto con la Costituzione, e specificamente con gli artt. 39 e 70 (per attribuzione con legge ordinaria ai sindacati non registrati della stipulazione di contratti con efficacia assoluta), con gli artt. 76 e 77 (per la mancanza di determinazione di criteri, di oggetto e di tempo circa la disciplina contrattuale), con l'art. 97 (per l'attribuzione di tale disciplina in materia di organizzazione dei pubblici uffici coperta da riserva di legge), con l'art. 113 (per il difetto di adeguata tutela giurisdizionale per i dipendenti interessati).

La legge 13 luglio 1984, n. 312, non può avere, comunque, efficacia retroattiva e, pertanto riguarda solamente i contratti collettivi di lavoro stipulati successivamente alla stessa, non anche quello del 1979;

b) violazione dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale e dell'art. 227 del t.u. 3 marzo 1934, n. 383.

La legge non dispone che per l'avvenire e non può incidere sui diritti acquisiti in base a norme di legge prima vigenti, né essere applicata ai rapporti giuridici già sorti se non limitatamente agli effetti non dipendenti da modifiche del rapporto stesso, specie in senso deteriore.

In materia di pubblico impiego poi il divieto di trattamento peggiorativo rispetto a quello prima disciplinato è appunto espressione della intangibilità della posizione giuridica acquisita dagli interessati.

L'applicazione dell'art. 6 della legge 13 luglio 1984, n. 312, nei suoi confronti comporterebbe appunto la lesione della posizione acquisita all'età pensionabile su base paritetica nell'ambito del rapporto d'impiego pur costituito autoritativamente, ma con l'impegno dell'ente di mantenerlo in vita fino a sessantacinque anni d'età;

c) illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 13 luglio 1984, n. 312, per contrasto con gli artt. 1, 2, 3 e 4 della Costituzione.

L'esclusione degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate dall'applicazione dell'art. 6 del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 54 e quindi dei dipendenti degli stessi enti dalla facoltà di continuare a prestare la loro opera fino al sessantacinquesimo anno di età, che invece permane per tutti gli altri iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o ai regimi sostitutivi, contrasta con il principio costituzionale di eguaglianza. Essa determina infatti una ingiustificata disparità dei trattamenti nell'ambito della disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria, in quanto non rapportata a situazioni differenziate della categoria dei lavoratori non artisti dipendenti dagli enti lirici, rispetto alle altre.

La Musilli chiede pertanto che, in riforma della sentenza impugnata, sia accertato il suo diritto a cessare dal servizio dopo il sessantesimo anno di età, ad essere riassunta in servizio anche oltre tale età, e siano riconosciuti i suoi diritti patrimoniali per il tempo in cui non ha potuto prestare servizio, senza sua colpa, con gli interessi e la rivalutazione monetaria, nonché con regolarizzazione della posizione assicurativa e previdenziale.

L'Ente autonomo S. Carlo di Napoli, resiste all'appello e ne chiede la reiezione, richiamandosi all'inapplicabilità agli enti lirici dell'art. 6 della legge 26 febbraio 1982, n. 54, per effetto dell'art. 6 della successiva legge 13 luglio 1984, n. 312, che non può ritenersi abrogato dal d.-l. 11 settembre 1987, n. 374. Deduce, a tal proposito, che, essendo la norma anteriore speciale, non poteva essere abrogata da altra norma generale come quella per ultimo citata, che ha inteso applicare sussidiariamente la disciplina degli enti pubblici economici, lasciando ferma quella del contratto collettivo di lavoro del 1979 circa il limite di età al sessantesimo anno. L'ente deduce, altresì, che la esclusione dalla facoltà di protrarre tale limite di età ha fondamento, nell'esigenza di evitare ai bilanci degli enti lirici, già largamente deficitari, aggravii conseguenti alla protrazione stessa e ai relativi oneri diretti e riflessi, cui sopperisce anche con il blocco delle assunzioni e sovvenzioni statali, tanto più che la stessa disposizione dell'art. 6 della legge 25 febbraio 1982, n. 54, ha avuto sospesi i suoi effetti anche nel settore sidurgico alla legge 21 maggio 1984, n. 103, prorogata con d.-l. 3 gennaio 1987, n. 3.

DIRITTO

1. — La questione controversa concerne la determinazione del limite di età di collocamento a riposo dei dipendenti (non artisti) degli enti lirici autonomi in relazione all'entrata in vigore della legge 13 luglio 1984, n. 312, il cui art. 6 ha dichiarato non applicabili a tali enti tanto la legge 20 marzo 1985, n. 70, quanto la legge 29 marzo 1983, n. 93, che l'art. 6 del d.-l. 22 dicembre 1981, n. 791, come modificato dalla legge di conversione 25 febbraio 1982, n. 54, ed ha affidato la disciplina giuridica ed economica dei rapporti di lavoro con i loro dipendenti ad appositi contratti collettivi di categoria stipulati con determinate modalità.

Alla ricorrente, che si era avvalsa, su formale invito dello stesso ente lirico autonomo teatro S. Carlo di Napoli, della facoltà prevista dalla norma per ultimo menzionata, di protrarre fino al sessantacinquesimo anno di età il rapporto di lavoro, fu invece comunicato che la protrazione del rapporto non poteva essere consentita, avendo l'art. 6 della legge 13 luglio 1984, n. 312, escluso l'applicabilità della norma che costituiva il fondamento della domanda, con rinvio alla contrattazione collettiva. Il rapporto di lavoro è stato pertanto ritenuto cessato il giorno successivo al compimento del sessantesimo anno di età, come stabilito dall'art. 34 del contratto collettivo 14 agosto 1979, ritenuto vigente.

La ricorrente, avendo il tribunale amministrativo della Campania respinto la sua pretesa, ripropone in appello la domanda di annullamento del pensionamento disposto dall'ente lirico autonomo S. Carlo di Napoli, e di accertamento del suo diritto alla protrazione del rapporto di lavoro fino al sessantacinquesimo anno di età, nonché dei conseguenziali diritti patrimoniali.

Essa fonda la sua pretesa:

a) sulla efficacia non obbligatoria dei contratti collettivi di lavoro, per tutti gli appartenenti alle categorie per le quali questi sono stati stipulati da sindacati non registrati secondo l'art. 39 della Costituzione, se non trasfusi nel regolamento del personale degli enti lirici o comunque da questi recepiti con formali deliberazioni approvate dall'autorità di vigilanza;

b) sulla prescrizione dell'art. 97 della Costituzione che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, e quindi sull'esigenza costituzionale della previsione che la disciplina del rapporto di lavoro del personale, anche di enti pubblici come gli enti lirici autonomi, derivi in base a previsione di legge, da norme regolamentari di organizzazione;

c) sulla mancanza nel caso di specie di un regolamento organico del personale e quindi sull'applicabilità delle norme generali sul pubblico impiego ed in particolare dell'art. 12 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e dell'art. 6 del d.-l. 26 dicembre 1981, n. 791, convertito nella legge 28 febbraio 1982, n. 54, per i quali il limite di età è posto al compimento del sessantacinquesimo anno;

d) sulla irretroattività dell'art. 6 della legge 13 luglio 1984, n. 312, che poteva disporre solo relativamente ai contratti collettivi di lavoro successivi alla sua entrata in vigore e non anche sui rapporti di lavoro nel cui ambito si erano già costituiti diritti acquisiti in base alla disciplina anteriore.

2. — Nel caso si intenda che la portata dell'art. 6 della legge n. 312/1984 si estende alla intera disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti lirici autonomi, la ricorrente solleva eccezione di illegittimità costituzionale di tale norma per contrasto con gli artt. 39 (per l'efficacia obbligatoria, verso la generalità degli appartenenti alle

categorie considerate, attribuita a contratti collettivi di lavoro), 97 (per l'attribuzione della disciplina del rapporto di impiego pubblico direttamente ai contratti collettivi e non ai regolamenti), 113 (per il difetto di adeguata tutela giurisdizionale delle posizioni giuridiche dei dipendenti degli enti lirici), 1, 2, 3, 4 (per disparità di trattamento tra i dipendenti degli enti lirici e tutti gli altri iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti derivante dall'inapplicabilità dell'art. 6 del d.-l. 26 dicembre 1981, n. 791, e dalla legge di conversione per i soli dipendenti degli enti lirici e non per tutti gli altri, senza che vi siano situazioni differenziate).

3. La questione di illegittimità costituzionale così sollevata, prima ancora che manifestamente infondata, deve ritenersi non rilevante ai fini della presente controversia nella parte concernente il primo comma dell'art. 6 della legge 13 luglio 1984, n. 312, nonché nella denuncia di contrasto con gli artt. 39, 70, 97 e 113 della Costituzione.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma per tali aspetti invero dovrebbe portare, nell'intento dell'appellante, al ripristino di una disciplina giuridica del rapporto con gli enti lirici, per la quale risulterebbe vigente all'epoca del provvedimento impugnato il limite del sessantacinquesimo anno di età per il collocamento a riposo.

Ciò per disposizioni del regolamento del personale adottato da ciascuno degli enti lirici con l'approvazione tutoria o, in mancanza, per norme o principi dell'ordinamento generale del pubblico impiego o più specificamente di quello concernente gli enti pubblici.

Nel caso di specie però è assodato che l'ente lirico autonomo S. Carlo di Napoli non ha mai adottato un regolamento organico del personale né in mancanza, è dato sopperire con l'applicazione di norme o principi regolanti il pubblico impiego statale o quello degli enti pubblici in generale.

Sicuramente non applicabile è l'art. 12 della legge 20 marzo 1975, n. 70, la quale riguarda esclusivamente gli enti pubblici indicati nella tabella allegata alla stessa legge e negli elenchi di integrazione previsti dal suo art. 3, primo comma. Non risulta infatti che gli enti lirici autonomi siano mai stati compresi né nella tabella originaria né negli elenchi integrativi. Conferma di ciò, del resto, è appunto la rinnovata esclusione ricognitiva dell'applicabilità di tale legge agli enti lirici autonomi contenuta nel secondo comma dell'art. 6 della legge n. 312/1984, della quale per tale parte non si denuncia illegittimità costituzionale.

Neppure applicabili sono le norme sul pubblico impiego statale, il cui ambito diretto è delimitato appunto dall'essere il rapporto in capo allo Stato e dal fatto che esse stesse sono soggette ai principi generali comuni alla disciplina del rapporto di impiego contenuti nella legge 29 maggio 1983, n. 93, alla quale gli enti lirici autonomi sono ancora sottratti, ove già non lo fossero, dal secondo comma dell'art. 6 della legge n. 312/1984, neppure in tal parte censurata di incostituzionalità. La legge n. 93/1983, peraltro, non stabilisce alcun limite di età, ma solo il principio che il procedimento di estinzione del rapporto di pubblico impiego è regolato o con legge o, in base alla legge, con atto normativo o amministrativo, secondo l'ordinamento degli enti o tipi di enti.

Resta da considerare come, in mancanza di norme o principi generali o specifici, ovvero di regolamenti dei singoli enti o, ancora, di previsioni di contratti collettivi, non vi fosse per il rapporto di lavoro con gli enti lirici autonomi una disciplina della sua estinzione per limiti di età che non fosse quella del rapporto di lavoro subordinato in generale, pubblico o privato.

È constatazione di comune cognizione che, quando non vi sia una specifica disciplina normativa, amministrativa o convenzionale che regoli determinati rapporti di lavoro subordinato, dai quali derivi l'obbligo dell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o per i regimi sostitutivi della stessa, il limite di età per l'estinzione del rapporto di lavoro coincide con quello della cessazione dell'obbligo assicurativo, che è del compimento dei 60 anni per i maschi e dei 55 anni per le donne, salvi i casi di recupero di anzianità.

È questo uno dei punti di interferenza vicendevole fra il rapporto di lavoro e quello assicurativo (salva per il primo la diversa volontà normativa o convenzionale dei contrapposti soggetti), che si accompagnano l'un l'altro dagli inizi alla fine della loro durata. Della durata del rapporto assicurativo, peraltro, l'art. 6 del d.-l. 22 dicembre 1981, n. 791, come modificato dalla legge di conversione 26 febbraio 1982, n. 54, ha consentito l'eventualità di una protrazione fino al sessantacinquesimo anno di età, con opzione potestativa del lavoratore.

Nel caso di specie, quindi, il limite ordinario di età per il collocamento a riposo e quello di cessazione dell'obbligo assicurativo previsto nell'art. 3 del r.d.-l. 14 aprile 1939, n. 336, coincidevano, e non vi era alla data del provvedimento impugnato altra disposizione di legge o di regolamento da cui potesse derivare un diverso limite; cosicché legittimo o no che fosse l'art. 6, primo comma, della legge n. 312/1984, fosse o non disciplinato il rapporto di lavoro, oggetto del provvedimento impugnato, da contratto collettivo, dovesse la contrattazione collettiva posteriore all'entrata in vigore di tale legge, niente di tutto ciò avrebbe avuto rilevanza sulla durata del rapporto stesso né può averla perciò sulla risoluzione della presente controversia.

4. — Sicura rilevanza ha avuto, invece, sulla durata del rapporto di lavoro, per l'interazione con esso della durata del rapporto assicurativo, l'opzione potestativamente esercitata dal resistente secondo il citato art. 6 del d.-l. 22 dicembre 1981, n. 791, che lo aveva già protratto fino al sessantacinquesimo anno d'età. Tale effetto è stato infatti messo nel nulla dal provvedimento impugnato, adottato in applicazione del secondo comma dell'art. 6 della legge n. 312/1984, che escludeva l'applicabilità agli enti lirici del decreto legge sopra citato e della sua legge di conversione.

Consegue da ciò la rilevanza della questione di legittimità costituzionale della norma così applicata in ragione della violazione del principio di eguaglianza fra soggetti che si trovano in situazioni identiche o equivalenti, da cui deriva il contrasto con gli artt. 3 e 4 della Costituzione.

L'impedita applicabilità agli enti lirici autonomi della norma, per la quale il limite d'età per la cessazione dell'obbligo assicurativo poteva essere potestativamente protratto fino al sessantacinquesimo anno d'età, è stata posta infatti a base del provvedimento di cui si chiede l'annullamento, e non può la controversia essere risolta in un senso o nell'altro, senza che sia stabilita la legittimità costituzionale dell'impedimento normativo così posto. Tanto più che non può ritenersi che esso non incida sui diritti già acquisiti anteriormente all'entrata in vigore della legge, che lo prevede: i rapporti giuridici in corso, com'è noto, ricadono per il seguito della loro vita sotto la disciplina di leggi sopravvenute che li riguardano, ferme soltanto le situazioni esaurite, fra le quali non è certo la durata di un rapporto di lavoro, anche se preordinata nella vigenza della disciplina anteriore.

La questione è inoltre non manifestamente infondata con riguardo all'art. 3 ed in relazione all'art. 38 della Costituzione.

Il d.-l. 22 dicembre 1981, n. 791, che detta disposizioni in materia previdenziale, con l'art. 6 nel testo modificato dalla legge di conversione, consente l'opzione per la prosecuzione dell'attività lavorativa a tutti gli iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle gestioni sostitutive ed esonerative di essa, i quali non abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima.

Si tratta, dunque, di norma generale, che riguarda tutti i lavoratori subordinati obbligati all'assicurazione di vecchiaia e non ancora provvisti dell'anzianità contributiva massima.

In tale quadro assicurativo una qualsiasi limitazione, posta ad una o più categorie di assicurati, della possibilità consentita dalla norma generale di pervenire a quella anzianità, senza che essa si basi su sostanziali e pertinenti differenze di situazioni delle categorie svantaggiate rispetto alla generalità delle altre, pone l'esigenza di verificarne la compatibilità con l'art. 3 della Costituzione. Tanto a carico di organi o istituti predisposti o integrati dallo Stato, mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di vecchiaia. Mezzi siffatti, rapportati alle opportunità di accumulo nel corso della vita lavorativa di ciascun lavoratore, ben possono essere differenziati relativamente alla durata di detta vita, ma non possono esserlo per effetto di situazioni che dall'interno ne provochino la differenza portata rispetto a quella di tutti gli altri lavoratori e senza che vi siano contrapposti mezzi compensativi.

L'art. 4, primo comma, della Costituzione riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro ed alla promozione di tutte le condizioni che lo rendano effettivo. Un simile riconoscimento sarebbe gravemente limitato se, senza altra ragione distintiva, trovasse nella legge dimensioni maggiori o minori di durata per categorie di cittadini rispetto ad altre, specie se nell'ambito di una stessa categoria, quale quella dei lavoratori subordinati iscritti alla assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Il criterio di differenziazione non può poi certo ravvisarsi nelle difficoltà di bilancio degli enti lirici autonomi e nelle loro esigenze finanziarie, come vorrebbe la difesa dell'ente autonomo «teatro S. Carlo di Napoli». Esse possono essere state la ragione dell'emanazione della norma, ma non possono rappresentarsi come una situazione di distinzione fra i lavoratori dipendenti da tali enti e tutti gli altri a questi estranei, ai fini assicurativi i piratzori della norma previdenziale impeditiva.

Che poi la stessa norma impeditiva sia stata estesa ad altre previdenziale impeditiva.

Che poi la stessa norma impeditiva sia stata estesa ad altre categorie di lavoratori, non vale a renderla legittima, manifestandosi anche per costoro gli stessi motivi di disparità ingiustificata.

P. Q. M.

Visti gli artt. 184 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 l'art. 24 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 13 luglio 1984, n. 312, nella parte in cui esclude l'applicabilità ai dipendenti non artisti degli enti lirici autonomi dell'art. 6 del d.-l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, per contrasto con gli artt. 3, secondo comma, 4, secondo comma, e 38, secondo e quarto comma, della Costituzione, sospende conseguentemente il giudizio;

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Roma, addì 9 aprile 1992.

Il presidente IMPIRATRICE

I consiglieri ADAMO SALVATORE SALVO

Il consigliere relatore BARBERIO CORSETTI

Depositata in segreteria il 3 giugno 1992.

Il direttore della sezione (firma illeggibile)

IL CONSIGLIO DI STATO

Ha pronunciato la seguente ordinanza per la correzione di errori materiali contenuti nella ordinanza della Corte costituzionale n. 461/1992, segnalati con nota della cancelleria della Corte costituzionale del 16 settembre 1992;

Vista l'ordinanza di remissione alla Corte costituzionale del ricorso n. 1587/87 (Musilli Maria contro Ente autonomo S. Carlo di Napoli);

Visto l'originale depositato presso la segreteria della sezione dall'estensore e verificato che in esso non sussistono gli errori materiali che compaiono nell'atto trascritto e notificato;

Accertato che gli errori stessi sono stati causati da un cattivo funzionamento o da errato uso del sistema elettronico di scrittura, e che, pur comportando difficoltà di lettura della ordinanza non ne alterano il contenuto;

Ritenuto pertanto che:

- 1) a pag. 1 in fondo e pag. 2 all'inizio devono essere soppresses le parole da «comunicò» a «Napoli»;
- 2) a pag. 3, all'inizio, devono essere aggiunte le parole «suoi dipendenti sono disciplinati dai contratti collettivi di lavoro e per»;
- 3) a pag. 3, primo e secondo capoverso, la data «3 luglio» deve essere sostituita con la data «13 luglio»;
- 4) a pag. 4, all'inizio, devono essere eliminate le parole da «I» a «avendo»;
- 5) a pag. 5, all'inizio, inserire le parole «poteva essere fatta che nel quadro dell'ordinamento e dei principi»;
- 6) a pag. 14, all'inizio, aggiungere le parole «applicarsi il contratto collettivo di lavoro del 1979 o fosse solo possibile»;
- 7) a pag. 15, all'inizio, sopprimere le parole da «dell'impedimento» a «non può»;
- 8) a pag. 16, all'inizio, inserire le parole «più che il successivo articolo 38, secondo e quarto comma della Costituzione, garantisce ai lavoratori il diritto di avere preveduti a»;
- 9) sopprimere l'ultima riga di pag. 16 e la prima di pag. 17;
- 10) nel dispositivo, alla seconda riga, sostituire il numero «184» con numero «134».

Dispone la correzione dell'ordinanza n. 461/92, avente ad oggetto remissione alla Corte costituzionale del ricorso in appello n. 1587/87 proposto da Maria Musilli rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio della Valle presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, al piazzale Clodio n. 22, contro l'ente autonomo Teatro S. Carlo di Napoli, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12, nei sensi sopra indicati.

Dispone altresì che l'ordinanza n. 461/92, corretta nei sensi suindicati, a cura della segreteria della sezione, a norma dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, sia trasmessa alla Corte costituzionale, notificata alle parti in causa e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Roma, addì 23 ottobre 1992.

Il presidente: IMPERATRICE

I consiglieri: ADAMO SALVATORE SALVO

Il consigliere estensore: BARBERIO CORSETTI

Depositata in segreteria il 1° febbraio 1993.

Il direttore della sezione: (firma illeggibile)

93C0476

N. 215

Ordinanza emessa il 26 febbraio 1993 dal giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale militare di Roma nel procedimento penale a carico di Ruberto Antonio

Processo penale - Tribunale militare - Udiienza preliminare - Richiesta di applicazione della pena - Rigetto per ritenuta inadeguatezza - Successiva istanza per il rito abbreviato - Consenso del p.m. - Lamentata omessa previsione di incompatibilità per il giudice che ha formulato il rigetto, effettuando una valutazione di merito - Disparità di trattamento rispetto all'analoga situazione avanti al giudice del dibattimento - Compressione del diritto di difesa - Richiamo alla sentenza n. 186/1992.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE

Il giudice dell'udienza preliminare all'udienza del 26 febbraio 1993 ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 2129 A/92 a carico di Ruberto Antonio, nato a Toronto (Canada) l'8 agosto 1973 imputato del reato di rifiuto del servizio militare (art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695) perché, al di fuori dei casi di ammissione ai servizi sostitutivi del servizio militare, rifiutava il servizio militare di leva, prima di assumerlo, adducendo motivi di coscienza, attinenti ad una concezione generale della vita, fondata sui convincimenti religiosi dei testimoni di Geova. In Orvieto il 15 settembre 1992.

FATTO E DIRITTO

Al termine delle indagini preliminari il p.m. chiedeva il rinvio a giudizio dell'imputato per il reato di rifiuto del servizio militare (art. 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772).

All'udienza preliminare del 1° febbraio 1993 le parti preliminarmente chiedevano l'applicazione, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., della pena di mesi tre di reclusione militare. Questo giudice pronunciava ordinanza con cui, ritenuta incongrua ai fini della rieducazione del condannato, la pena proposta, rigettava la richiesta delle parti.

Nella stessa udienza l'imputato chiedeva che si procedesse a giudizio abbreviato e il p.m. prestava il suo consenso. Questo giudice dichiarava con ulteriore ordinanza la propria incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato, nella considerazione che «la Corte costituzionale, con sentenza n. 186/1992 (integrata dall'ordinanza n. 313/1992) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio del giudice del dibattimento che abbia rigettato la richiesta di applicazione della pena concordata ex art. 444 del c.p.p. e che «alla stregua degli argomenti addotti dalla Corte costituzionale, tale incompatibilità non può non estendersi anche al giudice dell'udienza preliminare che sia investito di una richiesta di giudizio abbreviato quando già abbia respinto la richiesta proposta ex art. 444 del c.p.p.».

Era quindi fissata la data di nuova udienza preliminare.

Le predette ordinanze venivano trasmesse, con rituale dichiarazione di astensione [ai sensi dell'art. 36, primo comma, lett. g), del c.p.p.] al presidente del tribunale militare. Questi, con provvedimento del 18 febbraio 1993, ritenuto che «non risulta allo stato, esplicitamente prevista l'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del g.u.p. che abbia rigettato la richiesta di patteggiamento», e che la richiamata declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte n. 186/1992 concerne esclusivamente la mancata previsione, nell'art. 34, secondo comma, del c.p.p., dell'incompatibilità a partecipare al giudizio del giudice del dibattimento che abbia rigettato la richiesta ex art. 444 del c.p.p., dichiarava l'insussistenza della situazione di incompatibilità prospettata.

All'ordine udienza le parti si riportano alla richiesta di giudizio abbreviato già formulata e il giudice pronuncia ordinanza, ai sensi dell'art. 440 del c.p.p., con cui, ritenuto che il procedimento sia definibile allo stato degli atti, dispone che si proceda a giudizio abbreviato. Il difensore chiede poi che sia sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice dell'udienza preliminare che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena ex art. 444 del c.p.p. a partecipare al giudizio abbreviato. Il p.m. si associa.

Ciò premesso, ritiene questo giudice che la questione di costituzionalità sollevata dalle parti sia rilevante e non manifestamente infondata e che quindi, rilevato il contrasto della disposizione impugnata con gli artt. 3 e 24 della Costituzione (e constatata l'impossibilità di ricorrere ad una estensione interpretativa del contenuto della sentenza n. 186/1992 della Corte), debba essere sospeso il procedimento in corso e trasmessi gli atti alla Corte costituzionale.

Al riguardo, va rilevato anzitutto che, secondo quanto già affermato dalla Corte costituzionale (cfr. sentenza 4 novembre 1991, n. 401) la locuzione «giudizio» «è di per sé tale da ricomprendere qualsiasi tipo di giudizio, cioè ogni processo che in base ad un esame delle prove pervenga ad una decisione di merito, compreso quello che si svolge con il rito abbreviato».

Ebbene, se il rigetto della richiesta di applicazione di pena concordata costituisce «valutazione di merito circa l'idoneità delle risultanze delle indagini preliminari a fondare un giudizio di responsabilità dell'imputato», tale da determinare l'incompatibilità del giudice del dibattimento (secondo la specifica motivazione della sentenza n. 186/1992), sembra che identica sia la posizione del g.u.p. che, dopo aver rigettato la richiesta di applicazione di pena, debba definire il processo con il rito abbreviato. Anche per il g.u.p., infatti, il rigetto della richiesta di applicazione di pena concordata comporta «una valutazione negativa circa l'esistenza delle condizioni legittimanti il proscioglimento ex art. 129 del c.p.p. e circa la congruenza alle suddette risultanze della qualificazione giuridica del fatto e/o delle circostanze ritenute nella richiesta».

Situazione non diversa da quella prospettata nella motivazione della citata decisione della Corte si ha poi nel caso, verificatosi nel presente procedimento, in cui il rigetto della richiesta delle parti sia dovuto ad una valutazione di incongruità, ai fini della rieducazione del condannato, della pena concordata: anche in questa ipotesi il rigetto della richiesta presuppone la valutazione di inesistenza delle condizioni legittimanti il proscioglimento ex art. 129 del c.p.p.; inoltre, la decisione già adottata dal giudice in relazione all'entità della pena, ritenuta incongrua, «pregiudica» l'imparzialità del giudice nel successivo giudizio.

La rilevanza della suddetta questione di costituzionalità appare evidente in quanto se essa fosse accolta questo giudice diverrebbe incompatibile alla partecipazione al giudizio abbreviato, per il quale sussistono i requisiti previsti dall'art. 440 del c.p.p.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p. (nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del giudice dell'udienza preliminare che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all'art. 444 dello stesso codice), in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione; ritenendo tale questione rilevante e non manifestamente infondata;

Dispone la sospensione del procedimento incorso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 26 febbraio, 1993

Il giudice dell'udienza preliminare: MAZZA

93C0477

N. 216

Ordinanza emessa il 26 febbraio 1993 dal giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale militare di Roma nel procedimento penale a carico di Russo Daniele

Processo penale - Tribunale militare - Udienza preliminare - Richiesta di applicazione della pena - Rigetto per ritenuta inadeguatezza - Successiva istanza per il rito abbreviato - Consenso del p.m. - Lamentata omessa previsione di incompatibilità per il giudice che ha formulato il rigetto, effettuando una valutazione di merito - Disparità di trattamento rispetto all'analoga situazione avanti al giudice del dibattimento - Compressione del diritto di difesa - Richiamo alla sentenza n. 186/1992.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE

Il giudice dell'udienza preliminare all'udienza del 26 febbraio 1993 ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 2467/92 a carico di Russo Daniele, nato a Milano il 6 ottobre 1972 imputato del reato di rifiuto del servizio militare (art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695) perché, al di fuori dei casi di ammissione ai servizi sostitutivi del servizio militare, rifiutava il servizio militare di leva, prima di assumerlo, adducendo ingiustificabili motivi di coscienza. In Viterbo il 25 ottobre 1992.

FATTO E DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 215/1993).

93C0478

N. 217

Ordinanza emessa il 26 febbraio 1993 dal giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale militare di Roma nel procedimento penale a carico di Scalise Pino

Processo penale - Tribunale militare - Udienza preliminare - Richiesta di applicazione della pena - Rigetto per ritenuta inadeguatezza - Successiva istanza per il rito abbreviato - Consenso del p.m. - Lamentata omessa previsione di incompatibilità per il giudice che ha formulato il rigetto, effettuando una valutazione di merito - Disparità di trattamento rispetto all'analoga situazione avanti al giudice del dibattimento - Compressione del diritto di difesa - Richiamo alla sentenza n. 186/1992.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE

Il giudice dell'udienza preliminare all'udienza del 26 febbraio 1993 ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 2573 A/92 a carico di Scalise Pino, nato a Catanzaro il 7 giugno 1971 imputato del reato di rifiuto del servizio militare (art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695) perché, al di fuori dei casi di ammissione ai servizi sostitutivi del servizio militare, adducendo motivi di coscienza attinenti ad una concezione generale della vita, fondata sui convincimenti religiosi dei testimoni di Geova, rifiutava, prima ancora di assumerlo, il servizio militare di leva, in Ascoli Piceno l'11 novembre 1992.

FATTO E DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 215 1993).

93C0479

N. 218

Ordinanza emessa il 26 febbraio 1993 dal giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale militare di Roma nel procedimento penale a carico di Negri Davide

Processo penale - Tribunale militare - Udienza preliminare - Richiesta di applicazione della pena - Rigetto per ritenuta inadeguatezza - Successiva istanza per il rito abbreviato - Consenso del p.m. - Lamentata omessa previsione di incompatibilità per il giudice che ha formulato il rigetto, effettuando una valutazione di merito - Disparità di trattamento rispetto all'analoga situazione avanti al giudice del dibattimento - Compressione del diritto di difesa - Richiamo alla sentenza n. 186/1992.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE

Il giudice dell'udienza preliminare all'udienza del 26 febbraio 1993 ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 2462/92 a carico di Negri Davide, nato a Milano il 21 novembre 1973 imputato del reato di rifiuto del servizio militare (art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695) perché, al di fuori dei casi di ammissione ai servizi sostitutivi del servizio militare rifiutava il servizio militare di leva, prima di assumerlo, adducendo ingiustificabili motivi di coscienza. In Viterbo il 26 ottobre 1992.

FATTO E DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 215/1993).

93C0480

N. 219

*Ordinanza emessa il 19 gennaio 1993 dalla Corte di cassazione, sezione lavoro,
sul ricorso proposto dall'I.N.A.D.E.L. contro Carrieri Domenico*

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Indennità premio di fine servizio corrisposta dall'I.N.A.D.E.L. - Imponibile da assoggettare all'imposta - Mancata previsione, per le indennità erogate nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1974 e il 1° gennaio 1980, della detrazione da detto imponibile di una somma pari alla percentuale dell'indennità premio di servizio corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, fra il contributo posto a carico dell'iscritto e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio - Disparità di trattamento di situazioni identiche in base al solo elemento temporale con incidenza sul principio della capacità contributiva - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 178/1986, 877/1988 e 417/1992.

(Legge 26 settembre 1985, n. 482, artt. 2 e 4, primo e quarto comma).

(Cost., artt. 3 e 53).

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dall'I.N.A.D.E.L. Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, in personale del legale rappresentante *pro-tempore*, elett. dom. presso la cancelleria della Corte di cassazione: rappresentato e difeso dall'avv. L. Speranza, giusta delega a margine del ricorso, ricorrente, contro Carrieri Domenico, intimato, per l'annullamento della sentenza del tribunale di Taranto del 24 gennaio 1989-30 giugno 1989, r.g. n. 1286/87;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 gennaio 1993 dal consigliere dott. Vitrone;

Udito il p.m. in persona del sostituto procuratore generale dott. Francesco Nicita che ha concluso: chiede che venga sollevata la questione di incostituzionalità degli artt. 2 e 4 della legge n. 482/1985, in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione; in subordine il rigetto.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 3 ottobre 1983 Carrieri Domenico chiedeva al pretore di Taranto la condanna dell'I.N.A.D.E.L. alla restituzione della somma di L. 830.847, trattenuta a titolo di ritenuta Irpef sull'importo complessivo di L. 14.028.386, a lui liquidato quale indennità premio di fine servizio all'atto del suo collocamento a riposo come dipendente del comune di Martina Franca, avvenuto in data 1° luglio 1978, assumendo che detta indennità non rientrava — quanto meno per il suo intero importo — tra quelle soggette a tassazione separata. In subordine, chiedeva trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale denunciando il contrasto tra le norme in base alle quali era stata operata la ritenuta e il principio fondamentale di eguaglianza.

Il pretore, con sentenza del 15 aprile 1986, accoglieva la domanda e, su appello dell'ente soccombente il tribunale di Taranto, con sentenza del 24 gennaio-10 giugno 1989, rigettava il gravame, confermando integralmente la decisione impugnata.

Ribadita la giurisdizione del giudice ordinario per essersi formato in materia il giudicato in mancanza di espresse contestazioni dell'appellante, il tribunale osservava che il principio enunciato dal pretore — il quale aveva escluso dall'imponibile del trattamento di fine rapporto quella parte di esso corrispondente all'incidenza del contributo a carico del dipendente — era stato sancito espressamente dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, con decorrenza dal 17 luglio 1986 per effetto della successiva legge 26 luglio 1988, n. 291, mentre, per il periodo precedente, trovava il suo fondamento nella sentenza n. 178/1986, con la quale la Corte costituzionale aveva dichiarato l'incostituzionalità degli artt. 2 e 4, primo e quarto comma, della legge 26 settembre 1985, n. 482, nella parte in cui essi non prevedevano che dall'imponibile assoggettabile ad Irpef delle indennità di buonuscita erogabili dall'E.N.P.A.S. ai dipendenti statali andasse detratta una somma pari alla percentuale corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo a carico del dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato dall'E.N.P.A.S. La normativa risultante a seguito dell'intervento della Corte costituzionale doveva ritenersi applicabile in via di analogia anche all'indennità premio di servizio erogata dall'I.N.A.D.E.L. ai dipendenti degli enti

locali, che aveva natura identica all'indennità di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S. ai dipendenti statali, e, conseguentemente, restava priva di efficacia la questione di costituzionalità riproposta in via subordinata dal Carrieri.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'I.N.A.D.E.L. articolando quattro motivi.

Le sezioni unite della suprema Corte, con sentenza non definitiva del 25 febbraio 1992, n. 2302, hanno dichiarato inammissibili i primi tre motivi, rivolti cumulativamente contro la pronuncia confermativa della giurisdizione del giudice adito, ed hanno disposto la rimessione degli atti alla sezione lavoro per l'esame del quarto motivo, relativo alle statuizioni nel merito.

Con il quarto motivo l'I.N.A.D.E.L. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 12, lett. *e*), e 14 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, così come modificato dalla legge 26 settembre 1985, n. 482, nonché dell'art. 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, degli artt. 136 della Costituzione e 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, e, infine, dell'art. 6, comma 1-*bis*, della legge 26 luglio 1988, n. 291, per contrasto con l'art. 360, n. 3, del cod. proc. civ.

Premessa l'inapplicabilità in via analogica della sentenza costituzionale n. 178/1986 all'indennità di fine rapporto erogata dall'I.N.A.D.E.L., la quale differisce dall'indennità di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S., il ricorrente sostiene che la ritenuta fiscale nei confronti del Carrieri era stata operata nel pieno rispetto della normativa all'epoca vigente, in quanto, pur volendo considerare l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale, la sentenza n. 877/1988 che ha dichiarato l'incostituzionalità degli artt. 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui non prevedevano che dall'imponibile assoggettato alle imposte di ricchezza mobile e complementare andasse detratta una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico del dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato dall'I.N.A.D.E.L. — non incideva sulle disposizioni contenute nell'art. 17 del nuovo t.u.i.i.dd. approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, mentre l'art. 6, comma 1-*bis*, della legge 26 luglio 1988, n. 291, retroagiva solo a far data dal 17 luglio 1986.

Al riguardo va considerato che la tassazione delle indennità di fine rapporto disciplinata dal t.u.i.i.dd. del 1958 è stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza 19 novembre 1987, n. 400, con riferimento all'indennità di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S. e dalla sentenza 26 luglio 1988, n. 877, con riferimento all'indennità di fine rapporto erogata dall'I.N.A.D.E.L.

A seguito della riforma tributaria, la materia è stata regolata dall'art. 14 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, modificato (con effetti dal 1° gennaio 1976) dall'art. 10 della legge 2 dicembre 1975, n. 576. Lo stesso articolo è stato poi riscritto dall'art. 2 della legge 26 settembre 1985, n. 482 (entrato in vigore il 1° ottobre 1985); gli artt. 4 e 5 di detta legge prevedevano, altresì, a determinate condizioni, l'applicazione retroattiva di tale disciplina. Infine la Corte costituzionale, con sentenza del 27 giugno 1986, n. 178, ne ha dichiarato l'incostituzionalità con riferimento, peraltro, alla sola indennità di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S.

Il nuovo testo unico delle imposte dirette, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recependo l'insegnamento della Corte costituzionale, ha previsto all'art. 17 la parziale detrazione della base imponibile con riferimento all'indennità di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S.

Successivamente l'art. 4, comma 3-*ter*, del d.-l. 14 marzo 1988, n. 154, ha esteso il beneficio della detrazione di un importo pari al rapporto tra i contributi versati dal lavoratore e quelli versati dall'ente, datore di lavoro a tutte le indennità, comunque denominate, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori; quindi, con l'art. 6, comma 1-*bis*, del d.-l. 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1988, n. 291, ne è stata disposta l'applicazione retroattiva, con effetto dal 17 luglio 1986.

Quindi è intervenuto l'art. 2 del d.-l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nell'art. 2-*bis* della legge 27 aprile 1989, n. 154, la quale ha testualmente stabilito che «le disposizioni di cui al comma 3-*ter* dell'art. 4 del d.-l. 2 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, si applicano alle indennità ivi indicate corrisposte successivamente alla data di entrata in vigore della legge 26 settembre 1985, n. 482, nonché a quelle indennità per le quali trovano applicazione gli artt. 4 e 5 della stessa legge n. 482/1985, ancorché non sia stata presentata l'istanza ivi prevista». Tale disciplina ha, quindi, esteso retroattivamente a tutte le indennità corrisposte dopo l'entrata in vigore della legge n. 482/1985, e cioè a far tempo dal 1° ottobre 1985 (e non più dal 17 luglio 1986) il sistema di liquidazione conforme ai principi enunciati dalla Corte costituzionale e che il legislatore aveva già recepito con il d.-l. n. 70/1988, mentre, per il periodo di tempo precedente al 1° ottobre 1985, ha disposto l'applicazione retroattiva della riliquidazione dell'imposta per quelle indennità, comunque denominate, per le quali la stessa legge n. 482/1985 era ritenuta applicabile, e cioè per le somme percepite a tale titolo a decorrere dal 1° gennaio 1980.

In applicazione di tale disciplina, la Corte costituzionale, con la recente sentenza 9 novembre 1992, n. 417, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4, primo e quarto comma, della legge 26 settembre 1985, n. 482, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione dalle sezioni unite della Corte di cassazione con l'ordinanza del 13 febbraio 1992, n. 126, in ordine al trattamento tributario dell'indennità di fine rapporto liquidata dall'I.N.A.D.E.L. prima del 17 luglio 1986, ma in epoca successiva al 1° gennaio 1980.

Allo stato della normativa vigente, quindi, la riliquidazione del trattamento tributario applicato all'indennità premio di fine rapporto erogata dall'I.N.A.D.E.L. è consentita solo a far data dal 1° gennaio 1980, mentre continua ad applicarsi la disciplina dettata dall'art. 14 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, a tutte le indennità premio di fine rapporto erogate nel periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 1974 (data di entrata in vigore del t.u.i.i.dd. del 1973) e il 1° gennaio 1980.

Nella specie il Carrieri ha chiesto la riliquidazione dell'indennità premio di fine rapporto a lui corrisposta alla data del suo collocamento a riposo, avvenuto il 1° luglio 1978, in un'epoca, cioè in cui non era consentita, secondo la disciplina ancora vigente con riferimento alla normativa applicabile, alcuna riliquidazione dell'importo trattenuto dall'I.N.A.D.E.L. a titolo di Irpef nelle forme della tassazione separata prevista dall'art. 12, lett. e), del d.P.R. n. 597/1973.

E, poiché per il periodo suddetto non appare manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione la questione di incostituzionalità degli artt. 2 e 4, primo e quarto comma, della legge 2 settembre 1985, n. 482, nella parte in cui non prevedono che per l'indennità premio di servizio erogata dall'I.N.A.D.E.L. a favore degli iscritti nel periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 1974 e il 1° gennaio 1980, vada detratta una somma pari alla percentuale corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico dell'iscritto e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato all'I.N.A.D.E.L., essa deve essere riproposta con la precisazione in ordine temporale innanzi enunciata.

In applicazione dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la soluzione di tale questione va rimessa alla Corte costituzionale, previa sospensione del presente giudizio.

P. Q. M.

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché sia risolta — in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione — la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4, primo e quarto comma, della legge 26 settembre 1985, n. 482 (recante modificazione del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita), nella parte in cui non prevedono, per le indennità premio di servizio erogate dall'I.N.A.D.E.L. nel periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 1974 e il 1° gennaio 1980, che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta una somma pari alla percentuale dell'indennità di premio di servizio corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico dell'iscritto e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato dall'I.N.A.D.E.L.;

Sospende il giudizio in corso e dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei deputati.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 1993

Il presidente: DONNARUMMA.

93C0481

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLI IAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio.
PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Gattiker angolo via Gr
TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Ed. ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie 69
POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Sicchelli E.
Via Buozzi, 23
SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopoli
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Gotti, 4
AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
Libreria MASONE
Viale dei Rettori
CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
SALERNO
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi
Via Matteotti, 36/B
FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
PIACENZA
Tip. DEL MAIINO
Via IV Novembre, 160
REGGIO EMILIA
Cartolibreria MODERNA Sc. a r.l.
Via Farini, 11/A
RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
ORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTI S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

UDINE

Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENFEDDI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

LAZIO

LAZIO
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele
ROMA
Libreria DEL CO. GRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Sant'Albino Maggiore, 141
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 53
Libreria GABRIELI MARIA GRAZIA
Via Cavour, 14
Piazza del Popolo
SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMERO
Via E. Zuccone, 28
TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANZANELLI
di Rocca Sabatini
Viale Maniaco, 10
TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MARCONI DORILEO
Viale Trieste
VITERBO
Libreria
Londrini

LIGURIA

IMPERIA
Libreria GRILICH
Via Amendola, 25
LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII
BRESCIA
Libreria QUERINIA
Via Trieste, 13
COMO
Libreria NANI
Via Carli, 14
CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Carri, 14
VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

ASCOLI PICENO

Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
MACERATA
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessone, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica
PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Manelli, 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
Libreria DI EM.
Via Caprigliano, 42-44
ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria REFINO OTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via del Marconi
ALBA (Cuneo)
Casa Editrice
Via Vittoria
ASTI
Libreria LORETTI TIRE
Corso Alfieri, 264
BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCIO
Via Italia, 6
CUNEO
Casa Editrice
Piazza D. Gaud
TORINO
Casa Editrice
Via Monte

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Corusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
BARI
Libreria FRA.
Via Crisanzio
BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE CALISE
Piazza G. Matteotti, 9
FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portico Via Dante, 21
LECCE
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28
MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
CAGLIARI
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editori
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395

ENNA

Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
RAGUSA
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassin Cortese, 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 12
FIRENZE
Libreria MARZOCCHI
Via de' Martelli, 22/R
GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Garibaldi, 9
LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quindici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23-27
LUCCA
Editrice LUCI
di De Maria Rosa S.a.s.
Via S. Paolo, 45/47
Libreria Prof. SELSTANTE
Via Montanara, 9
MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
Libreria TURILLI
Via Macalfe, 37
SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
Libreria DI SEPTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri
Via Gramsci, 41
PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
TERNI
Libreria ALTIEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
PADOVA
Libreria DRAGHI RANDI
Via Cavour, 17
ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggior, 31
VENEZIA
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
VERONA
Libreria GHELFÌ & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Fiaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani
Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:			Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
annuale	L. 345.000		annuale	L. 63.000	
semestrale	L. 188.000		semestrale	L. 44.000	
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale			Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.		
annuale	L. 63.000		annuale	L. 193.000	
semestrale	L. 44.000		semestrale	L. 105.000	
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee			Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
annuale	L. 193.000		annuale	L. 664.000	
semestrale	L. 105.000		semestrale	L. 366.000	

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993 (Serie generale Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Piazza G. Verdi, 10 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale.	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione di esso.	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI - ANNO 1993

Tariffe compresa IVA 19%

Prezzi delle inserzioni commerciali:

testata (massimo tre righe)	L. 99.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 33.000

Prezzi delle inserzioni giudiziarie:

testata (massimo due righe)	L. 26.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 13.000

Gli originali degli annunci devono essere redatti su carta da bollo o uso bollo per quelli che, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti *cifre*, queste — sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea di testo originale come sopra detto — per esigenze tipografiche debbono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e non in quello verticale.

Il prezzo degli annunci richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Agli inserzionisti viene inviato giustificativo come stampa ordinaria. Coloro che volessero ricevere tale giustificativo a mezzo raccomandata espresso, dovranno aggiungere L. 8.000 per spese postali.

Affinché la pubblicazione degli avvisi di convocazione di assemblee e di aste possa effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge, è necessario che gli avvisi medesimi, quando vengono spediti per posta, pervengano all'Ufficio inserzioni almeno 23 giorni prima della data fissata. Tutti gli avvisi presentati agli sportelli dell'Ufficio inserzioni di Roma vengono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 5 giorni feriali dopo quello di presentazione.

Gli avvisi da inserire nei supplementi straordinari alla Gazzetta Ufficiale (Bollettino Estrazioni) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva alla data di presentazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Gli annunci dei quali si richiede la pubblicazione nel «Foglio delle inserzioni» della Gazzetta Ufficiale a norma delle vigenti leggi civili e commerciali, debbono essere firmati dalla persona responsabile che fa la richiesta, con l'indicazione — ove occorra — della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina oppure a stampatello. In caso contrario non si assumono responsabilità per eventuale inesatta interpretazione da parte della tipografia.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente. Tale adempi-

mento non è indispensabile per gli avvisi già visti dalla predetta Autorità.

Se l'annuncio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se, invece, la richiesta viene fatta agli sportelli dell'Ufficio Inserzioni oppure presso le librerie concessionarie da un apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la inserzione.



* 4 1 1 1 1 0 0 2 0 0 9 3 *

L. 7.800